



Bollettino
Anno III - n. 3

Marzo 2008

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno III - n. 3

Marzo 2008

Aprile 2008

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1	REGOLAMENTI ISVAP.....	3
	Regolamento n. 16 del 4 marzo 2008 (G.U. del 15 marzo 2008 n. 64) Regolamento concernente le disposizioni ed i metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni di cui all'articolo 37, comma I del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.	5
	Regolamento n. 17 dell'11 marzo 2008 (G.U. del 17 marzo 2008 n. 65) Regolamento concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.....	36
	Regolamento n. 18 del 12 marzo 2008 (S.O. n. 80 alla G.U. del 4 aprile 2008 n. 80) Regolamento concernente la verifica della solvibilità corretta di cui al titolo XV (vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione), capo IV (verifica della solvibilità corretta) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private	45
	Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008 (S.O. n. 80 alla G.U. del 4 aprile 2008 n. 80) Regolamento concernente il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo VI (Margine di solvibilità) e all'articolo 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private	74
	Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 (S.O. n. 80 alla G.U. del 4 aprile 2008 n. 80) Regolamento recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.....	98
	Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 (S.O. n. 80 alla G.U. del 4 aprile 2008 n. 80) Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.....	125
1.2	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	163
	Provvedimento n. 2594 del 14 marzo 2008 Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi - Sessione 2007.....	165
	Provvedimento n. 2597 del 26 marzo 2008 Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Sessione 2007.....	167
1.3	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	169
	Provvedimento n. 2595 del 14 marzo 2008 Autorizzazione di BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.p.A., in breve BAP ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Arezzo, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.	171

	Provvedimento n. 2598 del 27 marzo 2008	
	Autorizzazione a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, ad assumere, per il tramite di Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.A., con sede in Padova, una partecipazione rilevante in Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. e in Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Trieste	173
	Provvedimento n. 2599 del 28 marzo 2008	
	Autorizzazione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede in Pordenone, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.....	175
	Provvedimento n. 2600 del 28 marzo 2008	
	Autorizzazione a Sas Rue La Boétie, con sede in Parigi, ad assumere, per il tramite di Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A., con sede in Parma, il controllo di Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Parma.	177
	Provvedimento n. 2602 del 28 marzo 2008	
	Autorizzazione a Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.	179
	Provvedimento n. 2603 del 28 marzo 2008	
	Autorizzazione alla Aviva S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.....	181
	1.3.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209	183
	Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali International Business Solutions.	183
2.	PARTECIPAZIONI.....	185
2.1	PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (MARZO 2008)	187
3.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	193
3.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	195
3.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	281

OMISSIS

OMISSIS

4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	295
	4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	297
5.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	299
	Parere del 3 marzo 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Global Assicurazioni S.p.A. da parte di Bancaperta S.p.A., società appartenente al gruppo bancario Credito Valtellinese.....	301
	Parere del 6 marzo 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società DWS Vita S.p.A., da parte della società Zurich Investments Life S.p.A.	304
	Parere del 12 marzo 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo delle società Credemvita S.p.a e Credemassicurazioni S.p.A., da parte della società Credito Emiliano S.p.A.	307
	Parere del 20 marzo 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte della società Banca Euromobiliare S.p.A. del controllo esclusivo del ramo d'azienda della società Citibank International PLC.....	310
6.	ALTRE NOTIZIE.....	313
	6.1 MODIFICHE STATUTARIE	315
	Aumento del capitale sociale di Avipop Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano	315
	6.2 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2008	315
	6.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	316
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro	316

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 REGOLAMENTI ISVAP

Regolamento n. 16 del 4 marzo 2008 (G.U. del 15 marzo 2008 n. 64)

Regolamento concernente le disposizioni ed i metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni di cui all'articolo 37, comma I del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II

Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano

- Art. 4 (Principi generali)

CAPO I

Riserva premi

- Art. 5 (Definizione di riserva premi)
- Art. 6 (Verifiche sulla riserva premi)

Sezione I

Riserva per frazioni di premi

- Art. 7 (Costituzione della riserva per frazioni di premi)
- Art. 8 (Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi)

Sezione II

Riserva per rischi in corso

- Art. 9 (Costituzione della riserva per rischi in corso)
- Art. 10 (Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso)
- Art. 11 (Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso)

Sezione III

Integrazioni della riserva per frazioni di premi

- Art. 12 (Riserve integrative della riserva per frazioni di premi)
- Art. 13 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione)
- Art. 14 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione)
- Art. 15 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)
- Art. 16 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)
- Art. 17 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)
- Art. 18 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi)
- Art. 19 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi)
- Art. 20 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi)
- Art. 21 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dall'energia nucleare)
- Art. 22 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dall'energia nucleare)
- Art. 23 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dall'energia nucleare)

CAPO II

Riserva sinistri

- Art. 24 (Definizione di riserva sinistri)
- Art. 25 (Verifiche sulla riserva sinistri)

Sezione I

Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

- Art. 26 (Costituzione della riserva sinistri)
- Art. 27 (Criteri di calcolo della riserva sinistri)
- Art. 28 (Criterio del costo medio per la generazione corrente)
- Art. 29 (Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo)

Sezione II

Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

- Art. 30 (Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)
- Art. 31 (Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)
- Art. 32 (Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)

Sezione III

Riserva sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri

- Art. 33 (Costituzione della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri)
- Art. 34 (Criteri di calcolo della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri)

Sezione IV

Riserva sinistri dei rami credito e cauzioni

- Art. 35 (Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito)
- Art. 36 (Criteri particolari di calcolo della riserva sinistri per il ramo credito)
- Art. 37 (Costituzione della riserva sinistri per il ramo cauzioni e criteri particolari di calcolo)

Sezione V

Procedure e rilevazione dei dati

- Art. 38 (Procedure)
- Art. 39 (Organizzazione e conservazione dei dati)

CAPO III

Riserve di perequazione

- Art. 40 (Definizione di riserve di perequazione)
- Art. 41 (Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito)
- Art. 42 (Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito)
- Art. 43 (Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito)

Art. 44 (Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturali e per i danni derivanti dall'energia nucleare)

CAPO IV

Riserva di senescenza

Art. 45 (Definizione della riserva di senescenza)
Art. 46 (Costituzione della riserva di senescenza)
Art. 47 (Criteri di calcolo della riserva di senescenza)

CAPO V

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

Art. 48 (Criteri di determinazione della Riserva per partecipazione agli utili e ristorni)

TITOLO III

Adempimenti dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti

Art. 49 (Relazione tecnica sulla tariffa)
Art. 50 (Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale)
Art. 51 (Relazione in caso di cessazione dell'incarico)

TITOLO IV

Obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP

CAPO I

Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami responsabilità civile veicoli e natanti

Art. 52 (Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami responsabilità civile veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato)

CAPO II

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti

Art. 53 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato)

CAPO III

Altri obblighi di informativa

Art. 54 (Libero accesso ai dati aziendali)

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

Disposizioni transitorie

Art. 55 (Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione)

Art. 56 (Riserve sinistri per i rami di responsabilità civile veicoli e natanti)

Art. 57 (Riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali)

Art. 58 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti)

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 59 (Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica)

Art. 60 (Abrogazioni)

Art. 61 (Pubblicazione)

Art. 62 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati:

Allegato 1	Disciplina particolare per la determinazione della riserva per frazioni di premi dei contratti delle assicurazioni nel ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991
Allegato 2	Schema di relazione tecnica sulla tariffa dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti
Allegato 3	Schema di relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti.

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 37, comma 1, 190 commi 1 e 2, 191, comma 1, lettera d) e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "altre spese di acquisizione": spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite all'articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
 - b) "attuario incaricato": l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) "basi tecniche": tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;
 - d) "CARD": Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
 - e) "caricamento": la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
 - f) "costo dei sinistri": somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;
 - g) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - h) "fabbisogno tariffario": la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
 - i) "forfait debitrice": forfait e rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualità di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati;
 - j) "forfait gestionaria": forfait e rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualità di gestionaria per conto di altre imprese;
 - k) "impresa gestionaria": l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;
 - l) "impresa debitrice": l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;
 - m) "ipotesi tecniche": tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa ed i relativi valori attribuiti;

- n) "ipotesi finanziarie": le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonché ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;
- o) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- p) "premio di tariffa": il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, di eventuali variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualità adottati dall'impresa;
- q) "premio medio di tariffa": il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
- r) "provvigioni di acquisizione": compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- s) "rami danni": rami di attività di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- t) "rapporto sinistri a premi": l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;
- u) "risarcimento diretto": procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- v) "sede secondaria o succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
- w) "sinistri CARD": sinistri e/o partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici);
- x) "sinistri no CARD": sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD;
- y) "spese di liquidazione": spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'articolo 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;
- z) "spese dirette": spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio;
- aa) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- bb) "variabili di personalizzazione": gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni.
2. Il presente Regolamento reca le disposizioni ed i metodi di valutazione per il calcolo delle riserve tecniche relative alle assicurazioni dei rami danni ed i connessi adempimenti in capo alle imprese e all'attuario incaricato.

TITOLO II

Disposizioni e metodi di valutazione

delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano

Art. 4

(Principi generali)

1. Le imprese che esercitano i rami danni hanno l'obbligo di costituire, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del decreto, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
2. Le imprese costituiscono le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.
3. Le imprese calcolano le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituiscono, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:
 - a) la riserva premi;
 - b) la riserva sinistri;
 - c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio;
 - d) le riserve di perequazione;
 - e) la riserva di senescenza;
 - f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.
4. Le imprese si dotano di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.
5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.

CAPO I

Riserva premi

Art. 5

(Definizione di riserva premi)

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.
2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al comma 1, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'articolo 37, comma 4, del decreto, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati alla Sezione III del presente Capo.

Art. 6

(Verifiche sulla riserva premi)

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

Sezione I

Riserva per frazioni di premi

Art. 7

(Costituzione della riserva per frazioni di premi)

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.
3. Le imprese, nell'ambito di ciascun ramo, calcolano la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati all'articolo 8.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le imprese, per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, applicano i criteri di calcolo della riserva per frazioni di premio definiti nell'allegato 1.

Art. 8

(Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi)

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo "pro rata temporis" sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui all'articolo 7 comma 1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di

ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

2. In alternativa a quanto disposto al comma 1, le imprese possono determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario solo qualora esso comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo "pro rata temporis" e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo.
3. Le imprese, qualora effettuino il calcolo con un metodo forfettario, conservano nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al comma 2.
4. Non è consentito nell'ambito dello stesso ramo l'utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai commi 1 e 2.

Sezione II

Riserva per rischi in corso

Art. 9

(Costituzione della riserva per rischi in corso)

1. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui agli articoli 15, 18 e 21, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami ed eventualmente, in relazione alle diverse tipologie di rischio incluse nei singoli rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo 6.

Art. 10

(Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso)

1. Le imprese, al fine di stimare il costo atteso di cui all'articolo 9, comma 1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definiscono un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti, la sinistralità attesa nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.
2. Le imprese, in alternativa a quanto disposto al comma 1, possono determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva, secondo i criteri di cui all'articolo 11.
3. Le imprese, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considerano gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche.

Art. 11

(Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso)

1. La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico è stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri a premi netti di competenza della generazione corrente.
2. Il valore prospettico di cui al comma 1 è determinato, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tiene anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.
3. Le imprese individuano l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al comma 2, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.
4. Ai fini del calcolo del rapporto sinistri a premi netti di competenza le imprese considerano l'onere per sinistri dell'esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione e i premi netti di competenza, determinati sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili.
5. Le imprese calcolano il costo atteso dei futuri rischi che gravano sui contratti, in misura pari al prodotto tra il valore prospettico del rapporto sinistri a premi di competenza, di cui al comma 1, e la somma della riserva per frazioni di premi e degli eventuali premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili in virtù di detti contratti.
6. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso in misura pari all'eventuale eccedenza tra il costo atteso dei futuri rischi, di cui al comma 5, e la riserva per frazioni di premi maggiorata dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima della fine dell'esercizio.

Sezione III

Integrazioni della riserva per frazioni di premi

Art. 12

(Riserve integrative della riserva per frazioni di premi)

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integrano la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento.

Art. 13

(Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione)

1. Le imprese, per le assicurazioni del ramo cauzione, costituiscono una riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'articolo 14.
3. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi delle assicurazioni del ramo cauzione.

Art. 14

(Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione)

1. Le imprese, determinano la riserva integrativa di cui all'articolo 13 separatamente per le seguenti tipologie di rischio:
 - a) Garanzie di contratto:
 - 1) Appalti
 - 2) Assimilate appalti
 - 3) Concessioni esattoriali
 - 4) Fedeltà
 - 5) Appalti esteri
 - b) Garanzie per obblighi di legge:
 - 1) Diritti doganali
 - 2) Assimilate doganali
 - 3) Diritti – Regolamenti UE
 - 4) Pagamenti e rimborsi imposte
 - 5) Garanzie giudiziali
 - c) Altre garanzie
2. Per ciascuna delle tipologie di rischio di cui al comma 1, le imprese tengono conto del valore assunto al termine dell'esercizio dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi, prima dell'integrazione, ed i premi lordi contabilizzati (RP/P%).
3. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia uguale o inferiore al trentacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'articolo 13, comma 1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N	35%
premi esercizio N-1	30%
premi esercizio N-2	25%
premi esercizio N-3	10%
premi esercizio N-4	5%

4. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al trentacinque per cento ed inferiore o uguale al settantacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'articolo 13, comma 1, in misura pari al prodotto tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula:

$$1-0,5*(RP/P\%-35\%)/65\%$$

5. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al settantacinque per cento ed inferiore al cento per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'articolo 13, comma 1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N	100%-RP/P%
premi esercizio N-1	21%
premi esercizio N-2	17%
premi esercizio N-3	7%
premi esercizio N-4	3%

6. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia uguale o superiore al cento per cento le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui all'articolo 13, comma 1.
7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese calcolano comunque la riserva integrativa di cui all'articolo 13, comma 1, mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al comma 5. Qualora tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al comma 6 le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 15

(Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese aggiungono alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente, un importo determinato sulla base dei criteri definiti all'articolo 16.
3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese cessano di effettuare l'accantonamento integrativo di cui al comma 2.
4. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'articolo 17. In tal caso le imprese non operano l'accantonamento aggiuntivo di cui al comma 2 e determinano la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all'inizio dell'esercizio e l'importo imputato ai sensi dell'articolo 17.

5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali.

Art. 16

(Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali, operano l'accantonamento integrativo, di cui all'articolo 15, comma 2, negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all'ottantaquattro per cento.
2. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al comma 1 applicando ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio le aliquote indicate nella seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi (%)	Aliquote di accantonamento (%)
-	-
84	1,00
83	2,00
82	3,00
81	4,00
80	5,00
79	6,00
78	7,00
77	8,00
76	9,00
75 e rapporto inferiore	10,00

Art. 17

(Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)

1. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa di cui all'articolo 15, comma 1, al verificarsi dei sinistri derivanti dagli eventi assicurati, qualora il rapporto sinistri a premi, di cui all'articolo 16 risulti pari o superiore al centosei per cento.
2. Le imprese determinano l'importo da imputare alla riserva integrativa entro i limiti previsti dalla seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi (%)	Aliquote di utilizzo della riserva accantonata all'inizio dell'esercizio (%)
-	-
106	1,00
107	2,00
108	3,00
109	4,00
110	5,00
111	6,00
112	7,00
113	8,00
114	9,00
115 e rapporto superiore	10,00

Art. 18

(Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi)

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi, costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'articolo 19.
3. La riserva integrativa, di cui al comma 1, non può essere superiore a 100 volte l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio.
4. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'articolo 20. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'articolo 20.
5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

Art. 19

(Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi)

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui all'articolo 18, comma 1, in misura pari alla somma del trentacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del settanta per cento dei premi lordi contabilizzati degli esercizi precedenti.
2. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'articolo 20, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'articolo 20, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.

Art. 20

(Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi)

1. Le imprese utilizzano la riserva integrativa di cui all'articolo 18, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

Art. 21

(Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare)

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'articolo 22.
3. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'articolo 23. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'articolo 23.
4. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare.

Art. 22

(Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare)

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui all'articolo 21, comma 1, in misura pari alla somma del sessantacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del cento per cento dei premi lordi contabilizzati dei nove esercizi precedenti.
2. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'articolo 23, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'articolo 23, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.

Art. 23

(Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare)

1. Le imprese utilizzano la riserva di cui all'articolo 22, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

CAPO II

Riserva sinistri

Art. 24

(Definizione di riserva sinistri)

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.

Art. 25

(Verifiche sulla riserva sinistri)

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

Sezione I

Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

Art. 26

(Costituzione della riserva sinistri)

1. Le imprese costituiscono la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione.
2. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri già definiti devono comunque essere appostate tra le riserve sinistri.
3. Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.
4. Le imprese nella determinazione delle riserve sinistri non possono considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri né operare altre forme di deduzione o sconti.

Art. 27

(Criteri di calcolo della riserva sinistri)

1. Le imprese determinano la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario.
2. Il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo 25.
3. Le imprese, ai fini della determinazione delle riserva sinistri nel rispetto del principio del costo ultimo, tengono in debita considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono la gestione del ciclo sinistri nonché le peculiarità dei rami.

4. Per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei quali comunque la valutazione analitica di cui al comma 1, non consente di tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, le imprese, ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri, affiancano alle valutazioni di cui al comma 1, metodologie statistico-attuariali o sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi.
5. In deroga a quanto disposto al comma 1, limitatamente alla generazione corrente, le imprese, eccetto che per i rami credito e cauzioni, possono determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui all'articolo 28.
6. Le imprese, nel caso di spese di liquidazione, non direttamente imputabili ai singoli sinistri o comuni a più rami, provvedono alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.
7. Qualora le imprese debbano pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valutano la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

Art. 28

(Criterio del costo medio per la generazione corrente)

1. Le imprese, ai fini dell'applicazione del criterio del costo medio di cui all'articolo 27, comma 5, individuano preliminarmente i rami che per caratteristiche tecniche si prestano all'applicazione del criterio stesso.
2. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, le imprese definiscono, per la generazione di bilancio, un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che, presentando numerosità sufficiente ed omogeneità quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio.
3. Le imprese, per i sinistri della generazione corrente non riconducibili alle categorie omogenee individuate ai sensi del comma 2, applicano il metodo dell'inventario.

Art. 29

(Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo)

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27 comma 4, le imprese applicano, ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo, adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili.
2. Le imprese provvedono a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti dalle valutazioni di cui al comma 1, secondo adeguati parametri di attribuzione.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, le imprese selezionano prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito, le imprese considerano, fra l'altro, ipotesi concernenti l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le

eliminazioni dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento evolutivo del costo dei sinistri, connesso all'anzianità di pagamento nonché a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo.

4. Qualora, per particolari tipologie di sinistri, non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali, di cui al comma 1, le imprese, sulla base del metodo dell'inventario, procedono ad un'attenta valutazione della documentazione in atti, integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.

Sezione II

Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

Art. 30

(Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una stima prudente, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonché alle relative spese di liquidazione.

Art. 31

(Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)

1. Le imprese costituiscono la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli rami.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri di cui al comma 1 in misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.

Art. 32

(Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)

1. Le imprese determinano la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.
2. Le imprese, nel rispetto del principio di prudenza di cui all'articolo 30, possono adottare un metodo di valutazione che si discosti da quello generale di cui al comma 1, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza.

3. Le imprese verificano che i valori stimati per la riserva di cui all'articolo 30 siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.

Sezione III

Riserva sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri

Art. 33

(Costituzione della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri)

1. Le imprese, per i contratti di assicurazione classificati nel ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, costituiscono la riserva sinistri per tutti i sinistri CARD e per tutti i sinistri NO CARD trattati, in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili nonché dei "forfait gestionario" dovuti all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto.
2. Le imprese costituiscono la riserva sinistri anche per tutti i sinistri per i quali l'impresa opera in qualità di debitrice nell'ambito della CARD sulla base dei "forfait debitrice".

Art. 34

(Criteri di calcolo della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri)

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva sinistri del ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, applicano i criteri di cui alle Sezioni I e II del presente Capo.
2. Le imprese determinano l'importo complessivo della riserva sinistri da iscrivere in bilancio sulla base dell'importo determinato a partire dalle valutazioni analitiche dei sinistri definiti all'articolo 33, comma 1, aggiungendo i "forfait debitrice" relativi ai sinistri definiti all'articolo 33, comma 2 dovuti dall'impresa alla fine dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2, le imprese considerano i "forfait gestionario" e i "forfait debitrice" individuati secondo i criteri per l'iscrizione nella riserva sinistri dettati dal Regolamento di cui all'articolo 90 del decreto.

Sezione IV

Riserva sinistri dei rami credito e cauzioni

Art. 35

(Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito)

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo credito di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, fatti salvi i principi generali di cui alle Sezioni I e II del presente Capo, costituiscono la riserva sinistri quando ricorra una delle seguenti fattispecie:

- a) Insolvenza di diritto del debitore per:
 - 1) Fallimento;
 - 2) liquidazione coatta amministrativa;
 - 3) concordato preventivo;
 - 4) amministrazione controllata;
 - 5) amministrazione straordinaria;
 - 6) procedure equivalenti all'estero.

 - b) Insolvenza di fatto del debitore per:
 - 1) procedura esecutiva;
 - 2) scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purché previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali;
 - 3) concordato stragiudiziale;
 - 4) concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilità di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
 - 5) accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici.
2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilità degli eventi stessi.
3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, deve essere in ogni caso costituita:
- a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui al comma 1, lettera b, punto 1);
 - b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui al comma 1, lettera b, punto 2);
 - c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui al comma 1, lettera b, punto 3);
 - d) alla data della concorde constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui al comma 1, lettera b, punto 4);
 - e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui al comma 1, lettera b, punto 5).
4. Le imprese nella costituzione della riserva sinistri tengono conto delle seguenti tipologie di rischio:
- a) crediti commerciali all'interno;
 - b) crediti commerciali all'esportazione;
 - c) vendite rateali;
 - d) crediti ipotecari e crediti agevolati assistiti da garanzia reale;
 - e) crediti derivanti da contratti di leasing.

Art. 36

(Criteri particolari di calcolo della riserva sinistri per il ramo credito)

1. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga all'articolo 26 comma 4, ridurre l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero. Le eventuali anticipazioni devono essere considerate come pagamenti parziali di sinistri.
2. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui all'articolo 35 comma 1, lettera b, punto 2), nella valutazione della riserva sinistri le imprese possono tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole tipologie di rischio di cui all'articolo 35 comma 4, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purché affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati.

Art. 37

(Costituzione della riserva sinistri per il ramo cauzione e criteri particolari di calcolo)

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo cauzione di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, fatti salvi i principi generali di cui alle Sezioni I e II del presente Capo, costituiscono la riserva sinistri sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga all'articolo 26 comma 4, ridurre l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero.

Sezione V

Procedure e rilevazione dei dati

Art. 38

(Procedure)

1. Le imprese impartiscono adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri di cui all'articolo 26, comma 1, nel rispetto del principio di prudenza e dell'obiettività degli elementi valutativi desunti dall'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese secondo il principio del costo ultimo ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del decreto.

Art. 39

(Organizzazione e conservazione dei dati)

1. Le imprese dispongono di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri, nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve sinistri.
2. I sistemi di rilevazione dei dati di cui al comma 1 consentono di fornire evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralità di controparti, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse, nonché di un eventuale contenzioso in essere.
3. Le imprese conservano tra le proprie evidenze, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

CAPO III

Riserve di perequazione

Art. 40

(Definizione di riserve di perequazione)

1. Le imprese che esercitano l'attività assicurativa nei rami danni costituiscono, a norma di legge, riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

Art. 41

(Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito)

1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.
2. Le imprese, alla fine di ogni esercizio, aggiungono alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dall'articolo 42.
3. La riserva di perequazione di cui al comma 1 non può essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di valutazione.
4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, le imprese non operano l'accantonamento integrativo di cui al comma 2 e determinano la riserva di perequazione di cui al comma 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti dall'articolo 43.

Art. 42

(Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito)

1. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui all'articolo 41, comma 2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.
2. L'accantonamento di cui al comma 1, non può comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intendono il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione, relativi ai rischi delle assicurazioni dirette e indirette.

Art. 43

(Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito)

1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese utilizzano, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell'esercizio precedente.

Art. 44

(Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare)

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni costituiscono, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità, secondo le condizioni e le modalità fissate con il Regolamento di cui all'articolo 37, comma 7 del decreto, emanato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.

CAPO IV

Riserva di senescenza

Art. 45

(Definizione della riserva di senescenza)

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto.

Art. 46

(Costituzione della riserva di senescenza)

1. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza di cui all'articolo 45 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'età degli assicurati al momento della stipula del contratto.
2. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza in relazione ai contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza anche qualora, nel corso della durata contrattuale, possa variare, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività.
3. Le imprese determinano la riserva di senescenza in base ai criteri di cui all'articolo 47.

Art. 47

(Criteri di calcolo della riserva di senescenza)

1. Le imprese valutano la riserva di senescenza di cui all'articolo 45, in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate.
2. Le imprese valutano la riserva di senescenza, separatamente per ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita.
3. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2, le imprese, per i contratti a premio annuo possono determinare la riserva di senescenza per il rischio di malattia in modo forfetario, calcolandola in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 46, comma 1.
4. L'ISVAP, ai fini del calcolo della riserva di senescenza per il rischio di malattia con metodo forfetario può fissare, anche per singola impresa, una aliquota più elevata rispetto a quella prevista al comma 3 tenuto conto della prevedibile durata dei contratti, dell'età degli assicurati e delle basi tecniche adottate.
5. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

CAPO V

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

Art. 48

(Criteri di determinazione della Riserva per partecipazione agli utili e ristorni)

1. La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati.

TITOLO III

Adempimenti dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti

Art. 49

(Relazione tecnica sulla tariffa)

1. L'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa nell'ambito dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti, redige la relazione tecnica sulla tariffa, prevista dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui agli articoli 31 e 34 del decreto.
2. La relazione tecnica sulla tariffa di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato in conformità allo schema di cui all'allegato 2 del presente Regolamento e riporta l'esito delle valutazioni operate dall'attuario incaricato ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al comma 1.
3. L'attuario incaricato esprime nella relazione tecnica il proprio giudizio sulla tariffa.

Art. 50

(Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale)

1. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio, prevista dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto.
2. La relazione tecnica sulla riserve, di cui al comma 1, è redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato in conformità allo schema di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.
3. L'attuario incaricato redige una nota tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano, che l'impresa intende iscrivere nella relazione semestrale, nella quale riporta il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche, dandone adeguata illustrazione.

Art. 51

(Relazione in caso di cessazione dell'incarico)

1. L'attuario incaricato redige la relazione di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto anche nei casi in cui, cessi la propria attività in un'impresa, a seguito di fusione o scissione dell'impresa stessa.
2. In caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, l'attuario incaricato redige la relazione di cui all'articolo 31, comma 6 del decreto con riferimento al portafoglio trasferito.

TITOLO IV

Obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP

CAPO I

Obblighi di informativa sulle tariffe

dei rami responsabilità civile veicoli e natanti

Art. 52

(Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami responsabilità civile veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato)

1. Qualora l'attuario incaricato abbia espresso un giudizio negativo sulle ipotesi adottate dall'impresa per la costruzione di una tariffa, informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui all'articolo 49.
2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo sulla tariffa previste dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

CAPO II

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti

Art. 53

(Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti in capo all'attuario incaricato)

1. Qualora l'attuario incaricato non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza di cui all'articolo 37, comma 2 del decreto informa tempestivamente l'ISVAP trasmettendo copia della relazione tecnica di cui all'articolo 50, corredata delle specifiche motivazioni.
2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

CAPO III

Altri obblighi di informativa

Art. 54

(Libero accesso ai dati aziendali)

1. Qualora l'impresa non garantisca, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del decreto, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'ISVAP il permanere degli impedimenti rilevati.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

Disposizioni transitorie

Art. 55

(Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione)

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto, le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le imprese di cui al comma 1 iscrivono in bilancio le riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
3. Le imprese di cui al comma 1 valutano autonomamente la congruità delle riserve del lavoro indiretto, comunicate dalle imprese cedenti, affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.

Art. 56

(Riserve sinistri per i rami di responsabilità civile autoveicoli terrestri)

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 90 del decreto, si applicano ai fini delle individuazione dei *forfait* gestionaria e debitrice per la valutazioni della riserva sinistri le disposizioni di cui al Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2006 n. 2495.

Art. 57

(Riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali)

1. Fino all'emanazione del Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 37, comma 7 del decreto, per il calcolo delle riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n.705 del 19 novembre 1996.

Art. 58

(Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti)

1. Fino all'emanazione del Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, all'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 67 del 28 gennaio 2004 e alla circolare ISVAP n. 531 del 14 maggio 2004 ad eccezione delle Sezioni I e II.

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 59

(Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica)

1. Alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 60

(Abrogazioni)

1. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, secondo i termini stabiliti dall'articolo 62, sono abrogate:
 - a) la circolare ISVAP n. 531 del 14 maggio 2004 relativamente alle Sezioni I e II;
 - b) la circolare ISVAP n. 360 del 21 gennaio 1999 relativamente alle seguenti sezioni e paragrafi:
 - sezione A, paragrafi 1, 2, 4 e 5;
 - sezione A.1, paragrafi 1 e 2;
 - sezione A.1.1, lettera a), paragrafi 1, 2 e 3;

- sezione A.1.1, lettere b) e c);
 - sezioni A.1.2, A.1.3, A.2.1, A.2.2 e A.2.3;
 - c) il provvedimento ISVAP n. 1978 del 4 dicembre 2001.
2. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento.

Art. 61

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 62

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui al Titolo II e dell'articolo 50 si applicano a partire dalla redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2008.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 49 si applicano con riferimento alle tariffe la cui entrata in vigore è successiva al 1° giugno 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati al presente regolamento sono disponibili sul sito internete dell'Autorità all'indirizzo www.isvap.it nella sezione Normativa/Regolamenti

Regolamento n. 17 dell'11 marzo 2008 (G.U. del 17 marzo 2008 n. 65)

Regolamento concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principio di separazione)

CAPO II

Disposizioni statutarie delle imprese multiramo con sede in Italia

- Art. 5 (Informazioni da riportare nello statuto)

CAPO III

Contabilità delle imprese multiramo

- Art. 6 (Conti transitori analitici)
- Art. 7 (Costi e ricavi direttamente imputabili a ciascuna gestione)
- Art. 8 (Costi e ricavi comuni alle due gestioni)
- Art. 9 (Conto di collegamento)

CAPO IV

Margine di solvibilità disponibile delle imprese multiramo

- Art. 10 (Attribuzione di elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile delle imprese multiramo)
- Art. 11 (Trasferimento di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo delle imprese multiramo)

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 12 (Abrogazioni)
- Art. 13 (Pubblicazione)
- Art. 14 (Entrata in vigore)

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 11, comma 3, e 348, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "gestione danni": l'attività assicurativa nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

- c) “gestione vita”: l’attività assicurativa nei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) “impresa multiramo”:
- l’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che, in deroga all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, esercita congiuntamente l’assicurazione nei rami vita e danni, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in quanto a ciò autorizzata alla data del 15 marzo 1979 o che esercita congiuntamente l’assicurazione nei rami vita e nei soli rami danni infortuni e malattia;
 - la sede secondaria di impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzata all’esercizio congiunto dell’assicurazione nei rami vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nei rami danni infortuni e malattia, di cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;
- e) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione ovvero, per le società che abbiano adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, l’organo sociale corrispondente;

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina gli adempimenti connessi all’esercizio congiunto dei rami vita e danni da parte delle imprese multiramo.

Art. 4

(Principio di separazione)

1. Le imprese multiramo tengono distinti i singoli elementi patrimoniali dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto relativi alla gestione vita e alla gestione danni in modo che risulti possibile determinare, sulla base delle linee guida contenute nella delibera di cui al comma 4 e della relazione di cui al comma 6, l’appartenenza di ognuno di essi a ciascuna gestione.
2. Le imprese multiramo attribuiscono alla gestione vita e alla gestione danni i costi, i ricavi e gli elementi dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto in relazione ai fatti di natura economica o patrimoniale che interessano ciascuna gestione.
3. Le imprese multiramo adottano procedure e sistemi amministrativi e informatici idonei a garantire la separazione delle gestioni.
4. Le modalità di separazione delle gestioni vita e danni sono oggetto di una specifica delibera adottata dall’organo amministrativo. La delibera riporta almeno i seguenti elementi:
 - a) le linee guida per l’assegnazione degli elementi patrimoniali a ciascuna gestione;
 - b) le linee guida per le procedure di contabilizzazione, specificando le modalità di utilizzo dei conti transitori analitici e dei conti specifici di una gestione per rilevare fatti economici che interessano entrambe le gestioni;

- c) i criteri per la ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni. Tali criteri riflettono la misura in cui ciascuna gestione concorre a determinare le diverse tipologie di costo o di ricavo comune;
 - d) i criteri di utilizzo e di regolazione del conto di collegamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9.
5. Le imprese multiramo trasmettono all'ISVAP la delibera adottata ai sensi del comma 4 e le eventuali successive modifiche entro trenta giorni dalla relativa adozione.
6. Le imprese multiramo predispongono una relazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, da allegare al bilancio di esercizio che riporti:
- a) i parametri e le modalità di calcolo adottati per ciascuna tipologia di costo o di ricavo, ai fini della ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni, sulla base dei criteri fissati nella delibera di cui al comma 4, lettera c);
 - b) le modalità operative di utilizzo e di regolazione del conto di collegamento, sulla base dei criteri fissati nella delibera di cui al comma 4, lettera d).

CAPO II

Disposizioni statutarie delle imprese multiramo con sede in Italia

Art. 5

(Informazioni da riportare nello statuto)

1. Le imprese multiramo con sede legale nella Repubblica italiana indicano nello statuto l'importo relativo ai seguenti elementi di patrimonio netto, distintamente attribuito alla gestione vita e alla gestione danni:
 - a) il capitale sociale o il fondo di garanzia, per le mutue di assicurazione;
 - b) la riserva da sovrapprezzo di emissione;
 - c) le riserve di rivalutazione;
 - d) la riserva legale;
 - e) le riserve statutarie;
 - f) le riserve per azioni proprie e della controllante;
 - g) le altre riserve;
 - h) Sutili e perdite portati a nuovo.
2. La delibera di approvazione del bilancio di esercizio indica la destinazione delle variazioni di patrimonio netto agli elementi patrimoniali di cui al comma 1 relativi a ciascuna gestione vita e danni.
3. In occasione della variazione degli elementi di patrimonio netto di cui al comma 1, lettere a) e b), l'impresa aggiorna i relativi importi indicati nello statuto. L'aumento di capitale conseguente all'esercizio dei diritti di opzione riconosciuti a seguito dell'emissione di nuove azioni o di obbligazioni convertibili, è ripartito proporzionalmente all'incidenza di ciascuna gestione con riferimento alla voce di cui al comma 1, lettera a). Qualora l'impresa intenda adottare diversi criteri, ne dà adeguata illustrazione e motivazione nella delibera che approva il piano di emissione.

4. L'impresa, entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio, aggiorna nello statuto l'ammontare di tutti gli elementi di patrimonio netto nel caso in cui la somma delle variazioni degli elementi di cui al comma 1, lettere da c) ad h), riferiti ad una delle due gestioni ecceda per più del 10% l'ammontare degli elementi, relativi alla medesima gestione, indicati nell'ultimo statuto approvato.
5. In occasione di ogni modifica statutaria e, comunque ogni tre anni, l'impresa aggiorna tutti gli elementi patrimoniali, di cui al comma 1, indicati nello statuto.

CAPO III

Contabilità delle imprese multiramo

Art. 6

(Conti transitori analitici)

1. E' consentito alle imprese multiramo utilizzare conti transitori analitici riferiti all'intera gestione aziendale, nei quali rilevare le operazioni che si verificano nel corso dell'esercizio e che si riferiscono ai ricavi e ai costi relativi ad entrambe le gestioni.
2. Le imprese multiramo danno evidenza, mediante appositi conti, delle componenti reddituali delle due gestioni anche relative al conto non tecnico.

Art. 7

(Costi e ricavi direttamente imputabili a ciascuna gestione)

1. Le imprese multiramo, entro un mese dall'eventuale annotazione delle operazioni indivise nei conti transitori analitici di cui all'articolo 6 o nei conti specifici di una gestione, imputano in contabilità generale alla gestione cui si riferiscono le voci relative ai premi, ai pagamenti per sinistri, alle spese di acquisizione, agli oneri e proventi finanziari, ai costi del personale dedicato e, in genere, ai costi e ricavi direttamente imputabili.

Art. 8

(Costi e ricavi comuni alle due gestioni)

1. Alla chiusura del primo semestre e dell'esercizio, i costi e i ricavi comuni presenti nei conti transitori analitici o nei conti specifici di una gestione sono ripartiti e imputati alle voci di spese, di proventi e di oneri previsti rispettivamente per la gestione vita e per la gestione danni.
2. Le imprese multiramo imputano i costi e i ricavi comuni secondo i criteri di ripartizione definiti nella delibera di cui all'articolo 4, comma 4 e le modalità operative definite nella relazione di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 9

(Conto di collegamento)

1. Il conto di collegamento accoglie, in via temporanea, la contropartita dell'attribuzione alla gestione di pertinenza delle poste economiche o patrimoniali per le quali, nel rispetto delle linee guida e dei criteri fissati nella delibera di cui all'articolo 4, comma 4 e le modalità operative definite nella relazione di cui all'articolo 4, comma 6, non sia stato possibile, per loro natura, effettuare l'attribuzione in via immediata.
2. Il conto di collegamento ha carattere residuale e il relativo saldo è contenuto entro limiti trascurabili. In ogni caso, al termine di ciascun mese il saldo del conto di collegamento non può essere superiore al 20% dell'eccedenza del margine di solvibilità disponibile rispetto al margine di solvibilità richiesto per la gestione creditrice, riferita all'ultimo bilancio approvato e valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni, in base a disposizioni dell'ISVAP.
3. Le imprese multiramo procedono alla regolazione del saldo delle singole operazioni iscritte nel conto di collegamento in ciascun trimestre entro un mese dalla chiusura del trimestre stesso, attribuendo alla gestione creditrice investimenti o disponibilità liquide dell'altra gestione.

CAPO IV

Margine di solvibilità disponibile delle imprese multiramo

Art. 10

(Attribuzione di elementi costitutivi

del margine di solvibilità disponibile delle imprese multiramo)

1. Le imprese multiramo attribuiscono gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile secondo i criteri di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e le disposizioni del Titolo III, capo IV, del decreto.
2. Ai sensi degli articoli 348, comma 3, e 222, comma 5, del decreto, le imprese multiramo possono, previa autorizzazione dell'ISVAP, trasferire elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile da una gestione all'altra, nei limiti dell'eccedenza del margine di solvibilità disponibile rispetto al margine di solvibilità richiesto, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni, in base a disposizioni dell'ISVAP. Ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
3. Non è consentito il trasferimento degli elementi immateriali e degli elementi di cui all'articolo 44, commi 4 e 5, del decreto.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, le imprese multiramo presentano all'ISVAP un'istanza corredata dalla seguente documentazione:
 - a) nel caso di trasferimento degli elementi costitutivi del patrimonio netto, copia della delibera dell'assemblea straordinaria e dello statuto;
 - b) nel caso di trasferimento di altri elementi costitutivi, copia della delibera assunta dagli organi societari dell'impresa in base ai poteri previsti nello statuto o alle competenze delegate;
 - c) situazioni patrimoniali relative alle gestioni vita e danni, ante e post trasferimento, redatte con riferimento alla data di valutazione;
 - d) prospetti dimostrativi del margine di solvibilità relativi alle gestioni vita e danni, ante e post trasferimento, redatti con riferimento alla data di valutazione;
 - e) prospetti dimostrativi previsionali del margine di solvibilità relativi alle gestioni vita e danni, redatti con riferimento alla data di bilancio successiva;
 - f) l'elenco analitico degli investimenti o l'ammontare delle disponibilità liquide, da trasferire in misura pari agli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile eccedenti che si intende utilizzare per l'altra gestione, con indicazione del valore di iscrizione in contabilità e del valore corrente alla data di valutazione. Detti investimenti non devono essere vincolati a specifici impegni contrattuali;
 - g) qualora si intenda trasferire attivi utilizzati a copertura delle riserve tecniche, prospetti delle attività a copertura delle riserve tecniche delle gestioni vita e danni, ante e post trasferimento, redatti con riferimento alla data di valutazione.
5. La data di valutazione dell'operazione non può essere anteriore di oltre centoventi giorni alla data della delibera di cui al comma 4, lettere a) o b). La data di valutazione può riferirsi al termine dell'esercizio se il relativo bilancio è stato chiuso non oltre sei mesi prima della predetta delibera.
6. L'ISVAP, verificata la qualità degli attivi trasferiti e l'insussistenza di effetti negativi sulla solvibilità di una gestione o di pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative rispettivamente vita e danni, si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio del procedimento; il termine è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi ovvero richieda ulteriori informazioni e riprende a decorrere dalla data del completo riscontro da parte dell'impresa.

Art. 11

(Trasferimento di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo delle imprese multiramo)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, è consentito il trasferimento da una gestione all'altra di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo ai fini della regolazione del conto di collegamento.
2. Qualora non consegua alla regolazione del conto di collegamento, il trasferimento è consentito solo in via eccezionale e previa delibera dell'organo amministrativo, che illustri le motivazioni dell'operazione.

3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 può avere ad oggetto esclusivamente elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo diversi da quelli connaturati a ciascuna gestione o vincolati a specifici impegni contrattuali e non deve comportare effetti negativi sulla solvibilità di una gestione o pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative rispettivamente vita e danni.
4. I trasferimenti di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo effettuati ai sensi del comma 2 sono comunicati all'ISVAP entro un mese dalla fine di ciascun trimestre solare, allegando l'elenco analitico degli elementi trasferiti con l'indicazione della data del trasferimento, del valore contabile e del valore corrente alla data del trasferimento e, qualora l'elemento sia posto a copertura delle riserve tecniche, della classe di attività della gestione di provenienza e di quella di destinazione. Alla comunicazione sono allegate le delibere adottate ai sensi del comma 2.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il punto 3. *Proventi, oneri e spese delle Avvertenze generali* e il primo capoverso della sezione III Conto Non Tecnico relativi al paragrafo 3.2. Conto Economico del provvedimento ISVAP del 1° dicembre 1997 n. 735.

Art. 13

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le imprese multiramo si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, entro il 30 giugno 2008. La relazione di cui all'articolo 4, comma 6, è inviata a partire dal bilancio 2008.

3. Le imprese multiramo si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 5 in occasione della prima assemblea straordinaria successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. I criteri di ripartizione degli aumenti di capitale conseguenti all'esercizio dei diritti di opzione di cui all'articolo 5, comma 3, si applicano agli aumenti di capitale deliberati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.
4. Le imprese multiramo si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 a partire dal 1 ottobre 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Regolamento n. 18 del 12 marzo 2008 (S.O. n. 80 alla G.U. del 4 aprile 2008 n. 80)

Regolamento concernente la verifica della solvibilità corretta di cui al titolo XV (vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione), capo IV (verifica della solvibilità corretta) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private. Disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 e dell'accordo di coordinamento in materia di conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, Consob ed ISVAP il 30 marzo 2006.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

TENUTO CONTO dell'Accordo di Coordinamento in materia di identificazione e di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP in data 30 marzo 2006;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi per l'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati dei diversi conglomerati;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Impresa di partecipazione assicurativa)

TITOLO II

Calcolo di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 5 (Imprese tenute al calcolo)
- Art. 6 (Esonero dal calcolo della solvibilità corretta)

CAPO II

Metodi di calcolo

- Art. 7 (Metodi di calcolo della solvibilità corretta)
- Art. 8 (Metodo basato sul bilancio consolidato)
- Art. 9 (Metodo della deduzione e dell'aggregazione)
- Art. 10 (Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo)
- Art. 11 (Criteri di valutazione delle attività e delle passività)

CAPO III

Criteri applicativi del calcolo

- Art. 12 (Criterio di proporzionalità)
- Art. 13 (Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)
- Art. 14 (Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità)

- Art. 15 (Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)
- Art. 16 (Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità, prestiti subordinati e garanzie)
- Art. 17 (Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo)

CAPO IV

Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo

- Art. 18 (Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro)
- Art. 19 (Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)
- Art. 20 (Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie)
- Art. 21 (Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)
- Art. 22 (Inclusione delle imprese finanziarie)
- Art. 23 (Indisponibilità di informazioni)

CAPO V

Obblighi di informativa

- Art. 24 (Informativa di vigilanza sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)
- Art. 25 (Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)
- Art. 26 (Informativa di vigilanza sull'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta)
- Art. 27 (Informativa pubblica sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

TITOLO III

Verifica di solvibilità corretta dell'impresa controllante

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 28 (Imprese tenute alla verifica)
- Art. 29 (Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

CAPO II

Principi generali e metodi di calcolo

- Art. 30 (Metodi di calcolo)
- Art. 31 (Criteri applicativi del calcolo)

Art. 32 (Trattamento dell'impresa controllante)

Art. 33 (Indisponibilità di informazioni)

CAPO III

Obblighi di informativa

Art. 34 (Informativa di vigilanza sulla verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

Art. 35 (Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nella verifica di solvibilità)

Art. 36 (Informativa pubblica sulla verifica di solvibilità dell'impresa controllante)

TITOLO IV

Adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 37 (Imprese tenute al calcolo)

CAPO II

Metodi di calcolo

Art. 38 (Metodi di calcolo)

CAPO III

Obblighi di informativa

Art. 39 (Informativa di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario)

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 (Abrogazioni)

Art. 41 (Pubblicazione)

Art. 42 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati:

Allegato 1	Modello 1	Prospetto dimostrativo della solvibilità corretta: metodo dei conti consolidati
Allegato 2	Modello 2	Prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante: metodo dei conti consolidati
Allegato A	Allegato A (al Modello 1 o 2)	Dettaglio delle imprese controllate o partecipate o soggette a direzione unitaria
Allegato A bis	Allegato A bis (al Modello 1 o 2)	Applicazione dei filtri prudenziali: - schemi - istruzioni di compilazione
Allegato 3	Modello 3	Prospetto dimostrativo della solvibilità corretta: metodo della deduzione ed aggregazione
Allegato 4	Modello 4	Prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante: metodo della deduzione ed aggregazione
Allegato B	Allegato B (al Modello 3 o 4)	Dettaglio delle imprese controllate o partecipate o soggette a direzione unitaria
Allegato 7	Modello 7	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione
Allegato 8	Modello 8	Elementi costitutivi dell'impresa di partecipazione assicurativa intermedia
Allegato 9	Modello 9	Prospetto per l'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta
Allegato 10	Modello CF	Adeguatezza Patrimoniale dei conglomerati finanziari secondo il metodo del consolidamento contabile
Allegato 11	Modello PS (Allegato al Modello 1 o 2 o 3 o 4)	Riepilogo delle passività subordinate

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 217, comma 1, 218, comma 1 e 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
 - b) "filtri prudenziali": le correzioni da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS al fine di consentirne l'utilizzazione a fini prudenziali per il calcolo della situazione di solvibilità corretta e la verifica di solvibilità dell'impresa controllante;
 - c) "impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa": la società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, ovvero l'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto;
 - d) "impresa controllante": la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - e) "imprese del settore finanziario": enti creditizi ed enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 48/2006/CE o imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE;
 - f) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
 - g) "impresa di partecipazione assicurativa": una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se, secondo i criteri di cui all'articolo 4, le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;

- h) "impresa di riassicurazione": la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazioni, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
- i) "impresa partecipante": la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E' altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al Titolo I, Capo I, e Titolo II, Capo I:
 - a) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
 - b) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;
 - c) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;
 - d) alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.
2. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al Titolo II, Capo I, anche alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

Art. 4

(Impresa di partecipazione assicurativa)

1. Ai fini della qualificazione dell'impresa di partecipazione assicurativa definita nell'articolo 2, comma 1, lettera g), la condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione è soddisfatta se la sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale dei bilanci d'esercizio di queste ultime imprese rappresenta più del cinquanta per cento della sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale di tutte le imprese controllate dall'impresa di partecipazione.
2. A fini di cui al comma 1, l'ISVAP, considerata la struttura organizzativa, il peso o la tipologia delle attività svolte o i criteri contabili utilizzati nella redazione dei bilanci di esercizio, può, alternativamente:
 - a) chiedere di tener conto anche di altri parametri;
 - b) diminuire fino al quarantacinque per cento la soglia del cinquanta per cento;
 - c) richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma da redigere secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007 o di altra normativa equivalente, sulla base del quale calcolare il peso dell'attività assicurativa sul totale dei conti consolidati dell'impresa. Nel caso sia redatto un bilancio consolidato pro-forma secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007, si prende a riferimento il rapporto tra:
 - la somma del Totale Attività per la gestione danni e la gestione vita;
 - la voce Totale Attività ricavate dal prospetto "Stato Patrimoniale per settore di attività".
3. L'ISVAP dà tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2 alle imprese di assicurazione tenute al calcolo della situazione di solvibilità corretta ed alla verifica di solvibilità dell'impresa controllante di cui agli articoli 5 e 26.

TITOLO II

Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 5

(Imprese tenute al calcolo)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), effettuano il calcolo della situazione di solvibilità corretta secondo la disciplina prevista nel presente Titolo.
2. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle sedi secondarie di cui all'articolo 3, comma 2 che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno

Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione. A tal fine, alle sedi secondarie si applicano le disposizioni del decreto e del presente Regolamento in materia di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

3. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che siano imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.
4. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) le quali, a loro volta, sono controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo obbligo di calcolo.

Art. 6

(Esonero dal calcolo della solvibilità corretta)

1. L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 4, non si applica alle imprese di assicurazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel territorio della Repubblica;
 - b) l'impresa di assicurazione controllante soddisfa i requisiti di solvibilità corretta di cui al presente Regolamento;
 - c) l'impresa di cui all'articolo 5, comma 4, e le imprese di assicurazione da questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità richiesto;
 - d) l'impresa di cui all'articolo 5, comma 4, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità richiesto, dopo aver eliminato i valori delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si tiene conto ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta della impresa di assicurazione controllante.
2. Le sedi secondarie di cui all'articolo 3, comma 2, non sono tenute ad effettuare il calcolo di solvibilità corretta se esse sono già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del decreto.

CAPO II

Metodi di calcolo

Art. 7

(Metodi di calcolo della solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 che redigono il bilancio consolidato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8.
2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 che non redigono il bilancio consolidato, calcolano la situazione di solvibilità corretta in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 9.

3. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 5, che il calcolo della situazione di solvibilità corretta sia effettuato sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo di cui all'articolo 10. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le imprese controllate e partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 8

(Metodo basato sul bilancio consolidato)

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa controllante o partecipante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato è effettuato a partire dal bilancio consolidato da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo, di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo e di filtri prudenziali di cui al presente Titolo.
2. La situazione di solvibilità corretta è data dalla differenza tra:
 - a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati a partire dal bilancio consolidato
 - e
 - b) la somma:
 - b.1) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - b.2) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione.
3. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato sia inopportuna o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilità corretta, in considerazione, tra l'altro, della struttura del gruppo, delle modalità adottate nella redazione del bilancio consolidato ovvero della presenza di elementi costitutivi riconducibili agli azionisti di minoranza delle società controllate in misura tale da condizionare fortemente il calcolo della solvibilità corretta, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati ovvero richiedere l'adozione di uno dei metodi di cui agli articoli 9 e 10. In tali casi l'ISVAP comunica tempestivamente all'impresa le proprie determinazioni, indicandone le ragioni.
4. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione della disciplina dei filtri prudenziali da applicare al bilancio consolidato conduca a risultati insoddisfacenti sotto il profilo della vigilanza prudenziale, anche in relazione alle esenzioni dell'applicazione del meccanismo del cumulo delle plusvalenze ivi previste, può apportare correzioni agli elementi presi a base per il calcolo della solvibilità corretta.

Art. 9

(Metodo della deduzione e dell'aggregazione)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al presente Titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante calcolata secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione è data dalla differenza tra:
 - a) la somma:
 - a.1) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - a.2) della quota proporzionale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata
 - e
 - b) la somma:
 - b.1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata nell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - b.2) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - b.3) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, il valore contabile di cui al comma 1, lettera b.1), è pari al valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, gli importi di cui al comma 1, lettere a.2) e b.3) includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonché del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
3. Ai sensi dell'articolo 219, lettera e), del decreto, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilità corretta sia calcolata in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possono incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Art. 10

(Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al presente Titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante calcolata secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, è data dalla differenza tra:
 - a) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - b) la somma:
 - b.1) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - b.2) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
2. Ai sensi dell'articolo 219, lettera e), del decreto, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilità corretta sia calcolata in base al metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possono incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi, in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Art. 11

(Criteri di valutazione delle attività e delle passività)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di assicurazione sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 91/674/CEE, ed in particolare, per le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, in base alle disposizioni contenute nel decreto e nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

CAPO III

Criteri applicativi del calcolo

Art. 12

(Criterio di proporzionalità)

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate e partecipate.
2. Per quota proporzionale si intende la quota di capitale sottoscritta, detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta nel caso di applicazione dei metodi di cui agli articoli 9 e 10, ovvero la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 8.
3. In assenza di legami patrimoniali tra l'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta e l'impresa inclusa nel calcolo:
 - a) se l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, questo è effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata;
 - b) se l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta non ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, essa invia apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre dell'esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta. L'ISVAP fornisce istruzioni di dettaglio per la determinazione della quota proporzionale in base alla quale il calcolo deve essere effettuato.
4. Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata, tale deficienza è imputata per intero all'impresa controllante.

Art. 13

(Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, è eliminato il doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le imprese di assicurazione considerate ai fini di tale calcolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, se i metodi di cui agli articoli 8, 9 e 10 non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:
 - a) il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione controllate o partecipate;
 - b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa;

- c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione controllata o partecipata da detta impresa di assicurazione.

Art. 14

(Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante può includere le riserve di utili di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della 2002/83/CE e gli utili futuri di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2002/83/CE relativi ad un'impresa di assicurazione controllata o partecipata qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.
2. Le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione, di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono considerate ai fini del calcolo soltanto qualora incluse tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa controllata o partecipata.
3. Le quote di capitale sociale di cui al comma 2, qualora siano state sottoscritte, ma non versate dalla stessa impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono escluse dal calcolo medesimo.
4. Sono escluse dal calcolo di cui al comma 1 le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da imprese di assicurazione controllate o partecipate da detta impresa.
5. Sono escluse dal calcolo di cui al comma 1 le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da un'altra impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta.

Art. 15

(Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Se l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata, diversi da quelli di cui all'articolo 14, non sono effettivamente trasferibili all'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere considerati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta soltanto qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.
2. Nel caso in cui un'impresa controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta abbia sede legale in un altro Stato membro si applicano le disposizioni dell'articolo 207, comma 1, del decreto.

Art. 16

(Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità: prestiti subordinati e garanzie)

1. La somma degli elementi di cui agli articoli 14 e 15 non può superare l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
2. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione sono inclusi nel calcolo della situazione di solvibilità corretta per l'ammontare ammesso a copertura del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione emittente. I medesimi strumenti emessi da imprese del settore finanziario sono inclusi nel calcolo della situazione di solvibilità corretta qualora essi siano utilizzati per soddisfare il requisito di adeguatezza patrimoniale previsto dalla legislazione settoriale applicabile, nel limite da questa previsto.
3. L'impresa di assicurazione tenuta al calcolo della situazione di solvibilità corretta può includere i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione per un ammontare eccedente rispetto a quanto previsto al comma 2 al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) gli strumenti siano emessi da imprese di assicurazione, di riassicurazione o di partecipazione assicurativa ricomprese nel calcolo ed appartenenti al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
 - b) non sussistano ostacoli alla trasferibilità delle risorse rivenienti dall'emissione di tali strumenti finanziari nell'ambito delle imprese di cui alla lettera a).L'inclusione è consentita fino ad un ammontare massimo del cinquanta per cento della sommatoria dei margini di solvibilità disponibili o, se inferiore, dei margini di solvibilità richiesti delle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nel calcolo di solvibilità corretta. Nel caso di passività subordinate a scadenza fissa o a durata determinata il citato limite del cinquanta per cento è ridotto al venticinque per cento secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del decreto.
4. Per i fini di cui al comma 3, l'impresa di assicurazione tenuta al calcolo della situazione di solvibilità corretta, prima dell'emissione, effettua un'apposita comunicazione all'ISVAP includendo:
 - a) indicazioni sull'ammontare e sulle caratteristiche della passività subordinata;
 - b) indicazione dell'emittente della passività subordinata;
 - c) schema riepilogativo delle passività subordinate utilizzate nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, redatto secondo l'allegato 11;
 - d) indicazione dell'appartenenza dell'emittente della passività subordinata di cui si richiede l'inclusione al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
 - e) bozza di situazione di solvibilità corretta che include tali passività subordinate, da cui risulti che l'ammontare complessivo delle stesse – con evidenza distinta degli importi di cui al comma 2 e delle eccedenze di cui si richiede l'inclusione – rispetti i limiti di cui al comma 3, lettera a);
 - f) copia della documentazione che regola l'emissione, qualora tale documentazione non fosse già stata trasmessa all'ISVAP ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 45 del decreto.

5. Nei casi di cui al comma 3, il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni; entro detto termine l'ISVAP si pronuncia sulla sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate eccedenti l'ammontare previsto al comma 1 tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi o richieda ulteriori informazioni e chiarimenti; esso riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
6. Entro trenta giorni dall'emissione, le imprese trasmettono all'ISVAP la documentazione definitiva relativa alle passività emesse, qualora tale documentazione non sia già stata trasmessa all'ISVAP ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 45 del decreto.
7. Ai fini del comma 5, l'ISVAP valuta la richiesta tenendo conto:
 - a) dell'eventuale sussistenza di ostacoli alla trasferibilità delle risorse rivenienti dall'emissione di passività subordinate nell'ambito delle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa ricomprese nel calcolo della solvibilità corretta, avuto particolare riguardo all'appartenenza dell'impresa emittente al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
 - b) del rispetto delle condizioni per l'inclusione delle stesse passività subordinate tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile previste dall'articolo 45 e relative disposizioni di attuazione;
 - c) dell'ammontare complessivo di passività subordinate ammesse a copertura del margine di solvibilità corretto e della correlata sostenibilità finanziaria per il gruppo nel suo complesso.
8. L'ammontare di fidejussioni e garanzie rilasciate non può superare l'eccedenza di elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto. Non si computano nel citato ammontare le fidejussioni e garanzie rilasciate nell'interesse di imprese controllate che sono rappresentate da passività nel bilancio consolidato dell'impresa che calcola la situazione di solvibilità corretta.

Art. 17

(Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo)

1. Sono esclusi dal calcolo della situazione di solvibilità corretta delle imprese tenute al calcolo di solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 5, gli elementi costitutivi del margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra dette imprese e un'impresa di cui all'articolo 211, comma 1, del decreto.
2. Sono esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola il margine di solvibilità corretto, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, ovvero con questa soggetta a direzione unitaria.
3. Il finanziamento reciproco si realizza anche quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa controllata o partecipata o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che sotto qualsiasi forma detiene un elemento costitutivo del margine di solvibilità della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.

CAPO IV

Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo

Art. 18

(Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per tale impresa di riassicurazione è calcolato un margine di solvibilità richiesto teorico, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del decreto e relative disposizioni di attuazione.
2. Il margine di solvibilità richiesto teorico di cui al comma 1, relativo all'accettazione di affari nei rami vita, è calcolato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi secondo quanto previsto per il calcolo del margine di solvibilità delle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni dall'articolo 44, comma 1, del decreto e relative disposizioni di attuazione.
3. Sono ammessi a costituire il margine di solvibilità teorico i medesimi elementi previsti per le imprese di assicurazione dagli articoli 44 e 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione.
4. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato membro sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 91/674/CEE.
5. L'impresa di assicurazione di cui al comma 1 fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico calcolato per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Art. 19

(Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, per tale impresa di riassicurazione si considerano il requisito minimo di solvibilità e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo se in detto Stato essa è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività riassicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, nonché all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, sono comparabili con quelli previsti dalle citate direttive.

2. Se nello Stato terzo soltanto le imprese di assicurazione sono soggette agli obblighi di cui al comma 1, il requisito di solvibilità teorico relativo all'impresa di riassicurazione controllata o partecipata e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito teorico sono calcolati come se si trattasse di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata avente sede legale in detto Stato terzo.
3. L'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta fornisce evidenza della comparabilità di cui ai commi 1 e 2 indicando altresì i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. Tale evidenza è fornita in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.
4. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 20

(Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie)

1. Nel caso di calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo:
 - a) si considera un margine di solvibilità richiesto pari a zero;
 - b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità sono desumibili dagli articoli 44 e 45 del decreto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, devono essere considerate tutte le imprese di partecipazione assicurativa intermedie identificate secondo i criteri di cui all'articolo 4, ovunque abbiano sede le imprese da esse partecipate.
3. L'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna impresa di partecipazione assicurativa intermedia inclusa nel calcolo con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 3.

Art. 21

(Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, per tale impresa di assicurazione si considerano il requisito minimo di solvibilità e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo, se in detto Stato essa è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con

quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, nonché all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, sono comparabili con quelli previsti dalle citate direttive.

2. L'impresa di assicurazione fornisce evidenza della comparabilità di cui al comma 1, indicando i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. Tale evidenza è fornita in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.
3. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui al comma 1, ai fini dell'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta l'impresa di assicurazione avente sede in uno Stato terzo è considerata come un'impresa di assicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione. In tali casi, per ciascuna impresa di assicurazione avente sede in uno Stato terzo inclusa nel calcolo di solvibilità corretta, il margine di solvibilità teorico è calcolato in conformità al modello previsto dalle disposizioni di attuazione dei citati articoli 44 e 45 del decreto.

Art. 22

(Inclusione delle imprese del settore finanziario)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa del settore finanziario, per tale impresa si considerano il requisito di adeguatezza patrimoniale e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione settoriale ad essa applicabile, nel rispetto delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo di cui al Titolo II e III ed in conformità alle istruzioni di dettaglio fornite per la compilazione dell'allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 7.
2. In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie ai fini dell'inclusione del calcolo di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante deduce dagli elementi costitutivi del margine corretto la partecipazione nell'impresa del settore finanziario e gli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nell'impresa del settore finanziario controllata o partecipata.

Art. 23

(Indisponibilità di informazioni)

1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta è dedotto il valore contabile di dette imprese e degli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della Direttiva 73/239/CEE,

e all'articolo 18, paragrafo 3 della Direttiva 2002/83/CE detenuti nelle predette imprese. In tal caso nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all'indisponibilità delle informazioni necessarie per la verifica della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese del settore finanziario. In tal caso dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta è dedotto il valore contabile di dette imprese e degli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE.

CAPO V

Obblighi di informativa

Art. 24

(Informativa di vigilanza sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 1. Unitamente all'allegato 1 sono trasmessi l'allegato A, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del presente Titolo, e l'allegato A bis) che illustra le informazioni in materia di filtri prudenziali. Gli allegati 1, A e A bis) sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II e III del presente Titolo.
2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 3. Unitamente all'allegato 3 è trasmesso l'allegato B, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del presente Titolo. Gli allegati 3 e B sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II e III del presente Titolo.
3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per calcolare la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. L'ISVAP, in presenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, fornisce apposite istruzioni per effettuare il calcolo della situazione di solvibilità corretta sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo.

Art. 25

(Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)

1. Ai fini dell'articolo 18, comma 5, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 7 per ciascuna delle imprese di riassicurazione.
2. Ai fini dell'articolo 19, comma 4, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'articolo 20, comma 3, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 8 per ciascuna delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie.
4. Ai fini dell'articolo 21, comma 3, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 44 e 45 del decreto.
5. L'impresa di assicurazione, qualora si avvalga della possibilità di cui all'articolo 16, comma 3, fornisce evidenza del riepilogo dei prestiti subordinati utilizzati per la copertura del margine corretto, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 11. L'impresa di assicurazione fornisce inoltre un'informativa di dettaglio in merito al rispetto del limite di cui all'articolo 16, comma 8.
6. L'impresa di assicurazione trasmette all'ISVAP i prospetti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.
7. Le informazioni relative all'inclusione nel calcolo delle imprese del settore finanziario di cui all'articolo 22, sono fornite negli allegati A e B di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 secondo quanto indicato nelle relative istruzioni di compilazione.

Art. 26

(Informativa di vigilanza sull'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Ai sensi dell'articolo 6, l'esistenza delle condizioni per l'esonero dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità corretta è comunicata all'ISVAP mediante la trasmissione, unitamente al bilancio d'esercizio, di un prospetto redatto in conformità all'allegato 9.

Art. 27

(Informativa pubblica sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 illustrano nella nota integrativa al bilancio di esercizio la situazione di solvibilità corretta di cui al presente Titolo, indicando l'ammontare degli elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità.

TITOLO III

Verifica di solvibilità corretta dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, controllante l'impresa di assicurazione

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 28

(Imprese tenute alla verifica)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) effettuano la verifica di solvibilità corretta dell'impresa controllante seguendo la disciplina prevista nel presente Titolo.
2. La verifica della solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuata anche dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) in relazione all'impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa. A tal fine, si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) le disposizioni del decreto e del Regolamento in materia di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.

Art. 29

(Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

1. L'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28, controllata indirettamente attraverso un'altra impresa di assicurazione di cui allo stesso articolo, può non effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante se essa è già presa in considerazione nella verifica effettuata da quest'ultima impresa di assicurazione.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28 ed una o più imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica hanno la stessa impresa controllante, può essere trasmesso, da parte dell'impresa di assicurazione che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, un unico prospetto con evidenza della verifica della solvibilità della controllante redatto in base all'articolo 34, sempre che la verifica stessa abbia preso in considerazione tutte le imprese di assicurazione controllate.

3. Le imprese che non effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante ai sensi dei commi 1 e 2 informano tempestivamente l'ISVAP, indicando la denominazione sociale dell'impresa di assicurazione che effettua la verifica di solvibilità dell'impresa controllante.

CAPO II

Principi generali e metodi di calcolo

Art. 30

(Metodi di calcolo)

1. Ai fini del calcolo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 utilizzano il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8 qualora l'impresa controllante sia:
 - a) un'impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale nel territorio della Repubblica o un'impresa capogruppo del conglomerato a prevalente attività assicurativa o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica, che redige il bilancio consolidato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 ovvero che, sebbene non soggetta al predetto obbligo, redige il bilancio consolidato in conformità alla citata disposizione;
 - b) un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 91/674/CEE.
2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 diverse da quelle di cui al comma 1, per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante utilizzano il metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 9.
3. L'ISVAP può autorizzare l'utilizzo del metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8 anche per la verifica di solvibilità dell'impresa controllante effettuata dalle imprese di cui al comma 2. A tal fine, l'impresa di cui al comma 2 invia apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta dell'impresa controllante, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta.
4. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28, che la verifica della solvibilità della controllante sia effettuata sulla base del metodo della deduzione del margine minimo di cui all'articolo 10. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le controllate o partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 31

(Principi generali)

1. Per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante, si applicano le disposizioni in materia di metodi di calcolo, di criteri applicativi del calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al Titolo II, Capi II, III e IV, a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione, dell'impresa di assicurazione di uno Stato terzo o dell'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.

Art. 32

(Trattamento dell'impresa controllante)

1. Ai fini esclusivi della verifica della solvibilità corretta l'impresa controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta:
 - a) ad un margine di solvibilità richiesto pari a zero, se è un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;
 - b) ad un margine di solvibilità richiesto teorico determinato ai sensi dell'articolo 18 se è un'impresa di riassicurazione o ai sensi dell'articolo 19, se si tratta di un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) ad un margine di solvibilità richiesto determinato secondo i principi di cui all'articolo 20, se è un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
2. Gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa controllante sono considerati alle stesse condizioni fissate dagli articoli 44 e 45 del decreto, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 16.

Art. 33

(Indisponibilità di informazioni)

1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie relativamente ad un'impresa controllata o partecipata avente la sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo o ad un'impresa del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

CAPO III

Obblighi di informativa

Art. 34

(Informativa di vigilanza sulla verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 2. Unitamente all'allegato 2 sono trasmessi l'allegato A, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del Titolo II come richiamato dall'articolo 31, e l'allegato A bis) che illustra le informazioni in materia di filtri prudenziali. Gli allegati 2, A e A bis) sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II del presente Titolo.
2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 4. Unitamente all'allegato 4 è trasmesso l'allegato B, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo al Capo III del Titolo II come richiamato dall'articolo 31. Gli allegati 4 e B sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II del presente Titolo.
3. Le imprese di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. L'ISVAP, in presenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, fornisce apposite istruzioni per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo.
4. Unitamente agli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasmessi i bilanci dell'impresa controllante sulla base dei quali viene effettuata la verifica di solvibilità. L'ISVAP può chiedere la traduzione di tali bilanci in lingua italiana.
5. In deroga a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui all'articolo 28, comma 2, possono non trasmettere all'ISVAP il prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante e la documentazione ad esso allegata ai sensi del presente Titolo, qualora il prospetto dimostrativo e la relativa documentazione siano trasmessi all'ISVAP dall'impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa. In tal caso, le imprese di cui all'articolo 28, comma 2, comunicano tempestivamente all'ISVAP

tale circostanza e le imprese capogruppo del conglomerato trasmettono all'ISVAP il prospetto dimostrativo e la documentazione allegata unitamente alla documentazione di cui all'articolo 39, comma 3.

Art. 35

(Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)

1. Ai fini dell'articolo 18, comma 5, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa controllante aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 7 per ciascuna delle imprese di riassicurazione.
2. Ai fini dell'articolo 19, comma 4, come richiamato dall'articolo 31, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'articolo 20, comma 3, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 8 per ciascuna delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie.
4. Ai fini dell'articolo 21, comma 3, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 44 e 45 del decreto.
5. L'impresa di assicurazione, qualora si avvalga della possibilità di cui all'articolo 16, comma 3, fornisce evidenza del riepilogo dei prestiti subordinati utilizzati per la verifica di solvibilità dell'impresa controllante, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 11. L'impresa di assicurazione fornisce inoltre un'informativa di dettaglio in merito al rispetto del limite di cui all'articolo 16, comma 8.
6. Le informazioni relative all'inclusione nel calcolo delle imprese del settore finanziario di cui all'articolo 22 come richiamato dall'articolo 31, sono fornite negli allegati A e B di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, secondo quanto indicato nelle relative istruzioni di compilazione.
7. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 trasmettono all'ISVAP i prospetti di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 in allegato al prospetto dimostrativo della verifica della situazione di solvibilità dell'impresa controllante redatto secondo le disposizioni dell'articolo 34.

Art. 36

(Informativa pubblica sulla verifica della solvibilità corretta dell'impresa controllante)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 nella nota integrativa al proprio bilancio di esercizio forniscono informativa dell'eventuale risultato negativo della verifica di solvibilità effettuata in capo all'impresa controllante ai sensi del presente Titolo.

TITOLO IV

Adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 37

(Imprese tenute al calcolo)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) applicano le disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario seguendo la disciplina prevista nel presente Titolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 e dall'Accordo di coordinamento in materia di identificazione e di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP in data 30 marzo 2006.

CAPO II

Metodi di calcolo

Art. 38

(Metodi di calcolo)

1. Le imprese capogruppo dei conglomerati finanziari a prevalente attività assicurativa calcolano l'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario sulla base del metodo dei conti consolidati di cui all'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142.
2. In conformità all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, qualora si ravvisino elementi di specificità di un gruppo che possono rendere inadeguata l'applicazione del metodo del consolidamento, l'ISVAP, consultate tutte le Autorità Competenti Rilevanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ed il conglomerato stesso, individua i correttivi per i calcoli dell'adeguatezza patrimoniale effettuati secondo il metodo dei conti consolidati ovvero secondo una delle altre metodologie previste dal citato decreto. In particolare potranno essere adottati correttivi o metodi alternativi qualora non siano assicurati livelli soddisfacenti di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento ovvero qualora non sia verificata l'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del conglomerato.

CAPO III

Obblighi di informativa

Art. 39

(Informativa di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 38, comma 1, le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) utilizzano il prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario redatto in conformità all'allegato 10.
2. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) che sia un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica trasmette all'ISVAP il modello di cui al comma 1 contestualmente alla trasmissione del prospetto dimostrativo del calcolo del margine di solvibilità di cui all'articolo 24, comma 1.
3. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) che sia una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, trasmette all'ISVAP il modello di cui al comma 1 unitamente al bilancio consolidato in base all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - il Provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050;
 - il Provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340;
 - il Provvedimento ISVAP 8 maggio 2006, n. 2430.

Art. 41

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalle verifiche di solvibilità relative all'esercizio 2007.
3. In sede di prima applicazione, le imprese di assicurazione che si trovino nella condizione di non poter rispettare, per l'esercizio 2007, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 ne danno immediata informativa all'ISVAP, sottoponendo all'approvazione dello stesso un piano che indichi la tempistica e le modalità di adeguamento alla norma.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008 (S.O. n. 80 alla G.U. del 4 aprile 2008 n. 80)

Regolamento concernente il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo VI (Margine di solvibilità) e all'articolo 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II

Disposizioni per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

CAPO I

Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita

- Art. 4 (Determinazione del margine di solvibilità richiesto)
- Art. 5 (Meccanismo di indicizzazione)

CAPO II

Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni

- Art. 6 (Determinazione del margine di solvibilità richiesto)
- Art. 7 (Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi)
- Art. 8 (Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri)
- Art. 9 (Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente)
- Art. 10 (Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia)
- Art. 11 (Meccanismo di indicizzazione)

TITOLO III

Disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile

CAPO I

Elementi del margine disponibile

- Art. 12 (Margine di solvibilità disponibile)
- Art. 13 (Informativa sul margine di solvibilità)

CAPO II

Elementi utilizzabili con limitazioni nel margine di solvibilità disponibile

- Art. 14 (Passività subordinate)
- Art. 15 (Prestiti subordinati a scadenza fissa)
- Art. 16 (Prestiti subordinati a scadenza indeterminata)
- Art. 17 (Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari)
- Art. 18 (Operazioni di finanziamento o di rilascio di garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate)
- Art. 19 (Sottoscrizione reciproca di passività subordinate)
- Art. 20 (Riacquisto di proprie passività subordinate)
- Art. 21 (Clausole di revisione automatica del tasso di interesse)
- Art. 22 (Obblighi di informativa)

CAPO III

Elementi utilizzabili nel margine disponibile previa autorizzazione dell'ISVAP

- Art. 23 (Elementi da includere su autorizzazione)
- Art. 24 (Plusvalenze latenti)

TITOLO IV

Risanamento finanziario dell'impresa

Art. 25 (Contenuto del piano di risanamento finanziario)

TITOLO V

Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo

Art. 26 (Margine di solvibilità delle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo)

Art. 27 (Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica)

TITOLO VI

Disposizioni relative alla modulistica

Art. 28 (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità)

Art. 29 (Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità)

Art. 30 (Prospetto sulle plusvalenze latenti)

TITOLO VII

Disposizioni relative al rilascio di fidejussioni e garanzie

Art. 31 (Rilascio di fidejussioni e/o garanzie da parte di imprese di assicurazioni)

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 (Disposizioni transitorie)

Art. 33 (Abrogazioni)

Art. 34 (Pubblicazione)

Art. 35 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

Allegato 1	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita
Allegato 2	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni
Allegato 3	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità esercizio congiunto rami vita e danni
Allegato 4	Prospetto analitico delle plusvalenze latenti
Allegato 5	Prospetto sull'utilizzo dell'eccedenza del margine di solvibilità disponibile

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44, commi 1, 4 e 5, 45, comma 9, 50, comma 1, 223, comma 2, e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “assicurazioni complementari”: le assicurazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) “assicurazione contro i danni”: le assicurazioni di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) “assicurazione sulla vita”: le assicurazioni e le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) “capitale sotto rischio”: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell’assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;
 - e) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - f) “impresa di assicurazione”: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;g) “imprese del settore finanziario”: gli enti creditizi ed enti finanziari di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE o imprese di investimento ed enti finanziari di cui all’articolo 4, punto 1, della Direttiva 2004/39/CE e dell’articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE;
 - g) “margine di solvibilità disponibile”: il patrimonio dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
 - h) “margine di solvibilità richiesto”: l’ammontare minimo del patrimonio netto del quale l’impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto dal decreto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - i) “partecipazioni”: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
 - j) “principi contabili internazionali”: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

k) “rischio di investimento”: il rischio a carico dell’impresa, conseguente alla stipulazione di contratti inclusi nel ramo III di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto, che comprende almeno i seguenti profili di rischio:

1) rischio di “performance”, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: è il rischio che il valore degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all’ammontare minimo garantito;

2) rischio di “base”, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione del valore delle quote o degli attivi di un fondo ovvero in funzione dell’andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento: è il rischio che gli attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, non consentano di replicare l’andamento del valore delle quote o degli attivi ovvero dell’indice azionario o del diverso valore di riferimento e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate variabili in funzione di tale andamento;

3) rischio di “controparte”, connesso alla qualità dell’ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati, destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui trattasi: è il rischio che l’ente emittente o la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi.

TITOLO II

Disposizioni per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

CAPO I

Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita

Art. 4

(Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato, secondo i rami esercitati dall’impresa, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) per le assicurazioni di cui ai rami I e II dell’articolo 2, comma 1, del decreto il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:
 - 1) l’importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette ed alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell’ultimo esercizio tra l’importo

delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve. Qualora tale rapporto risulti inferiore all'85 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura dell'85 per cento;

2) l'importo pari allo 0,3 per cento dell'ammontare dei capitali sotto rischio non negativi, moltiplicato per il rapporto esistente per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione e l'importo dei capitali sotto rischio senza deduzione della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento. Per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata non superiore a tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma non superiore ai cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto l'importo del margine di solvibilità è calcolato sulla base delle disposizioni applicabili alle imprese che esercitano i rami danni, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, del decreto;

c) per l'assicurazione malattia e per il rischio di non autosufficienza di cui al ramo IV dell'articolo 2, comma 1, del decreto, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:

1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, calcolato ai sensi del comma 1, lettera a), numero 1);

2) il margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 7, 8, 9 e 10 .

La condizione di cui all'articolo 10, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo.

d) per le operazioni di capitalizzazione di cui al ramo V dell'articolo 2, comma 1, del decreto il margine di solvibilità è calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);

e) per le assicurazioni di cui al ramo III dell'articolo 2, comma 1, del decreto e per le operazioni di cui al ramo VI della stesso comma, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:

1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), qualora l'impresa assuma rischi di investimento. Le riserve prese a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota sono le riserve tecniche costituite a fronte delle prestazioni del contratto, comprensive della riserva aggiuntiva costituita ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto. Se la garanzia finanziaria è limitata alla sola componente caso morte o la prestazione è di importo non superiore ai caricamenti di acquisto presenti in tariffa, la riserva presa a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota è la sola riserva aggiuntiva costituita ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto. Sulla restante parte di riserva il margine è calcolato, a seconda dei casi, come indicato ai successivi punti 2) e 3);

2) l'importo pari all'1 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni;

3) l'importo pari al 25 per cento della somma del valore netto delle "altre spese di amministrazione" e delle "provvigioni di incasso" dell'ultimo esercizio qualora

l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni;

4) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità l'importo pari allo 0,3 per cento dei capitali sotto rischio non negativi eventualmente ridotto come indicato al comma 1, lettera a), numero 2.

Art. 5

(Meccanismo di indicizzazione)

1. L'importo in euro del valore minimo della quota di garanzia stabilito dall'articolo 46, comma 2, del decreto è rivisto annualmente dalla Commissione Europea, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
2. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto.
3. Gli importi sono adeguati aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso al multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

CAPO II

Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni

Art. 6

(Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

1. Il margine di solvibilità è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per gli ultimi tre esercizi.
2. Nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, in materia di assicurazione malattia, l'ammontare del margine è almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1.

Art. 7

(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi)

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:
 - a) si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati nell'ultimo esercizio come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti nella relativa voce dello schema di conto

economico. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del 50 per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11, 12 e 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto;

- b) l'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a cinquantatre milioni e centomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare;
- c) il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento, sulla seconda quota il 16 per cento e sommando i due importi così ottenuti. L'ammontare che ne risulta è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati ed a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 8

(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri)

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:
 - a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette nel corso degli ultimi tre esercizi, si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite alla fine dell'ultimo esercizio, per le assicurazioni dirette e per i rischi accettati in riassicurazione;
 - b) dall'importo così ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato sia per le assicurazioni dirette che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato;
 - c) agli effetti del calcolo di cui alle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11, 12 e 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.
2. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 6, dell'ammontare ottenuto in base al comma 1 è ripartita in due quote, la prima fino a trentasette milioni e duecentomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.
3. Il margine di solvibilità è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e sommando gli importi così ottenuti. L'ammontare che ne deriva è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli

ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

4. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo 18 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.

Art. 9

(Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente)

1. Nel caso in cui il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio, determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, risulti inferiore a quello dell'esercizio precedente, il margine richiesto dell'esercizio è pari almeno all'ammontare del margine di solvibilità dell'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio e quello delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del predetto rapporto, che non può essere superiore a uno, le riserve sinistri sono calcolate al netto della riassicurazione. In ogni caso il margine di solvibilità richiesto non può essere inferiore alla misura effettivamente determinata nell'esercizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

Art. 10

(Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia)

1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 7 e 8, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri, sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:
 - a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;
 - b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;
 - c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;
 - d) sia escluso il diritto per l'assicuratore di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;
 - e) sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.
2. Quando l'assicurazione malattia sia gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

Art. 11

(Meccanismo di indicizzazione)

1. Gli importi in euro stabiliti dagli articoli 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, e quello del valore minimo della quota di garanzia stabilito dall'articolo 46, comma 3, del decreto, sono rivisti annualmente dalla Commissione Europea, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
2. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto.
3. Gli importi devono essere adeguati aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso al multiplo di euro 100.000. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

TITOLO III

Disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile

CAPO I

Elementi del margine disponibile

Art. 12

(Margine di solvibilità disponibile)

1. Le imprese dispongono costantemente, nel corso di ciascun esercizio, degli elementi del margine disponibile in misura non inferiore al margine richiesto determinato sulla base dell'ultimo esercizio.
2. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione che esercitano i rami vita, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto, al netto degli elementi immateriali riportati nella macroclasse B, punti 2, 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale relativo alla gestione vita e dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale. Per gli attivi di cui al punto 1 della medesima macroclasse B, l'impresa non tiene conto dell'importo eccedente il massimo consentito, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b).
3. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione che esercitano i rami danni, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto, senza tener conto degli elementi immateriali riportati alla macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale della gestione danni, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, nonché del 40 per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare, delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B.

4. Possono essere altresì compresi nel margine disponibile gli elementi di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo. Gli elementi di cui al comma 4 del predetto articolo 44 sono inclusi nel margine disponibile, in via transitoria e previa autorizzazione dell'ISVAP, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo III del presente Titolo.
5. Dal margine disponibile è in ogni caso dedotto il valore delle azioni proprie e di quelle della controllante nonché l'importo dell'utile distribuito o da distribuire ai soci.
6. Le imprese di assicurazione che detengono partecipazioni in imprese del settore finanziario che:
 - a) non sono soggette a vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, ai sensi del Titolo XV, capo IV, del decreto e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto non sono controllanti né partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
 - b) oppure non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

nel calcolo del margine disponibile tengono conto delle partecipazioni e degli altri strumenti di cui agli articoli 9, 10 e 64, paragrafo 3, della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nelle predette imprese del settore finanziario.

7. L'ISVAP può disporre che l'impresa deduca dagli elementi del margine disponibile ulteriori attivi rispetto a quelli di cui ai commi 2 e 3 qualora evidenzino un andamento tale da poter arrecare pregiudizio alla solvibilità anche prospettica dell'impresa.

Art. 13

(Informativa sul margine di solvibilità)

1. Le imprese riportano nella relazione semestrale la stima del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio e degli elementi costitutivi del margine disponibile, distintamente per la gestione danni e vita, determinata in base all'andamento economico nel semestre di riferimento e delle altre informazioni in possesso dell'impresa.

CAPO II

Elementi utilizzabili con limitazioni nel margine di solvibilità disponibile

Art. 14

(Passività subordinate)

1. Le passività subordinate, rappresentate dai prestiti subordinati, dai titoli a durata indeterminata e da altri strumenti finanziari, emesse dall'impresa di assicurazione possono

essere incluse nel margine di solvibilità disponibile per le sole somme effettivamente versate, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 del decreto e delle disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 15

(Prestiti subordinati a scadenza fissa)

1. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto, i prestiti per i quali è stabilita contrattualmente una scadenza possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile fino all'ammontare complessivo del 25 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto. Nel predetto limite sono comprese le azioni preferenziali cumulative di durata determinata incluse nel margine disponibile.
2. Almeno un anno prima della data di scadenza del prestito, l'impresa comunica all'ISVAP il piano di rimborso di cui all'articolo 45, comma 3, indicando gli elementi del margine disponibile sostitutivi del prestito, avuto anche riguardo alle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale è prevista l'estinzione del prestito, e le modalità con le quali intende garantire la copertura delle riserve tecniche, anche con riferimento ai prevedibili impegni relativi all'esercizio di estinzione del prestito stesso. L'ISVAP approva il piano entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
3. L'obbligo di presentazione del piano di cui al comma 2 non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente in misura pari ad almeno un quinto all'anno, nel corso dei cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei ovvero abbia realizzato un diverso piano di ammortamento che produca effetti analoghi. In ogni caso l'impresa comunica preventivamente all'ISVAP il piano di ammortamento che intende adottare.
4. Il rimborso anticipato dei prestiti è sottoposto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto, alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'ISVAP richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 16

(Prestiti subordinati a scadenza indeterminata)

1. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto, i prestiti per i quali non è stabilita contrattualmente una scadenza sono considerati unitamente alle azioni preferenziali cumulative ed alle altre passività subordinate, ai fini della copertura del margine di solvibilità, fino all'ammontare del 50 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il margine di

- solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto.
2. Nel caso di esercizio del preavviso di rimborso del prestito da parte dell'impresa emittente, il piano che la stessa trasmette all'ISVAP ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 7, del decreto, reca le indicazioni minime di cui all'articolo 15, comma 2 ed è soggetto all'approvazione dell'ISVAP ai sensi della medesima disposizione. Nel caso in cui non ricorra l'obbligo di presentazione del piano, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto, le imprese si attengono a quanto disposto dall'articolo 15, comma 3. Il rimborso del prestito può avvenire decorsi cinque anni dalla data di esercizio del preavviso ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d), del decreto.
 3. Il rimborso anticipato dei prestiti ai sensi dell'articolo 45, comma 5 del decreto, è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'ISVAP richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 2. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
 4. Nel caso di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato il prestito, per la parte a cui si riferisca il rimborso, è classificato tra i prestiti subordinati aventi una scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilità fino al limite del 25 per cento del minor valore tra il margine posseduto dall'impresa ed il margine di solvibilità richiesto. Alla data di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato, l'impresa per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilità derivanti dalla riduzione stessa.

Art. 17

(Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari)

1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), del decreto possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile fino al limite massimo del 50 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Il limite di cui al presente comma è da assumere per il totale di detti titoli, strumenti finanziari, azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui agli articoli 15 e 16 in relazione alle sole somme effettivamente versate.
2. Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, del decreto. Con riguardo alle predette condizioni le imprese si attengono alle seguenti disposizioni:

- a) in relazione alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera b) del decreto, per i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque ipotesi di rimborso, anche a scadenza, totale o parziale necessita della preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Detta previsione è riportata in apposita clausola del contratto e, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, sui titoli rappresentativi del prestito. La richiesta di autorizzazione è presentata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data di rimborso ed è accompagnata da idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006;
- b) in relazione alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera c) del decreto, nel documento che regola l'emissione è riportata espressamente la possibilità di differire il pagamento degli interessi qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità richiesto ai sensi di legge. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. In ogni caso il differimento nella corresponsione di interessi non modifica il diritto del creditore alla remunerazione del titolo. Gli interessi maturati e non corrisposti dovuti dall'impresa non possono essere considerati nella determinazione dell'ammontare del prestito computato a copertura del margine di solvibilità disponibile. La nota integrativa illustra in modo adeguato, fino all'avvenuto pagamento, l'eventuale verificarsi della condizione di differimento della corresponsione degli interessi;
- c) in relazione alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera e) del decreto, nel documento che regola l'emissione del prestito è inserita la clausola di assorbimento delle perdite. Tale clausola prevede che le perdite registrate dall'impresa sono assorbite in via definitiva o temporanea dal debito nei confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. La clausola è operativa nell'ipotesi in cui dal bilancio dell'impresa emerga una perdita complessiva, considerati quindi anche gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo, che determini, tenuto conto delle eventuali riserve patrimoniali, una riduzione del margine di solvibilità disponibile rispetto a quello richiesto ai sensi di legge. Resta in ogni caso salva la facoltà degli azionisti di procedere all'assorbimento integrale della perdita medesima mediante interventi sul capitale sociale almeno fino a concorrenza del margine di solvibilità richiesto. In nota integrativa l'impresa emittente illustra in modo adeguato l'operazione di assorbimento delle perdite posta in essere con l'indicazione, in dettaglio, del presupposto e dell'eventuale carattere definitivo dell'assorbimento stesso in virtù di quanto riportato nel documento che disciplina l'emissione del prestito. In caso di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresì nella nota integrativa di ciascun esercizio che le passività subordinate, ricorrendone i presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.

Art. 18

(Operazioni di finanziamento o di rilascio di garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate)

1. Qualora l'impresa di assicurazione emittente, anche tramite imprese controllate ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto, effettui operazioni di finanziamento, o rilasci garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate, e tali operazioni per le loro caratteristiche effettive configurino atti coordinati, in relazione al profilo contrattuale, alle modalità di realizzazione ed al momento delle operazioni, ai fini dell'inserimento nel margine di solvibilità le passività subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati o delle garanzie rilasciate.

Art. 19

(Sottoscrizione reciproca di passività subordinate)

1. Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative, sottoscritti e versati reciprocamente con altra impresa anche non assicurativa, l'inclusione negli elementi del margine di solvibilità disponibile avviene al netto delle somme versate reciprocamente.

Art. 20

(Riacquisto di proprie passività subordinate)

1. L'impresa di assicurazione emittente può procedere al riacquisto di quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative in misura non superiore ad un decimo del valore originario di ciascuna emissione.
2. Al riacquisto in misura superiore al limite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso anticipato contenute nell'articolo 45 del decreto e negli articoli 15 e 16.
3. Le quote di proprie passività di cui al comma 1 incluse, anche solo transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente non possono considerarsi in ogni caso nel computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 21

(Clausole di revisione automatica del tasso di interesse)

1. I documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di interesse (cd. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima

di cinque anni dall'emissione stessa e che l'ammontare dello *step-up* sia inferiore a 100 punti base. Con riguardo ai prestiti a tasso variabile l'ammontare dello *step up* è riferito allo *spread* originariamente previsto nelle condizioni del prestito.

Art. 22

(Obblighi di informativa)

1. L'emissione di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari è preventivamente comunicata all'ISVAP, allegando copia della documentazione che regola l'emissione stessa. L'impresa trasmette all'ISVAP eventuali successive modifiche alla documentazione già inviata.
2. La comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'ISVAP la valutazione della effettiva portata degli impegni che l'impresa di assicurazione intende assumere e della sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passività subordinate nel margine disponibile. L'ISVAP può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del margine disponibile delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte dell'impresa emittente, sull'onerosità dell'operazione anche tenuto conto della durata della stessa.
3. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso; entro detto termine l'ISVAP si pronuncia circa la sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate nel margine disponibile. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi, richieda ulteriori informazioni sull'operazione o modifiche alla documentazione concernente l'emissione e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.
4. Entro trenta giorni dall'emissione, le imprese trasmettono all'ISVAP la documentazione definitiva relativa alle passività emesse.
5. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP ogni variazione che intende apportare alla documentazione concernente l'emissione su cui l'ISVAP si è pronunciato ai sensi del comma 3. L'ISVAP autorizza, con provvedimento, la modifica della documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

CAPO III

Elementi utilizzabili nel margine disponibile previa autorizzazione dell' ISVAP

Art. 23

(Elementi patrimoniali da includere su autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da documentazione di supporto, l'ISVAP può autorizzare, qualora non sussista pregiudizio per la solvibilità dell'impresa, a comprendere in via transitoria nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, per le imprese vita gli ulteriori elementi di cui ai punti a), b), c), e d) e per le imprese danni gli ulteriori elementi di cui ai punti c) e d):
 - a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri, al netto della parte rilevata che origina dalle plusvalenze nette di cui alla lettera c), si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a sei. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività dei rami I, II, III e IV di cui all'articolo 2, comma 1, ed in quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto. L'impresa presenta unitamente alla richiesta, ai sensi dell'articolo 340, comma 2, del decreto, una relazione dell'attuario incaricato di cui all'art. 31 del decreto che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri alla scadenza del periodo transitorio;
 - b) la differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti, e l'importo della corrispondente differenza tra la riserva matematica relativa agli affari assunti e quelli ceduti, determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa presenta una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 31 del decreto, attestante i criteri e le modalità di calcolo dell'importo che intende utilizzare.
 - c) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza, per le imprese vita e per le imprese danni, rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, nel rispetto di quanto disposto all' articolo 24.

- d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il 50 per cento, sino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.
2. L'impresa presenta all'ISVAP richiesta motivata corredata dalla prescritta documentazione. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta dalla data di avvio dello stesso; il termine è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi ovvero richieda ulteriori informazioni e riprende a decorrere dalla data del completo riscontro da parte dell'impresa.

Art. 24

(Plusvalenze latenti)

1. L'impresa può destinare nel margine disponibile, previa autorizzazione dell'ISVAP, le plusvalenze latente nette relative a tutti gli investimenti, nei limiti di cui all'articolo 23 e a condizione che esse non abbiano carattere eccezionale. Le plusvalenze nette su strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, con esclusione di quelli emessi da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità aventi sede legale in uno Stato U.E, sono ammesse nel limite del 30 per cento del loro ammontare complessivo.
2. Ai fini della inclusione di cui al comma 1, le plusvalenze sono determinate, al netto dei prevedibili effetti della fiscalità differita, confrontando il valore contabile o di bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi.
3. Il valore corrente degli investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi.
4. Il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
5. Il valore corrente dei beni immobili è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e delle relative disposizioni di attuazione.
6. Le plusvalenze nette possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile a condizione che, alla data di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, non siano intervenuti sensibili decrementi nel valore corrente degli investimenti.
7. L'impresa presenta all'ISVAP richiesta motivata di autorizzazione all'inclusione delle plusvalenze nette, corredata dal dettaglio analitico delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui si è tenuto conto, determinate sulla base del modello di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.
8. Le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita indicano altresì nella richiesta di cui al comma 7 gli impegni prevedibili verso gli assicurati, allegando una nota dell'attuario incaricato di cui all'articolo 31 del decreto, attestante le modalità di determinazione degli impegni prevedibili stessi di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione delle plusvalenze nette.

TITOLO IV

Risanamento finanziario dell'impresa

Art. 25

(Contenuto del piano di risanamento finanziario)

1. L'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione la presentazione di un piano finanziario qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto.
2. Il piano contiene in relazione ai tre esercizi successivi:
 - a) il conto economico previsionale per ciascuno dei tre esercizi;
 - b) le previsioni relative alla raccolta dei premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri, alle riserve tecniche ed agli effetti della riassicurazione riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami, con evidenza dei criteri seguiti per la loro formulazione;
 - c) lo stato patrimoniale previsionale per ciascuno dei tre esercizi;
 - d) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;
 - e) i prevedibili mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;
 - f) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative che si prevedono di adottare nei rami esercitati.
3. Al piano di risanamento finanziario l'impresa allega una dettagliata relazione illustrativa degli interventi che verranno posti in essere al fine di rimuovere la situazione di deterioramento finanziario, approvata dall'organo amministrativo.
4. Le previsioni relative agli impegni tecnici dei rami vita e del ramo r. c. auto, riportate nel piano di risanamento finanziario, recano il giudizio dell'attuario incaricato. L'attuario descrive analiticamente ed esprime il proprio giudizio circa le ipotesi tecniche adottate dall'impresa nella formulazione del piano.
5. L'ISVAP, in relazione a specifiche esigenze informative, può richiedere alle imprese informazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1.

TITOLO V

Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo

Art. 26

(Margine di solvibilità delle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo)

1. Alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto nonché le disposizioni di cui al presente Regolamento, avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria sul territorio della Repubblica.
2. Il margine disponibile è costituito dal patrimonio netto della sede secondaria libero da qualsiasi impegno prevedibile e risultante dal bilancio della stessa.
3. Le attività corrispondenti al margine disponibile sono localizzate nel territorio della Repubblica fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia; le attività eccedenti possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

Art. 27

(Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica)

1. Alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica, che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni, non si applica la disposizione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto.

TITOLO VI

Disposizioni relative alla modulistica

Art. 28

(Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità)

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto aventi sede legale nel territorio della Repubblica, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato I al presente Regolamento. Le imprese di cui all'articolo 12, comma 6, compilano l'Allegato 4 all'Allegato I.

2. Le imprese che esercitano le assicurazioni contro i danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto aventi sede legale nel territorio della Repubblica, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II al presente Regolamento. Le imprese di cui all'articolo 12, comma 6, compilano l'Allegato 3 all'Allegato II.
3. Le sedi secondarie imprese con sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto utilizzano il modello di cui all'Allegato I o II avuto riguardo all'attività svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 29

(Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità)

1. Le imprese che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni di cui all'articolo 348 del decreto, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilità conforme al modello di cui all'Allegato III al presente Regolamento.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni in Italia allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo aggiuntivo di cui al comma 1.

Art. 30

(Prospetto sulle plusvalenze latenti)

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione all'ISVAP di cui all'articolo 24, comma 7, le imprese compilano il modello di cui all'Allegato IV al presente Regolamento.

TITOLO VII

Disposizioni relative al rilascio di fideiussioni e garanzie

Art. 31

(Rilascio di fideiussioni o garanzie da parte di imprese di assicurazioni)

1. Le imprese di assicurazione non possono prestare fideiussioni o garanzie, comunque denominate, al di fuori di quanto consentito nell'ambito dell'esercizio del ramo cauzione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.
2. Il rilascio di fideiussioni o garanzie è consentito, ai sensi dell'articolo 11 del decreto, soltanto a condizione che non assuma carattere di sistematicità tale da configurare esercizio di

attività d'impresa e sia effettuato nell'interesse di un'impresa controllata, direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione.

3. Relativamente alle fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione appartenenti al gruppo assicurativo come definito dalle disposizioni attuative del Titolo VII, Capo IV del decreto, le imprese di assicurazione valutano, all'atto del rilascio della fideiussione o garanzia e costantemente fino alla scadenza della stessa, il rischio di escussione, tenendo conto, tra l'altro, della natura dell'attività svolta dall'impresa garantita, del rapporto di controllo con questa esistente e di eventuali adeguate controgaranzie. La misura dell'impegno, così determinata, deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'ISVAP.
4. L'esposizione nominale complessiva assunta con fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione non appartenenti al gruppo assicurativo come definito dalle disposizioni attuative del Titolo VII, Capo IV del decreto, al netto degli eventuali importi adeguatamente controgarantiti, deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'ISVAP.
5. Sono considerati adeguatamente controgarantiti i soli importi assistiti da controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti o controllate dall'impresa di assicurazione o controllate dalla medesima controllante dell'impresa stessa.
6. Le imprese di assicurazione valutano periodicamente la necessità di costituire o incrementare un fondo rischi a fronte delle garanzie rilasciate, nel caso in cui sussista per l'impresa il rischio di escussione della garanzia.
7. Al rilascio di fideiussioni e garanzie di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo attuative del Titolo XV, Capo III del decreto.
8. Le imprese inviano all'ISVAP annualmente, unitamente al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, il modello di cui all'Allegato V al presente Regolamento.
9. Il rilascio di garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie, di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, continua ad essere disciplinato dal Provvedimento ISVAP del 29 dicembre 1997 n. 761. Il relativo impegno è riportato nel modello di cui al comma 8.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese di assicurazione che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, determinano le basi di calcolo del margine richiesto e gli elementi

del margine disponibile in conformità al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione. A tal fine, i riferimenti al bilancio di cui agli articoli 17, comma 2, lettera c), 24, comma 2, 26, comma 2 si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza.

2. Le imprese di cui al comma 1 illustrano in nota integrativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le principali differenze, in termini di importi e di criteri, tra gli elementi del margine disponibile ed i componenti del patrimonio netto iscritto nel bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali.

Art. 33

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - il Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322;
 - il Provvedimento ISVAP 30 marzo 2006, n. 2415;
 - il paragrafo "Costituzione del margine di solvibilità per i contratti di ramo III" di cui alla circolare ISVAP del 24 luglio 2001 n. 451;
 - i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.3. e 8 della circolare ISVAP 27 febbraio 1989, n. 110.

Art. 34

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento relative al calcolo del margine di solvibilità si applicano a partire dal calcolo relativo all'esercizio 2007.
3. In sede di prima applicazione, le imprese di assicurazione che si trovino nella condizione di non poter rispettare, per l'esercizio 2007, le disposizioni di cui al Titolo VII ne danno immediata informativa all'ISVAP, sottoponendo all'approvazione dello stesso un piano che indichi la tempistica e le modalità di adeguamento alle disposizioni.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 (S.O. n. 80 alla G.U. del 4 aprile 2008 n. 80)

Regolamento recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II

Sistema dei controlli interni

Sezione I

Principi generali

- Art. 4 (Obiettivi del sistema dei controlli interni)

Sezione II

Ruolo degli organi sociali

- Art. 5 (Organo amministrativo)
- Art. 6 (Comitato per il controllo interno)
- Art. 7 (Alta direzione)
- Art. 8 (Organo di controllo)
- Art. 9 (Formalizzazione degli atti)

Sezione III

Componenti del sistema dei controlli interni

- Art. 10 (Cultura del controllo interno)
- Art. 11 (Attività di controllo e separazione dei compiti)
- Art. 12 (Flussi informativi e canali di comunicazione)
- Art. 13 (Funzione per la produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare)
- Art. 14 (Sistemi informatici)

CAPO III

Revisione interna

- Art. 15 (Funzione di revisione interna)
- Art. 16 (Esternalizzazione della funzione di revisione interna)
- Art. 17 (Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo)

CAPO IV

Gestione dei rischi

- Art. 18 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi)
- Art. 19 (Individuazione e valutazione dei rischi)
- Art. 20 (Stress test)
- Art. 21 (Funzione di risk management)

CAPO V

Funzione di compliance

- Art. 22 (Obiettivi della verifica di conformità alle norme)
- Art. 23 (Funzione di compliance)

- Art. 24 (Responsabile della funzione di compliance)
- Art. 25 (Esternalizzazione della funzione di compliance)

CAPO VI

Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

- Art. 26 (Ruolo della capogruppo)
- Art. 27 (Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo)

CAPO VII

Obblighi di comunicazione all'ISVAP

- Art. 28 (Comunicazioni all'ISVAP)

CAPO VIII

Disposizioni in materia di esternalizzazione

Sezione I

Condizioni per l'esternalizzazione di attività

- Art. 29 (Esternalizzazione di attività)
- Art. 30 (Esternalizzazione di attività essenziali o importanti)
- Art. 31 (Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori)
- Art. 32 (Contratto di esternalizzazione)
- Art. 33 (Controllo sulle attività esternalizzate)
- Art. 34 (Poteri di intervento dell'ISVAP)

Sezione II

Obblighi di comunicazione all'ISVAP

- Art. 35 (Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti)
- Art. 36 (Esternalizzazione della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance)
- Art. 37 (Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attività)

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 (Disposizioni transitorie)

Art. 39 (Abrogazione di norme)

Art. 40 (Pubblicazione)

Art. 41 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

Allegato 1	Modello di comunicazione per la esternalizzazione di attività essenziali o importanti
Allegato 2	Prospetto di comunicazione per l'esternalizzazione di attività diverse da quelle essenziali o importanti
Allegato 3	Prospetto riepilogativo dei contratti di esternalizzazione in vigore

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 87, comma 1, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “alta direzione”: l’amministratore delegato, il direttore generale, nonché l’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - b) “attività essenziale o importante”: attività la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell’impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell’autorizzazione all’esercizio, oppure comprometterebbe gravemente i risultati finanziari, la stabilità dell’impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati;
 - c) “attuario incaricato”: l’attuario incaricato dalle imprese di assicurazione ai sensi degli articoli 31, comma 1 e 34, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) “capogruppo”: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o l’impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia come definita dall’articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione;
 - e) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
 - f) “esternalizzazione”: l’accordo tra un’impresa di assicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all’esercizio di attività assicurativa, in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività che verrebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di assicurazione;
 - g) “gruppo assicurativo”: gruppo di società di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
 - h) “ISVAP” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - i) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione;
 - j) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

- k) “sede secondaria”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività assicurativa o riassicurativa;
- l) “S.E.E.”: lo Spazio Economico Europeo di cui all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
- m) “società di revisione”: la società di revisione contabile di cui all’articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- n) “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
- o) “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- p) “stress test”: analisi qualitativa o quantitativa finalizzata a valutare l’impatto sulla situazione finanziaria delle imprese di andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia;
 - b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) alle sedi secondarie in Italia di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - d) alle capogruppo, limitatamente alle disposizioni di cui al CAPO VI.

CAPO II

Sistema dei controlli interni

Sezione I

Principi generali

Art. 4

(Obiettivi del sistema dei controlli interni)

1. Le imprese di assicurazione si dotano di un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema dei controlli interni, proporzionati alle dimensioni e alla

caratteristiche operative dell'impresa e alla natura e alla intensità dei rischi aziendali.

2. Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:
 - a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
 - b) l'adeguato controllo dei rischi;
 - c) l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
 - d) la salvaguardia del patrimonio;
 - e) la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

Sezione II

Ruolo degli organi sociali

Art. 5

(Organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo ha la responsabilità ultima del sistema dei controlli interni del quale deve assicurare la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta la identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile:
 - a) approva l'assetto organizzativo dell'impresa nonché l'attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo;
 - b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni;
 - c) approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati;
 - d) definisce le direttive in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne;
 - e) definisce e, almeno una volta l'anno, valuta ai fini dell'eventuale revisione le strategie e le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell'impresa; sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, fissa i livelli di tolleranza al rischio e li rivede almeno una volta l'anno;
 - f) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza supplementare di cui al Titolo XV del decreto, nonché le direttive in materia di controllo interno per la

- verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;
- g) verifica che l'alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza;
 - h) richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalla funzione di revisione interna, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive;
 - i) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione.

Art. 6

(Comitato per il controllo interno)

1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema dei controlli interni, l'organo amministrativo può costituire un Comitato di controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti ai sensi dell'articolo 2387 codice civile, al quale affidare funzioni consultive e propositive.
2. In particolare il Comitato di controllo interno assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.
3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato. L'istituzione del Comitato di controllo interno non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità.

Art. 7

(Alta direzione)

1. L'alta direzione è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo.
2. L'alta direzione:
 - a) definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse;
 - b) attua le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi fissate dall'organo amministrativo, assicurando la definizione di limiti operativi e la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di tolleranza;

- c) cura il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, incluso il rischio di non conformità alle norme;
- d) verifica che l'organo amministrativo sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e della funzione di compliance e comunque tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative;
- e) dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti;
- f) propone all'organo amministrativo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Art. 8

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono funzioni di controllo.
3. L'organo di controllo:
 - a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile;
 - b) verifica l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
 - c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;
 - d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna;
 - e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione;
 - f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni;
 - g) in caso di società appartenenti al medesimo gruppo assicurativo assicura i collegamenti

- funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre imprese;
- h) conserva una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Art. 9

(Formalizzazione degli atti)

1. L'operato dell'organo amministrativo, direttivo e di controllo è adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

Sezione III

Componenti del sistema dei controlli interni

Art. 10

(Cultura del controllo interno)

1. L'organo amministrativo promuove un alto livello di integrità e una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e utilità dei controlli interni.
2. L'alta direzione è responsabile della promozione della cultura del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività. A tal fine assicura la formalizzazione e l'adeguata diffusione tra il personale del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi e i canali di reportistica.
3. L'alta direzione promuove continue iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrità morale ed ai valori etici.
4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale, nonché per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché ai sensi dell'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese adottano un codice etico che definisca le regole comportamentali, disciplini le situazioni di potenziale conflitto di interesse e preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico.
5. Le imprese evitano, ad ogni livello aziendale, politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attività illegali o devianti rispetto agli standard etico-legali ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con l'interesse della società.

Art. 11

(Attività di controllo e separazione dei compiti)

1. Il sistema dei controlli interni prevede l'esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa, di attività di controllo proporzionate alle dimensioni, natura e complessità degli affari, che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive aziendali e a verificarne il rispetto.
2. Le attività di controllo di cui al comma 1 sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale. Tali attività comprendono meccanismi di doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonché la limitazione dell'accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate.
3. Compatibilmente con le dimensioni aziendali, le imprese assicurano, nell'ambito delle funzioni aziendali, un adeguato livello di indipendenza del personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.

Art. 12

(Flussi informativi e canali di comunicazione)

1. Le imprese devono possedere informazioni contabili e gestionali che garantiscano adeguati processi decisionali e consentano di definire e valutare se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dall'organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. A tal fine, l'alta direzione assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di un'adeguata reportistica.
2. Il sistema dei controlli interni garantisce che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza così definiti:
 - a) accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e anteriormente rispetto al loro uso;
 - b) completezza: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell'attività;
 - c) tempestività: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire all'impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri;
 - d) coerenza: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;
 - e) trasparenza: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali;
 - f) pertinenza: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità dell'impresa.

3. Le informazioni dirette a terzi, quali l'Autorità, gli assicurati, il mercato, devono essere attendibili, tempestive, pertinenti e devono essere comunicate in maniera chiara ed efficace.
4. Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne registra correttamente i fatti di gestione e fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa e in conformità con le leggi e la normativa secondaria.
5. Le imprese istituiscono e mantengono canali di comunicazione efficaci sia all'interno, in ogni direzione, sia all'esterno.
6. Il sistema deve favorire le segnalazioni di criticità anche attraverso la previsione di modalità che consentano al personale di portare direttamente all'attenzione dei livelli gerarchici più elevati le situazioni di particolare gravità.

Art. 13

(Produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare)

1. Le imprese istituiscono efficaci flussi informativi per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, ove applicabile, adottando idonee procedure di controllo interno ed individuando una funzione specifica per la produzione di tali dati e informazioni.
2. Le imprese conservano i dati e le informazioni di cui al comma 1 presso la propria sede, per eventuali verifiche da parte dell'ISVAP.

Art. 14

(Sistemi informatici)

1. I sistemi informatici devono essere appropriati rispetto alle dimensioni e all'attività dell'impresa e devono fornire informazioni, sia all'interno che all'esterno, rispondenti ai principi di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1:
 - a) l'organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia della informazione e comunicazione (ICT), volto ad assicurare l'esistenza e il mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi altamente integrata sia dal punto di vista applicativo che tecnologico e adeguata ai bisogni dell'impresa;
 - b) gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati. Gli accessi ai diversi ambienti sono regolamentati e controllati attraverso procedure disegnate tenendo conto dell'esigenza di limitare i rischi di frode derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale. A tal fine le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a soggetti autorizzati e prevedono che tutte le violazioni vengano evidenziate; le procedure sono soggette a verifiche da parte della funzione di revisione interna;

- c) le procedure per l'approvazione e l'acquisizione dell'hardware e del software, nonché per la cessione all'esterno di determinati servizi, sono formalizzate;
 - d) sono adottate procedure che assicurino la sicurezza fisica dell'hardware, del software e delle banche dati, anche attraverso procedure di disaster recovery e back up;
 - e) al fine di garantire la continuità dei processi dell'organizzazione, sono adottate e documentate procedure e standard operativi orientati alla individuazione e gestione degli eventi che possono pregiudicare la continuità del business, quali, in via esemplificativa, eventi imprevisti, black-out, incendi, allagamenti, malfunzionamenti dei componenti hardware e software, errori operativi da parte del personale incaricato della gestione dei sistemi o da parte degli utenti, introduzione involontaria di componenti dannosi per il sistema informativo e di rete, atti dolosi miranti a ridurre la disponibilità delle informazioni.
3. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni di portafoglio, l'impresa predispone un piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:
- a) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;
 - b) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati e alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri etc.) sarà completata;
 - c) le unità e i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione.

CAPO III

Revisione interna

Art. 15

(Funzione di revisione interna)

1. Le imprese istituiscono una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.
2. La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) la collocazione della funzione nell'ambito della struttura organizzativa deve essere tale da garantirne l'indipendenza e l'autonomia, affinché non ne sia compromessa l'obiettività di giudizio; la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative; ai soggetti preposti alla funzione di revisione interna non devono essere affidate responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;
 - b) il responsabile della funzione è nominato dall'organo amministrativo: egli deve avere specifica competenza e professionalità per lo svolgimento dell'attività; i compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera del

- consiglio, che ne fissa anche poteri, responsabilità e modalità di reportistica all'organo amministrativo stesso;
- c) agli incaricati della funzione deve essere consentita libertà di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione relativa all'area aziendale oggetto di verifica, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate;
 - d) la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno; il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa;
 - e) la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alle dimensioni dell'impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire. Gli addetti alla struttura devono possedere competenze specialistiche e deve essere curato l'aggiornamento professionale.
3. La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica:
 - a) i processi gestionali e le procedure organizzative;
 - b) la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;
 - c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;
 - d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
 - e) l'efficienza dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.
 4. La funzione di revisione interna pianifica l'attività in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente ad *audit*. Il piano di *audit* è sottoposto all'approvazione dell'organo amministrativo e individua, almeno, le attività a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali questi sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento è seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono organizzati in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.
 5. A seguito dell'analisi sull'attività oggetto di controllo, la funzione procede, secondo le modalità e la periodicità fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo stesso, all'alta direzione ed all'organo di controllo la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità. I rapporti di audit devono essere obiettivi, chiari, concisi, tempestivi e contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e devono essere conservati presso la sede della società.
 6. La revisione interna si conclude con l'attività di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.

Art. 16

(Esternalizzazione della funzione di revisione interna)

1. Le imprese per le quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione della funzione di revisione interna non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione, anche nell'ambito del gruppo assicurativo, nel rispetto delle condizioni di cui al CAPO VIII.
2. Le attività relative alla funzione di revisione interna possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:
 - a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
 - b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attività della funzione di revisione interna definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Art. 17

(Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo)

1. L'organo di controllo, la società di revisione, la funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*, l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'attuario incaricato e ogni altro organo o funzione a cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro, scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei rispettivi compiti.
2. L'organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni a cui sono attribuiti compiti di controllo.

CAPO IV

Gestione dei rischi

Art. 18

(Obiettivi del sistema di gestione dei rischi)

1. Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali dell'impresa, i rischi a cui sono esposte, le imprese si dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi, proporzionato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell'attività esercitata, che consenta la identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, intendendosi per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

2. Le imprese provvedono alla catalogazione dei rischi in funzione della natura e dimensioni dell'attività. La catalogazione include almeno i seguenti rischi:
- a) rischio di assunzione: il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione e selezione dei rischi, all'andamento sfavorevole della sinistralità effettiva rispetto a quella stimata;
 - b) rischio di riservazione: il rischio legato alla quantificazione di riserve tecniche non sufficienti rispetto agli impegni assunti verso assicurati e danneggiati;
 - c) rischio di mercato: il rischio di perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili;
 - d) rischio di credito: il rischio legato all'inadempimento contrattuale degli emittenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, degli intermediari e di altre controparti;
 - e) rischio di liquidità: il rischio di non poter adempiere alle obbligazioni verso gli assicurati e altri creditori a causa della difficoltà a trasformare gli investimenti in liquidità senza subire perdite;
 - f) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l'attività dei fornitori di servizi;
 - g) rischio legato all'appartenenza al gruppo: rischio di "contagio", inteso come rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti dall'impresa con le altre entità del gruppo, situazioni di difficoltà che insorgono in un'entità del medesimo gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilità dell'impresa stessa; rischio di conflitto di interessi;
 - h) rischio di non conformità alle norme: il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;
 - i) rischio reputazionale: il rischio di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al collocamento di polizze non adeguate o al comportamento della rete di vendita.

Art. 19

(Individuazione e valutazione dei rischi)

1. Le imprese raccolgono in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui sono esposte e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.
2. Le imprese devono essere in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, di comprendere la natura dei rischi individuati, la loro origine, la possibilità o necessità di controllarli e gli effetti che ne possono derivare, sia in termini di perdite che di opportunità. Il processo di analisi include sia una valutazione qualitativa sia, per i rischi quantificabili, l'adozione di metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio, inclusi, ove appropriati, sistemi di determinazione dell'ammontare della massima perdita potenziale.

3. Nella misurazione le imprese considerano, ove possibile, le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.
4. Le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.
5. Le politiche di assunzione, misurazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e delle passività di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di *asset-liability management* è fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attività e passività.
6. I processi di individuazione e valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura e dimensione degli affari e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.
7. Le imprese definiscono procedure in grado di evidenziare con tempestività l'insorgere di rischi che possono danneggiare la situazione patrimoniale ed economica o il superamento delle soglie di tolleranza fissate. Per le maggiori fonti di rischio identificate l'impresa predispone adeguati piani di emergenza.

Art. 20

(Stress test)

1. Per ciascuna delle fonti di rischio identificate dalle imprese come maggiormente significative sulla base dei processi di cui all'articolo 19, le imprese stesse effettuano analisi prospettiche quantitative attraverso l'uso di *stress test*.
2. Gli *stress test*, basati su modelli deterministici o stocastici, sono disegnati e sviluppati in coerenza con le dimensioni e la natura dell'attività dell'impresa e ripetuti con la frequenza resa necessaria dal tipo di rischio, dall'evoluzione delle dimensioni e dell'attività dell'impresa e del contesto di mercato, e in ogni caso con cadenza almeno annuale.
3. I risultati degli *stress test*, unitamente alle ipotesi sottostanti, sono portati all'attenzione dell'organo amministrativo, al fine di offrire un contributo alla revisione e al miglioramento delle politiche di gestione dei rischi, delle linee operative e dei limiti di esposizione fissati dall'organo amministrativo stesso.
4. Se i risultati delle prove di *stress* indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, le imprese adottano idonee misure per gestire adeguatamente i relativi rischi.
5. Su richiesta dell'ISVAP, le imprese effettuano *stress test* standardizzati sulla base di fattori di rischio e parametri prefissati dall'ISVAP stesso.

Art. 21

(Funzione di risk management)

1. Le imprese istituiscono una funzione di *risk management*, appropriata alla natura, dimensione e complessità dell'attività, che:

- a) concorre alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi;
 - b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;
 - c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;
 - d) predispose la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;
 - e) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla impresa
 - f) concorre all'effettuazione delle prove di stress test di cui all'articolo 20.
2. La collocazione organizzativa della funzione di *risk management* è lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese valutano se utilizzare unità interne o avvalersi di strutture esterne nel rispetto dei criteri di cui al CAPO VIII.
 3. Le attività relative alla funzione di *risk management* possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:
 - a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
 - b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attività della funzione di risk management definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto al profilo di rischio della singola impresa.
 4. La funzione di *risk management*, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di *risk management* deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.
 5. Il collegamento tra la funzione di revisione interna e quella di *risk management* è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

CAPO V

Funzione di *compliance*

Art. 22

(Obiettivi della verifica di conformità alle norme)

1. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.
2. Nella identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, le imprese pongono particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e

correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.

Art. 23

(Funzione di compliance)

1. Le imprese istituiscono una funzione di *compliance*, proporzionata alla natura, dimensione e complessità dell'attività svolta, cui è affidato il compito di valutare che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 22.
2. L'istituzione della funzione di *compliance* è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.
3. La funzione di *compliance*:
 - a) identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;
 - b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;
 - c) valuta l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;
 - d) predispose adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.
4. La funzione di *compliance* deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, avere libero accesso a tutte le attività dell'impresa e a tutte le informazioni pertinenti e disporre delle risorse quantitativamente e professionalmente adeguate per lo svolgimento delle attività.
5. Le imprese, nella loro autonomia, organizzano la funzione di *compliance* valutando se costituirla in forma di specifica unità organizzativa o mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso l'indipendenza va garantita attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse.
6. In ogni caso, è garantita la separatezza della funzione di *compliance* dalle funzioni operative e dalle altre funzioni di controllo, attraverso la definizione espressa dei rispettivi ruoli e competenze.
7. Il collegamento tra la funzione di *compliance* e le funzioni di revisione interna e di *risk management* è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.
8. La funzione di *compliance* è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte della stessa.

Art. 24

(Responsabile della funzione di compliance)

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'articolo 23, comma 5, le imprese nominano un responsabile della funzione di *compliance*, in possesso di adeguati

requisiti di professionalità, indipendenza ed autorevolezza. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a CAPO di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché privo di deleghe.
3. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta l'anno, una relazione all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non conformità alle norme.

Art. 25

(Esternalizzazione della funzione di compliance)

1. Le imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione di una specifica funzione di *compliance* non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al CAPO VIII.
2. Le attività relative alla funzione di *compliance* possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:
 - a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
 - b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di non conformità definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

CAPO VI

Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

Art. 26

(Ruolo della capogruppo)

1. La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo assicurativo, esercita:
 - a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo assicurativo opera e dei rischi ad esse correlate. Il controllo verte sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo assicurativo sia sulle politiche di acquisizione o dismissione da parte delle società del gruppo assicurativo;
 - b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, sia delle singole imprese che del gruppo assicurativo nel suo insieme;
 - c) un controllo tecnico operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo assicurativo dalle singole controllate.

Art. 27

(Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo)

1. Fermo restando che ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia appartenente al gruppo assicurativo si dota di un sistema di controllo e gestione dei rischi secondo le disposizioni di cui ai Capi III, IV e V, la CAPOgruppo dota il gruppo assicurativo di un sistema di controlli interni idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso che sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.
2. In particolare, sono previste:
 - a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo, tra le società appartenenti al gruppo assicurativo e la CAPOgruppo per tutte le aree di attività;
 - b) meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
 - c) flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;
 - d) procedure di segnalazione e contabili che consentano l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni tra entità del gruppo assicurativo;
 - e) procedure che assicurino la coerenza tra i dati e le informazioni prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare e quelli prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo;
 - f) la definizione dei compiti e delle responsabilità delle diverse unità deputate al controllo dei rischi all'interno del gruppo assicurativo e i meccanismi di coordinamento;
 - g) procedure idonee a garantire in modo accentrato la identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo assicurativo i criteri di identificazione, misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo all'interno del gruppo assicurativo.
4. Al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo assicurativo agli indirizzi della capogruppo e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, la capogruppo si attiva affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle società che compongono il gruppo assicurativo, anche mediante la funzione di revisione interna delle stesse.
5. La capogruppo informa tempestivamente l'ISVAP dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le società estere del gruppo assicurativo ostino al rispetto delle disposizioni del presente CAPO.

CAPO VII

Obblighi di comunicazione all'ISVAP

Art. 28

(Comunicazioni all'ISVAP)

1. Le imprese comunicano all'ISVAP la nomina e la revoca dei responsabili della funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance* entro trenta giorni dall'adozione del relativo atto.
2. Unitamente al bilancio di esercizio, le imprese trasmettono all'ISVAP la seguente documentazione:
 - a) una relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, che illustri le iniziative eventualmente intraprese nell'esercizio o le modifiche apportate, le attività di revisione interna svolte, le eventuali carenze segnalate e le azioni correttive adottate;
 - b) le modifiche eventualmente apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe già comunicati all'ISVAP;
 - c) una relazione sulle eventuali modifiche apportate in termini di risorse e di organizzazione alla funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*.
3. La documentazione di cui al comma 2 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.

CAPO VIII

Disposizioni in materia di esternalizzazione

Sezione I

Condizioni per l'esternalizzazione

Art. 29

(Esternalizzazione di attività)

1. Le imprese possono concludere accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantità delle attività esternalizzate e le modalità della cessione non determinino lo svuotamento dell'attività dell'impresa cedente.
2. Non può in ogni caso essere esternalizzata l'attività di assunzione dei rischi.
3. L'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa dalle rispettive responsabilità.

Art. 30

(Esternalizzazione di attività essenziali o importanti)

1. Quando le imprese affidano ad un terzo l'esecuzione di attività essenziali o importanti, garantiscono che le modalità di esternalizzazione:
 - a) non rechino pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell'impresa;
 - b) non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività;
 - c) non compromettano la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli assicurati e ai danneggiati;
 - d) non determinino un ingiustificato incremento del rischio operativo.

Art. 31

(Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori)

1. L'organo amministrativo definisce la politica per la esternalizzazione delle attività dell'impresa, con delibera che include almeno:
 - a) i criteri di individuazione delle attività da esternalizzare;
 - b) i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell'onorabilità e della capacità finanziaria;
 - c) l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore
 - d) (service level agreement).

Art. 32

(Accordi di esternalizzazione)

1. Nella stipulazione degli accordi di esternalizzazione le imprese di assicurazione hanno cura di assicurare in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la chiara definizione dell'attività oggetto della cessione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
 - b) il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'impresa;
 - c) il fornitore informi tempestivamente l'impresa di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
 - d) il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi all'impresa ed agli assicurati;
 - e) l'impresa abbia facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;

- f) il fornitore garantisca l'accesso completo ed immediato dell'ISVAP ai locali e alla documentazione del fornitore stesso;
 - g) l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
 - h) l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso di richiesta dell'ISVAP;
 - i) il contratto non possa essere oggetto di subcessione senza il consenso dell'impresa.
2. Gli accordi di esternalizzazione sono formalizzati in forma scritta.
 3. Nel caso di accordi di esternalizzazione della funzione di revisione interna, *risk management* e *compliance*, da stipularsi esclusivamente con un fornitore con sede legale nello SEE, le imprese assicurano altresì che siano adeguatamente definiti:
 - a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;
 - b) modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione;
 - c) possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.

Art. 33

(Controllo sulle attività esternalizzate)

1. Relativamente alle attività esternalizzate, il sistema dei controlli interni garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le attività fossero svolte direttamente dall'impresa. La politica di gestione dei rischi include i rischi specifici connessi all'esternalizzazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese adottano idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attività esternalizzate, la loro conformità a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure aziendali, il rispetto dei limiti operativi e delle soglie di tolleranza al rischio fissate dall'impresa e di intervenire tempestivamente ove il fornitore non rispetti gli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente.
3. Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 29, le imprese individuano al proprio interno uno o più responsabili delle attività di controllo sulle attività esternalizzate e ne formalizzano compiti e responsabilità. Il numero dei responsabili deve essere proporzionato alla natura e alla quantità delle attività esternalizzate e, nel caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, *risk management* e *compliance*, deve trattarsi di soggetti con adeguate caratteristiche di autorevolezza e indipendenza.
4. Le imprese adottano idonee misure per assicurare la continuità della attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività.
5. Qualora l'impresa di assicurazione e il fornitore di servizi appartengano allo stesso gruppo assicurativo, l'impresa nell'adozione dei presidi contrattuali e organizzativi previsti dal presente CAPO può tener conto della misura in cui esercita sul fornitore il controllo ai sensi dell'articolo 72 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 34

(Poteri di intervento dell'ISVAP)

1. L'ISVAP verifica che l'esternalizzazione delle attività e la loro esecuzione rispettino le condizioni di cui al presente CAPO.
2. Qualora, in considerazione della dimensione e della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione, della natura dell'attività esternalizzata, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'ISVAP ritenga che possa essere compromessa la sana e prudente gestione dell'impresa o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto.
3. L'esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

Sezione II

Obblighi di comunicazione all'ISVAP

Art. 35

(Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti)

1. Nel caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti, le imprese ne danno preventiva comunicazione all'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima della esecuzione del contratto, comunicando i dati relativi all'attività ceduta, al fornitore, alla durata dell'esternalizzazione e al luogo in cui si svolge l'attività esternalizzata, secondo il modello di cui all'allegato 1.
2. Le imprese comunicano tempestivamente all'ISVAP se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio.
3. Le imprese comunicano all'ISVAP la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell'attività o di affidamento ad altro fornitore.

Art. 36

(Esternalizzazione della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance)

1. Nel caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*, le imprese danno preventiva comunicazione all'ISVAP, allegando la bozza del contratto.

2. Al contratto può essere data esecuzione trascorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'ISVAP della bozza di contratto e di ogni altro elemento informativo che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità, nonché la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'ISVAP.

Art. 37

(Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attività)

1. Nel caso di esternalizzazione di attività diverse da quelle essenziali o importanti le imprese danno comunicazione all'ISVAP dei contratti stipulati, in occasione dell'invio del bilancio di esercizio, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese trasmettono all'ISVAP un prospetto riepilogativo dei contratti di esternalizzazione in vigore, secondo il modello di cui all'allegato 3.

Art. 39

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate:
 - a) la circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005;
 - b) la circolare ISVAP n. 456 del 6 novembre 2001, limitatamente al punto 2.

Art. 40

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 41

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al CAPO V, nonché agli articoli 27, comma 3, 31, 33 e 35 entro il 1° gennaio 2009. Per le attività già esternalizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il termine di adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 32 è fissato al 1° aprile 2009.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 (S.O. n. 80 alla G.U. del 4 aprile 2008 n. 80)

Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principi generali)

TITOLO II

Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle tariffe dei rami vita

CAPO I

Principi generali e basi tecniche delle tariffe

- Art. 5 (Principi generali per la determinazione delle tariffe)
- Art. 6 (Basi finanziarie per il calcolo delle tariffe)
- Art. 7 (Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle tariffe)

CAPO II

Disciplina sulle tariffe per particolari forme assicurative

- Art. 8 (Disciplina applicabile ai piani individuali pensionistici)
- Art. 9 (Disciplina applicabile ai fondi pensione aperti)
- Art. 10 (Disciplina applicabile ai contratti long term care)

CAPO III

Tasso annuo massimo di interesse garantibile per i contratti espressi in euro

- Art. 11 (Principi generali sul tasso annuo massimo garantibile)
- Art. 12 (Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO)
- Art. 13 (Contratti con generica provvista di attivi)
- Art. 14 (Assicurazioni di puro rischio)
- Art. 15 (Contratti con idonea provvista di attivi)
- Art. 16 (Contratti con specifica provvista di attivi)
- Art. 17 (Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione)
- Art. 18 (Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto)
- Art. 19 (Disposizioni per particolari tipologie di contratti)
- Art. 20 (Disposizioni particolari per i contratti di ramo VI e per i PIP)

TITOLO III

Adempimenti dell'attuario incaricato sulle tariffe

- Art. 21 (Valutazione della tariffa)
- Art. 22 (Monitoraggio sulle garanzie finanziarie)
- Art. 23 (Relazione tecnica sulla tariffa)
- Art. 24 (Altri adempimenti sulle tariffe)

TITOLO IV

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

- Art. 25 (Principi generali sulle riserve tecniche)
- Art. 26 (Metodi di calcolo delle riserve tecniche)
- Art. 27 (Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche)
- Art. 28 (Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)
- Art. 29 (Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

Art. 30 (Riserva matematica)

Art. 31 (Riserva per spese future)

Art. 32 (Riserve tecniche delle assicurazioni complementari)

TITOLO V

Disciplina applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 33 (Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione)

Art. 34 (Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio)

CAPO II

Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Sezione I

Costituzione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario

Art. 35 (Ambito operativo)

Art. 36 (Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

Art. 37 (Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale)

Sezione II

Rendimento attuale e prevedibile

Art. 38 (Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate)

Art. 39 (Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti non collegati a gestioni interne separate)

Art. 40 (Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti con specifica provvista di attivi)

Art. 41 (Orizzonte temporale)

Art. 42 (Criteri di organizzazione e di analisi dei dati)

- Art. 43 (Portafoglio delle attività)
- Art. 44 (Portafoglio delle passività)
- Art. 45 (Redditi attesi)
- Art. 46 (Relazione sul rendimento attuale e prevedibile)

Sezione III

Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito

- Art. 47 (Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)
- Art. 48 (Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

CAPO III

Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

Sezione I

Disposizioni generali

- Art. 49 (Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario)

Sezione II

Riserva aggiuntiva per rischio demografico

- Art. 50 (Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)
- Art. 51 (Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)
- Art. 52 (Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

TITOLO VI

Disciplina sulle riserve tecniche dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI

- Art. 53 (Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti unit linked e dei contratti di ramo VI)
- Art. 54 (Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti index linked)
- Art. 55 (Riserva aggiuntiva dei contratti unit e index linked e dei contratti di ramo VI)

TITOLO VII

Adempimenti dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche

- Art. 56 (Funzioni dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche)
- Art. 57 (Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale)
- Art. 58 (Relazione tecnica in caso di cessazione dell'incarico)
- Art. 59 (Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile)
- Art. 60 (Controlli sul rendimento attuale e prevedibile)
- Art. 61 (Controlli sul margine di solvibilità)

TITOLO VIII

Obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP

CAPO I

Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita

- Art. 62 (Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe)
- Art. 63 (Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

CAPO II

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita

- Art. 64 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese)
- Art. 65 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

CAPO III

Altri obblighi di informativa

- Art. 66 (Libero accesso ai dati aziendali)

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

Disposizioni transitorie

- Art. 67 (Tasso annuo massimo garantibile per i contratti di ramo VI e per i PIP)
Art. 68 (Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione)
Art. 69 (Modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni sistematiche)

CAPO II

Disposizioni finali

- Art. 70 (Imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali)
Art. 71 (Abrogazioni)
Art. 72 (Pubblicazione)
Art. 73 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati:

Allegato 1	Schema di relazione tecnica sulla tariffa
Allegato 2	Metodologie di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito
Allegato 3	Schema di relazione tecnica sulle riserve

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 32, comma 2, 33, 36, 190 commi 1 e 2 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "altre basi tecniche": ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
 - b) "attuario incaricato": l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) "basi demografiche": ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
 - d) "basi finanziarie": il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
 - e) "basi tecniche": tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonché ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
 - f) "caricamenti": la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dalle imprese nel processo di determinazione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
 - g) "contratti index linked": i contratti di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
 - h) "contratti unit linked": i contratti di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno;
 - i) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - j) "fondi pensione aperti": i fondi istituiti da imprese di assicurazione disciplinati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 destinati alla gestione di forme pensionistiche complementari, aperti all'adesione su base individuale e collettiva;

- k) “gestione interna separata”: il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
- l) “long term care o LTC”: le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell’ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita;
- m) “piani individuali pensionistici o PIP”: le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252;
- n) “premio di tariffa”: il premio puro maggiorato dei caricamenti;
- o) “premio puro”: il costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;
- p) “principi contabili internazionali”: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
- q) “rami vita”: i rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- r) “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- s) “tasso di interesse garantito”: la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dalle imprese;
- t) “tasso massimo di interesse garantibile o TMG”: il tasso di rendimento massimo garantibile sui contratti dei rami vita ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- u) “tasso tecnico”: il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all’atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all’esercizio delle assicurazioni dei rami vita.
2. Il presente Regolamento reca i principi generali e le regole applicative poste a base del calcolo dei premi e delle riserve tecniche dei rami vita ed i connessi adempimenti in capo alle imprese di cui al comma 1 e all’attuario incaricato.

Art. 4

(Principi generali)

1. Le imprese si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche.
2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

TITOLO II

Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle tariffe dei rami vita

CAPO I

Principi generali e basi tecniche delle tariffe

Art. 5

(Principi generali per la determinazione delle tariffe)

1. Per la determinazione della tariffa le imprese adottano adeguate ipotesi attuariali che consentano, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e di costituire, per ciascun contratto, le riserve tecniche necessarie.
2. Le imprese valutano e selezionano le basi tecniche per il calcolo dei premi definendo, coerentemente alle prestazioni che intendono assicurare ed alla tipologia contrattuale, il tasso tecnico, le eventuali basi demografiche nonché ogni altra base tecnica necessaria per il calcolo dei premi puri. Le imprese definiscono inoltre la legge di caricamento applicabile, ai fini della determinazione dei premi di tariffa.
3. Nella scelta delle basi tecniche per la determinazione della tariffa, le imprese tengono conto delle prestazioni garantite contrattualmente, dell'eventuale tasso di interesse garantito, delle modalità di partecipazione agli utili finanziari e demografici che intendono riconoscere sui contratti e di eventuali oneri trattenuti sui rendimenti realizzati dagli investimenti effettuati.
4. Per le operazioni di capitalizzazione indicate nell'articolo 2, comma 1, del decreto, le imprese determinano le tariffe nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 179 del decreto.
5. Le basi tecniche sono modificabili nel corso della durata contrattuale, qualora sia espressamente prevista nelle condizioni di polizza la possibilità di variarle secondo regole predefinite. Per i piani individuali pensionistici, per i fondi pensione aperti e per i contratti *long term care* si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.
6. Le imprese, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, secondo periodo, del decreto, possono decidere, per una o più tariffe, tenendo conto delle proprie situazioni patrimoniali e

finanziarie, di applicare premi che consentano di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, mediante ricorso a mezzi propri, purché il ricorso a risorse non derivanti dai premi stessi e dai relativi proventi sia non sistematico e non permanente.

Art. 6

(Basi finanziarie per il calcolo delle tariffe)

1. Le imprese individuano il tasso tecnico per la determinazione di ciascuna tariffa. Per i contratti che prevedono una garanzia finanziaria, il tasso tecnico non può essere superiore al corrispondente tasso di interesse garantito dal contratto, fissato entro i limiti indicati al Capo III del presente Titolo.
2. Per i contratti a premi annui e al solo fine di determinare l'ammortamento annuo del caricamento di acquisizione, le imprese possono utilizzare un tasso tecnico superiore al tasso di interesse garantito.

Art. 7

(Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle tariffe)

1. Le imprese adottano basi demografiche e altre basi tecniche, siano esse desunte da rilevazioni di mercato o dalla propria esperienza, facendo riferimento a criteri prudenziali. Nelle assicurazioni sulla durata della vita umana, le imprese tengono conto anche dell'andamento tendenziale della mortalità/longevità della popolazione generale nonché dell'effettiva mortalità/longevità registrata sul proprio portafoglio.
2. Per i contratti di rendita e per i contratti di capitale che prevedono opzioni in rendita, le imprese adottano, ove i dati disponibili lo consentano, una base tecnica demografica derivata da un'analisi per generazioni e considerano gli effetti dell'antiselezione dei percettori di rendita rispetto alla popolazione generale.
3. Qualora le imprese nell'impiego di basi tecniche diverse da quelle finanziarie si avvalgano di analisi desunte da esperienze internazionali, valutano la sostenibilità delle stesse rispetto ai rischi che intendono assumere, apportando eventuali correttivi necessari per adattare la base dati di riferimento alla realtà nazionale in cui si collocano i rischi.
4. Le imprese sottopongono le basi demografiche e le altre basi tecniche utilizzate nella determinazione delle tariffe a periodici monitoraggi volti a verificare la tenuta delle stesse. Qualora da tali analisi emergano risultanze statisticamente significative, tali da far ritenere che le basi tecniche in uso non siano più adeguate, le imprese devono procedere ad una sollecita revisione del tariffario che comporti l'aggiornamento delle basi demografiche e delle altre basi tecniche in modo tale che sia sempre garantito il corretto equilibrio tecnico della tariffa.
5. Le basi demografiche e le altre basi tecniche non finanziarie da utilizzare nell'ambito di tariffe collettive sono scelte in modo coerente con le tipologie di rischio presenti all'interno del gruppo assicurato.

CAPO II

Disciplina sulle tariffe per particolari forme assicurative.

Art. 8

(Disciplina applicabile ai piani individuali pensionistici)

1. Le imprese possono realizzare forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni interne separate o mediante contratti di assicurazione *unit linked* oppure mediante contratti che offrono l'abbinamento delle tipologie contrattuali sopradescritte.
2. Nel corso della durata contrattuale, le imprese possono variare, qualora espressamente consentito dalle condizioni contrattuali, le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 3, 4 e 5.
3. Le imprese possono modificare le basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
 - a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;
 - b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'ISVAP.
4. Le imprese possono modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti qualora, nel corso della durata contrattuale, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore di cui al Capo III del presente Titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, lettera a). La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.
5. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita, non possono essere applicate ai soggetti, già assicurati alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Art. 9

(Disciplina applicabile ai fondi pensione aperti)

1. Le imprese possono variare le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 2, 3 e 4.
2. E' consentita la modifica delle basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili, dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel

rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;
 - b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'ISVAP.
3. Le imprese possono modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti, qualora, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore, di cui al Capo III del presente Titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera a). La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.
 4. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita, non possono essere applicate ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Art. 10

(Disciplina applicabile ai contratti long term care)

1. Per le assicurazioni LTC, le imprese, nel corso della durata contrattuale, possono variare, qualora espressamente previsto nelle condizioni di polizza, le basi tecniche diverse da quelle finanziarie utilizzate per il calcolo dei premi, se le analisi effettuate in conformità a dati oggettivamente verificabili, desunti da statistiche nazionali o internazionali o da rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi, dimostrino un effettivo incremento dei tassi di sinistralità tale da richiedere modifiche sui versamenti successivi.
2. Le imprese informano l'ISVAP delle variazioni di cui al comma 1, almeno sessanta giorni prima dell'applicazione della nuova base tecnica ai contratti in vigore.

CAPO III

Tasso annuo massimo di interesse garantibile per i contratti espressi in euro

Art. 11

(Principi generali sul tasso annuo massimo garantibile)

1. Il tasso massimo di interesse garantibile o TMG è determinato sulla base delle disposizioni del presente Capo ed è calcolato, distintamente per diverse tipologie contrattuali, in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, definito sulla base dei criteri indicati all'articolo 12, e denominato TMO.

2. Le imprese, per tutti i contratti da stipulare che siano espressi in euro, qualora intendano riconoscere un rendimento finanziario, definiscono il tasso di interesse garantito tale che l'equivalente valore annuo posticipato, risulti non superiore al TMG vigente.
3. Relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nel rispetto dei limiti del TMG, le modifiche sui tassi di interesse si applicano esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione.
4. Le imprese, nel prestare garanzie finanziarie, si attengono comunque a criteri prudenziali, tenendo in debita considerazione il rendimento effettivo degli attivi posti a copertura degli impegni assunti, delle condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive, nonché della durata per la quale vengono prestate le garanzie.

Art. 12

(Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO)

1. Ai fini del calcolo del TMO le imprese assumono, come serie storica di riferimento, i dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi alle rilevazioni mensili dei tassi annui di rendimento lordo dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza a dieci anni.
2. Per ciascun mese il TMO è pari al minore fra i due seguenti valori:
 - a) l'ultimo tasso annuo noto della serie storica di cui al comma 1, relativo al rendimento lordo a scadenza dei BTP;
 - b) la media aritmetica semplice, calcolata sulle ultime dodici rilevazioni mensili, della serie storica definita al comma 1, con ultimo termine pari al tasso individuato alla lettera a).

Art. 13

(Contratti con generica provvista di attivi)

1. Il TMG, da applicare ai contratti per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, è definito sulla base dell'andamento registrato dal sessanta per cento del TMO, di cui all'articolo 12, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.
2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al sessanta per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del quattro per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

Art. 14

(Assicurazioni di puro rischio)

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 13, il tasso massimo di interesse garantibile dalle imprese sui contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili non può superare il valore del quattro per cento.

Art. 15

(Contratti con idonea provvista di attivi)

1. Per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, per i quali le imprese dispongano di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TMG, in deroga a quanto disposto all'articolo 13 e limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, è definito sulla base dell'andamento registrato dal settantacinque per cento del TMO, di cui all'articolo 12, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.
2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al settantacinque per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del sei per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
5. Per il periodo successivo ai primi otto anni della durata contrattuale, il tasso massimo garantibile è definito sulla base della metodologia di calcolo e nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 13.
6. Le imprese gestiscono l'idonea provvista di attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni nei confronti degli assicurati.
7. Nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

Art. 16

(Contratti con specifica provvista di attivi)

1. Per i contratti a fronte dei quali le imprese dispongono di una specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso annuo massimo di interesse garantibile, in deroga a quanto disposto all'articolo 13, è pari al rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura di cui agli articoli 17 e 18, decurtato della quota che verrà trattenuta dalle imprese su tale rendimento.
2. Il tasso massimo di interesse di cui al comma 1 è garantibile per un periodo che non può eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo il TMG è definito in base alle disposizioni di cui all'articolo 13.
3. Le imprese detengono gli attivi specifici nel patrimonio fino alla loro naturale scadenza in quanto necessari per la copertura degli impegni assunti, salvo la loro sostituzione con altre attività in grado di fornire analoghe garanzie di redditività sull'arco di tempo necessario.
4. Le imprese gestiscono il portafoglio degli specifici attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Art. 17

(Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 16, comma 1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, il rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura risulta:
 - a) per i titoli di tipo *zero coupons bonds*, pari al tasso di rendimento lordo effettivo;
 - b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'articolo 13, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale liquidazione di prestazioni anticipate nel corso della durata contrattuale.

Art. 18

(Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 16, comma 1, per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, il tasso di rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura tiene conto dell'evoluzione delle riserve matematiche dei contratti e risulta non superiore a quello che si otterrebbe dall'eventuale reinvestimento dei proventi lordi degli attivi, o eventualmente di parte di essi, ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'articolo 13, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale sfasamento temporale esistente tra

le epoche di maturazione dei proventi stessi e quelle di erogazione agli assicurati delle relative rate di rendita.

2. Le imprese effettuano un adeguato scaglionamento della durata degli specifici attivi a copertura per tener conto delle esigenze di liquidità che emergeranno nel periodo di pagamento delle rendite.

Art. 19

(Disposizioni per particolari tipologie di contratti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 non si applicano ai contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata, che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo, nonché ai contratti a premio ricorrente. Per tali contratti il TMG è determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 13.
2. Per i contratti a premio unico di cui all'articolo 17, nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

Art. 20

(Disposizioni particolari per i contratti di ramo VI e per i PIP)

1. Per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto e per i PIP, le norme sul tasso annuo massimo garantibile sono stabilite dall'ISVAP con apposito provvedimento.

TITOLO III

Adempimenti dell'attuario incaricato sulle tariffe

Art. 21

(Valutazione della tariffa)

1. L'attuario incaricato accerta che, nella scelta delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi di ciascuna tariffa, l'impresa si sia uniformata alle disposizioni del presente Regolamento, verifica le metodologie adottate dall'impresa nel calcolo dei premi e la coerenza degli stessi con le basi tecniche impiegate.
2. L'attuario incaricato, nella valutazione della tariffa, considera la presenza di eventuali garanzie contrattuali, anche con riferimento ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di opzione in prestazioni diverse da quelle principali previste contrattualmente.
3. L'attuario incaricato effettua un'analisi prospettica di redditività della tariffa volta a verificare che le basi tecniche impiegate dall'impresa ed i relativi premi consentano di far fronte

a tutte le prestazioni assicurate e a tutti i costi dell'impresa, tenuto conto anche della redditività attesa degli attivi e delle garanzie finanziarie prestate.

4. L'esito delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 forma oggetto della relazione tecnica sulla tariffa redatta dall'attuario incaricato ai sensi dell'articolo 23.

Art. 22

(Monitoraggio sulle garanzie finanziarie)

1. L'attuario incaricato vigila affinché i tassi di interesse garantiti sui nuovi contratti non risultino superiori ai tassi annui massimi di interesse garantibili di cui al Capo III del Titolo II.
2. L'attuario incaricato, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, può raccomandare all'impresa di adottare tassi di interesse contrattualmente garantiti più bassi rispetto ai tassi annui massimi di interesse garantibili, previsti dal presente Regolamento per le diverse tipologie contrattuali.

Art. 23

(Relazione tecnica sulla tariffa)

1. In occasione della determinazione di ogni nuova tariffa l'attuario incaricato redige la relazione tecnica sulla tariffa nella quale riporta:
 - a) le basi tecniche e le metodologie utilizzate dall'impresa per la determinazione della tariffa ed indica la tipologia dei dati impiegati, siano essi desunti da esperienze aziendali o esogene all'impresa;
 - b) la valutazione dell'attuario incaricato sulla coerenza dei premi di tariffa rispetto agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e ai costi che gravano sul contratto;
 - c) il giudizio dell'attuario incaricato sulla tariffa.
2. La relazione tecnica sulla tariffa è redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, in conformità allo schema di cui all'allegato 1 del presente regolamento e riporta, in allegato, l'analisi di redditività della tariffa, di cui all'articolo 21, comma 3, e ogni altra informazione di dettaglio necessaria per la determinazione della tariffa.
3. Le imprese conservano le relazioni tecniche delle tariffe nonché gli elaborati tecnici utilizzati per le analisi di redditività.
4. L'attuario incaricato, in caso di modifica delle basi tecniche relative ai contratti di cui agli articoli 8 e 10 e in caso di modifica delle basi tecniche relative ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9, redige una nuova relazione tecnica sulla tariffa, nella quale riporta anche le risultanze delle rispettive analisi effettuate dall'impresa nonché le proprie valutazioni sull'effettiva esigenza di rivedibilità delle basi tecniche.

Art. 24

(Altri adempimenti sulle tariffe)

1. L'attuario incaricato segnala tempestivamente all'impresa la necessità di interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire contratti per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, qualora emergano elementi che, a suo giudizio, possano rappresentare situazioni di rischio e di turbativa rispetto ad una prudente ed equilibrata gestione dell'impresa, anche alla luce della situazione finanziaria attuale e prospettiva.

TITOLO IV

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

Art. 25

(Principi generali sulle riserve tecniche)

1. Le imprese che esercitano i rami vita costituiscono riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui all'articolo 30 e le riserve per spese future di cui all'articolo 31, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.
2. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate all'articolo 26, comma 1, lettera a), le imprese costituiscono le riserve tecniche per partecipazioni agli utili tenendo conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili in coerenza con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il criterio di partecipazione agli utili noto al momento della valutazione.
3. Oltre alle riserve di cui ai commi 1 e 2, le imprese costituiscono una riserva tecnica per somme da pagare, secondo i criteri indicati nell'articolo 36, comma 3, del decreto ed una riserva tecnica per le assicurazioni complementari, secondo quanto stabilito all'articolo 32.
4. Le imprese costituiscono le riserve tecniche, al lordo delle cessioni in riassicurazione.
5. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto deve essere in ogni momento non inferiore al corrispondente valore di riscatto.
6. Non è consentita alle imprese la costituzione di riserve tecniche negative per alcuna delle componenti di riserva di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 26

(Metodi di calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese calcolano le riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui:

- a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;
- b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;
- c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;
- d) le spese future dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

Nel caso in cui le imprese corrispondano provvigioni di acquisizione in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, i premi futuri da considerare ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono determinati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita, destinate a finanziare le provvigioni corrisposte.

2. Le imprese calcolano le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, quando le imprese abbiano motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.
3. Le imprese possono adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al comma 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.
4. Le imprese possono adottare, per il calcolo della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.
5. Il metodo adottato dalle imprese non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.
6. Il metodo di valutazione scelto dalle imprese deve essere prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

Art. 27

(Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese individuano le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.
2. L'ISVAP può imporre alle imprese l'integrazione delle riserve tecniche, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'articolo 29, comma 2, o da altri elementi di giudizio.
3. Le imprese mettono a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

Art. 28

(Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese definiscono il tasso di interesse da adoperare nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse massimo garantibile in vigore stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II.
2. In deroga al principio indicato al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 25, comma 5, l'ISVAP può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente applicato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

Art. 29

(Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese scelgono gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.
2. Le imprese effettuano il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio. I risultati di tale analisi devono essere presentati all'ISVAP secondo gli schemi e le modalità definiti dal Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto.

Art. 30

(Riserva matematica)

1. Le imprese calcolano le riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché dei premi di tariffa al netto dei caricamenti.
2. Tra le riserve matematiche di cui al comma 1 le imprese costituiscono anche la riserva per sovrappremi sanitari e professionali che non può essere inferiore all'importo dei sovrappremi dell'esercizio.

Art. 31

(Riserva per spese future)

1. Le imprese, sulla base di valutazioni prudenti, calcolano la riserva per spese future di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), come valore attuale dei saldi positivi tra le spese amministrative aumentate delle provvigioni che prevedono di dover sostenere e detratti i caricamenti contenuti negli eventuali premi futuri da incassare e i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione.
2. Le imprese possono costituire la riserva per spese future implicitamente, calcolando la riserva complessiva come differenza tra il valore attuale delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati ed il valore attuale dei premi futuri al netto delle prevedibili spese che ritiene di dover sostenere. In ogni caso la riserva complessiva deve rispettare il vincolo di cui all'articolo 25, comma 5.
3. Per la valutazione delle spese future le imprese prevedono scenari realistici e prudenziali e applicano adeguate metodologie di attribuzione delle spese alle diverse tipologie tariffarie.

Art. 32

(Riserve tecniche delle assicurazioni complementari)

1. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto, le imprese adottano i metodi previsti dalle norme di legge e regolamentari e da altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche dei rami danni.

TITOLO V

Disciplina applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 33

(Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione)

1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti al Titolo IV, nel caso in cui le imprese valutino le attività rappresentative delle riserve con il criterio del

prezzo di acquisizione, ai fini delle disposizioni dell'articolo 26, comma 6, è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel considerare le prestazioni indicate all'articolo 26, comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.

2. La metodologia di cui al comma 1 non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, secondo periodo, del decreto.

Art. 34

(Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio)

1. Le imprese, che valutano le riserve tecniche secondo le modalità definite all'articolo 33, comma 1, determinano la riserva per spese future secondo i criteri di cui all'articolo 31, nell'ipotesi che le spese amministrative e le provvigioni da sostenere coincidano con i caricamenti previsti in tariffa e senza considerare i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione, tenendo altresì conto di quanto disposto all'articolo 49.
2. Per i contratti a premi periodici, le imprese nel calcolo delle riserve per spese future di cui al comma 1, tengono conto anche della quota del caricamento, di competenza dell'esercizio successivo, relativo all'ultimo premio contabilizzato prima della data di valutazione.

CAPO II

Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Sezione I

Costituzione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario

Art. 35

(Ambito operativo)

1. Le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio finanziario per i contratti con prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, per i contratti con idonea e specifica provvista di attivi nonché per i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento a carico delle imprese stesse.

Art. 36

(Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

1. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, nel caso in cui il TMG in vigore, stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno.
2. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.
3. Le imprese, per i contratti con specifica provvista di attivi, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al comma 2. Nell'ambito della valutazione le imprese verificano che gli attivi originariamente a copertura delle riserve tecniche siano ancora in portafoglio e gli emittenti siano ancora solvibili, che il *rating* assegnato agli attivi non si sia deteriorato e che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario, che le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore al TMG di cui all'articolo 13, determinato all'epoca di emissione dei contratti.
4. Per i contratti in vigore stipulati anteriormente al 19 maggio 1995, le imprese, al fine di valutare la necessità di eventuali integrazioni delle riserve tecniche determinate in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 339, comma 1, del decreto, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al comma 2.
5. Ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo ed applicano i principi ed i metodi di calcolo di cui alla Sezione III del presente Capo.

Art. 37

(Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale)

1. In periodi di andamenti decrescenti dei rendimenti degli attivi a cui sono collegati i contratti, le imprese valutano la necessità di integrare la relativa riserva matematica con un accantonamento destinato alla copertura del rischio finanziario derivante dallo sfasamento temporale tra il periodo in cui è stato maturato il rendimento da riconoscere contrattualmente ed il momento in cui questo viene riconosciuto agli assicurati.
2. Per i contratti collegati a gestioni interne separate, le imprese effettuano l'accantonamento di cui al comma 1 sulla base del confronto tra il tasso da retrocedere contrattualmente in funzione del rendimento certificato della gestione interna separata, ed il tasso lordo di rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

Sezione II

Rendimento attuale e prevedibile

Art. 38

(Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate)

1. Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche, come rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi. Il rendimento prevedibile è definito per ciascuno degli esercizi contabili della gestione separata che cadono nell'orizzonte temporale, di cui all'articolo 41.
2. Il rendimento attuale è rappresentato dal rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni.
3. Le imprese possono limitare le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 alle sole gestioni interne separate ritenute significative per livello dimensionale o per livello di rischio delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso la valutazione deve essere estesa ad almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve matematiche relative ai contratti collegati a gestioni interne separate e deve riguardare intere gestioni separate.
4. Per i contratti le cui prestazioni sono collegate alle gestioni interne separate non ritenute significative ed escluse dalle valutazioni di cui al comma 3, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile come media aritmetica ponderata dei rendimenti di cui ai commi 1 e 2 riferiti alle singole gestioni interne separate, con pesi pari alla relativa giacenza media attesa.
5. Le imprese effettuano la valutazione del rendimento attuale e prevedibile con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione interna separata riferite ad una medesima data, tenendo conto degli elementi indicati negli articoli 43 e 44 e ipotizzando strategie gestionali coerenti con le norme di legge e regolamentari in materia di gestioni separate.

Art. 39

(Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti non collegati a gestioni interne separate)

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni interne separate ma che prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi, le imprese determinano, nell'orizzonte temporale di cui all'articolo 41, il rendimento attuale e prevedibile secondo il criterio di cui all'articolo 38, comma 4.
2. Qualora le imprese non abbiano costituito alcuna gestione interna separata, per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo, effettuano il calcolo del rendimento

attuale e prevedibile con una metodologia definita sui medesimi principi di prudenza contenuti nella presente Sezione.

Art. 40

(Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti con specifica provvista di attivi)

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in misura pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve matematiche, rilevato al momento delle valutazioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16.

Art. 41

(Orizzonte temporale)

1. Le imprese determinano il rendimento prevedibile delle gestioni interne separate su un orizzonte temporale almeno pari a quattro periodi annuali immediatamente successivi alla chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata, in corso al momento delle valutazioni. Pertanto le imprese possono limitare l'orizzonte temporale a quattro periodi annuali solo se la data di valutazione coincide con la chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata.
2. L'orizzonte temporale di cui al comma 1 è pari alla durata residua del portafoglio polizze qualora essa risulti inferiore a quattro periodi annuali.
3. Per le gestioni interne separate che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura della gestione può intendersi coincidente con quella della valutazione.
4. Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione interna separata non coincida con la data di valutazione, le imprese possono considerare, in deroga a quanto previsto al comma 1, un orizzonte temporale che decorre dalla data delle valutazioni. In tal caso l'orizzonte temporale è riferito ad almeno cinque periodi annuali.
5. In relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto dell'effettiva durata media residua del portafoglio, le imprese valutano se sia necessario estendere l'analisi del rendimento prevedibile a un periodo più lungo rispetto all'orizzonte temporale minimo.

Art. 42

(Criteri di organizzazione e di analisi dei dati)

1. Ai fini della valutazione del rendimento attuale e prevedibile di cui all'articolo 38 le imprese dispongono di procedure che consentono di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione interna separata. Le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli, tenuto conto dei livelli minimi di

indagine e di informativa richiesti dal presente Regolamento.

2. Le imprese si dotano di procedure informative che consentono di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attività e delle passività idonei ad identificare i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.

Art. 43

(Portafoglio delle attività)

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'articolo 38, per quanto riguarda il portafoglio delle attività le imprese, per ciascuna gestione interna separata ritenuta significativa, devono tener conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;
 - b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;
 - c) gli indicatori relativi al rischio di credito;
 - d) gli indicatori di volatilità e correlazione;
 - e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;
 - f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;
 - g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;
 - h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;
 - i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

Art. 44

(Portafoglio delle passività)

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'articolo 38, per quanto riguarda il portafoglio del passivo, le imprese effettuano l'analisi sui contratti in vigore all'epoca della valutazione, finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti.
2. Le imprese tengono conto dei livelli di garanzia finanziaria e delle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti e considerano almeno i seguenti elementi:
 - a) la struttura dell'impegno finanziario;
 - b) la misura della garanzia finanziaria;
 - c) la misura del tasso tecnico di tariffa;
 - d) la forma contrattuale;
 - e) la tipologia tariffaria;
 - f) la tipologia del premio;
 - g) la periodicità del premio;
 - h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;

- i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;
- j) le opzioni contrattuali;
- k) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;
- l) il canale di acquisizione;
- m) le frequenze di eliminazione per singola causa;
- n) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

Art. 45

(Redditi attesi)

1. Le imprese calcolano i redditi attesi di cui all'articolo 38, comma 1, al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione interna separata.
2. Per gli attivi in portafoglio le imprese considerano i redditi costituiti da:
 - a) i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi forward derivata dai tassi swap, connessa alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;
 - b) i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività deve essere stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;
 - c) le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze, rispetto al valore di carico nella gestione separata, sono valutate, per i titoli obbligazionari, sulla base del prezzo forward determinato in base alle curve spot di riferimento alla data di valutazione e, per gli altri valori mobiliari, nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.
3. Per gli attivi di futura acquisizione le imprese prendono in considerazione i soli redditi ordinari di cui al comma 2, lettere a) e b), stimati secondo le modalità ivi previste. Gli attivi di futura acquisizione dovranno:
 - a) derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;
 - b) essere inseriti nel calcolo di cui al comma 1, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque scelte in base a criteri di prudenza.
4. Nelle valutazioni dei redditi attesi, al fine di considerare adeguatamente il rischio di credito, le imprese si dotano di idonei modelli di stima.
5. Qualora le imprese, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intendano avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni interne separate, trasmettono in via preventiva all'ISVAP una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

Art. 46

(Relazione sul rendimento attuale e prevedibile)

1. Le imprese predispongono, in occasione della redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale, una relazione sul rendimento attuale e prevedibile, sottoscritta da un responsabile per l'impresa e dall'attuario incaricato.
2. Nella relazione di cui al comma 1, le imprese illustrano gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento attuale e prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato nonché i modelli utilizzati per la stima del rischio di credito di cui all'articolo 45, comma 4.
3. La relazione riporta i vettori dei tassi risultanti dalle stime dei rendimenti attuali e prevedibili relativi alle gestioni interne separate monitorate, nonché la media ponderata degli stessi tassi utilizzata per i contratti collegati a gestioni interne separate non significative o non collegati a gestioni interne separate ed i tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.
4. Le imprese conservano per due anni la relazione di cui al comma 1 nonché i flussi analitici, su supporto informatico, necessari per la determinazione dei vettori di cui al comma 3.

Sezione III

Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito

Art. 47

(Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

1. Le imprese, sulla base dei confronti tra i tassi di interesse previsti dall'articolo 36, effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ogni singola gestione interna separata, e, al suo interno, per ogni livello di garanzia finanziaria prestata sui contratti.
2. Lo stesso criterio di cui al comma 1 deve essere applicato ai contratti collegati alle gestioni interne separate non ritenute significative ai sensi dell'articolo 38, comma 4.
3. Le imprese valutano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ognuno dei livelli di garanzia prestata anche per i contratti di cui all'articolo 39.
4. Le imprese effettuano le valutazioni di riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito in coerenza con l'orizzonte temporale considerato ai fini del calcolo del vettore dei rendimenti prevedibili e nel rispetto dei limiti periodali minimi previsti all'articolo 41.

Art. 48

(Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito sulla base delle differenze tra la riserva necessaria per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente, e la riserva disponibile calcolata sulla base dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui all'articolo 36, comma 1 e di eventuali ulteriori margini di prudenzialità ritenuti necessari.
2. Le imprese determinano la riserva disponibile e la riserva necessaria, di cui al comma 1, al lordo della riassicurazione comprendendo nelle valutazioni anche le riserve aggiuntive per rischio demografico di cui all'articolo 50 eventualmente costituite alla data delle valutazioni.
3. Per i contratti di cui all'articolo 36, commi 3 e 4, nel calcolo della riserva disponibile le imprese non sono tenute a calcolare la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito applicando l'abbattimento di un quinto ai tassi di rendimento prevedibili, ma possono comunque introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari.
4. Le imprese per il calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito adottano uno dei metodi indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento. E' comunque consentito ricorrere anche ad altri metodi purché portino a valori di riserva aggiuntiva non inferiori a quelli ottenuti con l'adozione di uno dei metodi contenuti nell'allegato 2.
5. Nella scelta del metodo di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese rispettano i principi di prudenza e tengono conto della propria situazione finanziaria.

CAPO III

Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 49

(Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario)

1. Al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'articolo 29, comma 2, le imprese costituiscono una riserva aggiuntiva diversa da quelle per rischio finanziario di cui agli articoli 36 e 37, nel caso in cui il livello complessivo delle riserve tecniche, determinate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, tenendo altresì conto della base finanziaria adottata, non corrisponda più a criteri di prudenza.

2. Le imprese, nel caso abbiano costituito una riserva aggiuntiva per spese ai sensi del comma 1, conservano le risultanze dell'analisi condotta sulle spese amministrative e le provvigioni che ritengono di dover sostenere e che hanno dato luogo alla riserva stessa.

Sezione II

Riserva aggiuntiva per rischio demografico

Art. 50

(Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

1. Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, le imprese, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, integrano le riserve matematiche, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio demografico, qualora si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve matematiche rispetto ai risultati dell'esperienza diretta sul portafoglio.
2. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita tenendo conto di come tale fenomeno si riflette sul proprio portafoglio.

Art. 51

(Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico distinguendo tra contratti di tipo individuale e di tipo collettivo.
2. Le imprese effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico separatamente per i contratti di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito.

Art. 52

(Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico, determinano l'incremento atteso del valore capitale della rendita riferito alla scadenza contrattuale, che deriverebbe dall'utilizzo di una base demografica maggiormente rappresentativa delle aspettative di vita, rispetto a quella utilizzata per il calcolo delle riserve matematiche.

2. Le imprese calcolano il valore attuale, all'epoca della valutazione, dell'incremento atteso di cui al comma 1. Il coefficiente per l'attualizzazione deve tener conto della probabilità di esistenza in vita dell'assicurato aggiornata al momento della valutazione.
3. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico applicando, all'incremento del valore capitale attualizzato di cui al comma 2, coefficienti di propensione a beneficiare delle prestazioni in forma di rendita, definiti in relazione alle diverse tipologie contrattuali e stimati sulla base della propria esperienza o su dati di mercato. I coefficienti di propensione devono comunque essere valutati prudentemente, anche tenendo conto delle caratteristiche dei contratti presenti in portafoglio nonché degli impatti derivanti dall'introduzione di eventuali modifiche normative.
4. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico è subordinata alla permanenza in vigore dei contratti fino alla scadenza. A tal fine le imprese possono adottare, nelle proprie valutazioni, ragionevoli ipotesi sulla probabilità di decadenza anticipata dei contratti per cause diverse dal decesso dell'assicurato.
5. Nel caso di rendite immediate o di rendite in godimento le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico in misura pari all'incremento, calcolato all'epoca della valutazione, del valore capitale delle rate di rendita che, sulla base dell'aspettativa di vita dell'assicurato, ritengono di dover ancora erogare.

TITOLO VI

Disciplina particolare sulle riserve tecniche dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI

Art. 53

(Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *unit linked* e dei contratti di ramo VI)

1. Per i contratti *unit linked* e per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, le imprese costituiscono le riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel Titolo IV.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'articolo 28, comma 1.
3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o dal valore degli attivi contenuti in un fondo interno.

Art. 54

(Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti index linked)

1. Per i contratti *index linked* le imprese costituiscono riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel Titolo IV.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'articolo 28, comma 1.
3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

Art. 55

(Riserva aggiuntiva dei contratti unit e index linked e dei contratti di ramo VI)

1. Per i contratti di cui agli articoli 53 e 54, le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui le prestazioni previste contrattualmente comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita direttamente dalle imprese.
2. Le imprese costituiscono riserve aggiuntive per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza, i valori di riscatto garantiti e i fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.
3. Ai fini delle valutazioni dei rischi di cui ai commi 1 e 2, le imprese si dotano di idonei modelli di stima adeguati alle tipologie di garanzie offerte, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento delle stesse previste in fase di tariffazione.

TITOLO VII

Adempimenti dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche

Art. 56

(Funzioni dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche)

1. L'attuario incaricato verifica che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano dell'impresa siano valutate nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. L'attuario incaricato svolge, in via permanente, le funzioni di controllo sulle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano. A tal fine l'attuario incaricato reitera nel corso dell'anno le verifiche sulle riserve tecniche, ricorrendo anche a metodi valutazione sintetici, relativi all'intero portafoglio polizze o a sue componenti.

3. Per i contratti di cui agli articoli 53 e 54 l'attuario incaricato verifica che la tipologia e la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti dall'impresa.
4. L'attuario incaricato verifica periodicamente le risultanze del confronto di cui all'articolo 29, comma 2. La verifica è estesa anche ai caricamenti dei premi e ai proventi non retrocessi ai contratti, destinati a finanziare le spese di gestione, rispetto agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico dell'impresa.

Art. 57

(Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale)

1. L'attuario incaricato redige e sottoscrive la relazione tecnica, di cui al secondo periodo dell'articolo 32, comma 3, del decreto, sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio secondo lo schema previsto all'allegato 3 del presente Regolamento.
2. L'attuario incaricato redige una nota tecnica sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere nella relazione semestrale nella quale riporta il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate dall'impresa, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche, dandone adeguata illustrazione.

Art. 58

(Relazione tecnica in caso di cessazione dell'incarico)

1. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto anche nei casi in cui cessi la propria attività in un'impresa a seguito di fusione o scissione dell'impresa stessa.
2. In caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, l'attuario incaricato redige la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto con riferimento al portafoglio trasferito.

Art. 59

(Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile)

1. L'attuario incaricato sottoscrive la relazione di cui all'articolo 46, comma 1, nella quale riporta, le proprie eventuali osservazioni, di metodo e di merito, sulla stima dei rendimenti attuali e prevedibili di cui al Capo II, Sezione II del Titolo V ed indica eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari, nell'utilizzo di dette stime, ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

Art. 60

(Controlli sul rendimento attuale e prevedibile)

1. L'attuario incaricato verifica che l'impresa si sia dotata di procedure per il calcolo dei tassi di rendimento attuali e prevedibili di cui al Capo II, Sezione II del Titolo V e che l'impresa abbia preso in considerazione, correttamente, tutti gli elementi di cui all'articolo 44, comma 2, nonché ogni altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa, che possono influenzare la determinazione dei flussi del passivo.
2. L'attuario incaricato controlla che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo.

Art. 61

(Controlli sul margine di solvibilità)

1. L'attuario incaricato controlla che le poste di natura tecnica necessarie per il calcolo del margine di solvibilità siano determinate secondo le norme di legge e regolamentari.
2. Qualora le imprese abbiano presentato all'ISVAP una richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto, di utilizzo di ulteriori elementi patrimoniali ai fini della costituzione del margine di solvibilità, l'attuario incaricato controlla che i parametri di calcolo impiegati rispondano ai requisiti stabiliti con il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

TITOLO VIII

Obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP

CAPO I

Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita

Art. 62

(Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe)

1. Le imprese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto, trasmettono all'ISVAP le comunicazioni sistematiche degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe relative ai rami vita, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'ISVAP con apposito provvedimento.
2. Le imprese non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 per l'attività svolta all'estero se lo Stato membro o lo Stato terzo dell'obbligazione non impone lo stesso obbligo alle imprese aventi la sede legale nel proprio territorio. In tal caso le imprese comunicano le basi tecniche adottate solo a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica.

Art. 63

(Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

1. Qualora l'attuario incaricato abbia espresso un giudizio negativo sulle ipotesi adottate dall'impresa per la determinazione di una tariffa, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'articolo 23.
2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'articolo 22, comma 1, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

CAPO II

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita

Art. 64

(Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese)

1. Le imprese, in occasione dell'invio del bilancio d'esercizio, trasmettono all'ISVAP, in via informatica, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve matematiche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario.
2. Per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi, le imprese riportano le medesime informazioni di cui al comma 1, con riferimento alle riserve tecniche.

Art. 65

(Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

1. Qualora l'attuario incaricato non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza sulle riserve tecniche di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'articolo 57, comma 1, corredata delle specifiche motivazioni.
2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'articolo 56, rilevi violazioni delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

CAPO III

Altri obblighi di informativa

Art. 66

(Libero accesso ai dati aziendali)

1. Qualora l'impresa non garantisca, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'attuario incaricato previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'ISVAP il permanere degli impedimenti rilevati.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

Disposizioni transitorie

Art. 67

(Tasso annuo massimo garantibile per i contratti di ramo VI e per i PIP)

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 20, le imprese, per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto e per i PIP, si attengono alle disposizioni sul tasso annuo massimo garantibile, definite per gli altri contratti di cui al Capo III del Titolo II.

Art. 68

(Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione)

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto, le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le imprese di cui al comma 1 iscrivono in bilancio le riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.

3. Le imprese di cui al comma 1 valutano autonomamente la congruità delle riserve del lavoro indiretto, comunicate dalle imprese cedenti, affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.

Art. 69

(Modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni sistematiche)

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 62, le imprese si attengono alle modalità di trasmissione delle comunicazioni sistematiche previste dalla circolare ISVAP n. 267 dell'8 febbraio 1996, dalla circolare ISVAP n. 416 del 23 agosto 2000 e dalla circolare ISVAP n. 480 del 7 giugno 2002.

Art. 70

(Imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali)

1. Le imprese di assicurazione che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS determinano le riserve tecniche sulla base delle disposizioni del presente Regolamento indicando l'importo delle riserve così determinato nella nota integrativa al bilancio secondo quanto disposto dall'articolo 8, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.
2. I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel presente Regolamento, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione.
3. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica di cui all'articolo 57, comma 1, per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del presente Regolamento, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. L'attuario incaricato esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS, integrando a tal fine lo schema di relazione di cui all'allegato 3.

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 71

(Abrogazioni)

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo i termini stabiliti dall'articolo 73, sono abrogati:
 - a) l'articolo 3 della circolare ISVAP n. 343 del 30 settembre 1998;
 - b) la circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998;
 - c) la circolare ISVAP n. 434 del 12 febbraio 2001;
 - d) il provvedimento ISVAP n. 1036 del 6 novembre 1998;
 - e) il provvedimento ISVAP n. 1380 del 21 dicembre 1999;
 - f) il provvedimento ISVAP n. 1801 del 21 febbraio 2001;
 - g) l'articolo 3, comma 2, del provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo i termini stabiliti dall'articolo 73, si intendono superati gli atti datati 4 dicembre 1997, 8 febbraio 2000 e 7 gennaio 2004, con i quali l'ISVAP ha riconosciuto le Linee Guida emanate dall'Ordine Nazionale degli Attuari, in tema di tariffe e riserve tecniche dei rami vita.
3. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Art. 72

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 73

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui ai Titoli IV, V e VI e degli articoli 57, 59, 60 e 64 si applicano a partire dalla redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2008.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 23 si applicano a partire dal 1° giugno 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati al presente regolamento sono disponibili sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.isvap.it nella sezione Normativa/Regolamenti

1.2 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2594 del 14 marzo 2008

Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi - Sessione 2007.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 110 del medesimo decreto, che demanda all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo – ISVAP – di determinare le modalità di svolgimento della prova valutativa per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2572 del 19 dicembre 2007, con il quale è stata indetta una sessione d'esame di idoneità, per l'anno 2007, per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della predetta Commissione di esame;

Dispone

Art. 1

La Commissione di esame per la prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi indetta con provvedimento ISVAP n. 2572 del 19 dicembre 2007, è così costituita:

- dott. Mario Liberatori, dirigente dell'ISVAP – Presidente;
- dott.ssa Isabella Bozzano, dirigente dell'ISVAP;
- dott.ssa Francesca Martinelli, funzionario dell'ISVAP;
- dott.ssa Roberta Simoni, funzionario dell'ISVAP;
- prof. Enrico Bottiglieri, docente di Diritto commerciale e di Diritto delle assicurazioni presso l'*Università Cattolica del Sacro Cuore* di Milano;
- prof.ssa Mirella Pellegrini, docente di Diritto dell'economia presso la *LUISS - Guido Carli di Roma*.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla signora Caterina Visani e dalla signora Caterina D'Alitto, entrambe dipendenti dell'ISVAP.

Art. 2

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell'ISVAP è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi a seduta. Agli stessi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto ed eventuale soggiorno a Roma effettivamente sostenute e documentate.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2597 del 26 marzo 2008

Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Sessione 2007.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

VISTE le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro, disposizioni relative al Ruolo nazionale dei periti assicurativi;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo –ISVAP– ed in particolare l'art.1, commi primo e secondo, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il provvedimento ISVAP n.1897 del 26 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità, il quale prevede che con provvedimento dell'ISVAP sia indetta ogni anno una sessione della prova di idoneità di cui all'art. 5, comma primo, lettera e), della legge 17 febbraio 1992, n. 166;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2571 del 19 dicembre 2007, con il quale è stata indetta una sessione della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detta prova di idoneità;

Dispone

Art. 1

La Commissione di esame per la prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, indetta con il citato provvedimento dell'ISVAP n. 2571 del 19 dicembre 2007, è così costituita:

- dott. Salvatore Leanza – dirigente ISVAP con funzioni di Presidente;
- dott. Stefano Pallante – funzionario ISVAP con funzioni di Vice Presidente;
- sig. Fabio Onali – funzionario della Nuova Tirrena S.p.A.;
- ing. Giuseppe Giannone – docente di materie tecniche;
- p.i. Massimiliano Di Cosimo – perito assicurativo;
- p.i. Carmine Fascella – perito assicurativo.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla dott.ssa Marina Abita e dalla sig.ra Lucia Ciuffetti, dipendenti dell'ISVAP.

Art. 2

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell'ISVAP è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di euro 200 (duecento) lordi a seduta. Agli stessi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto ed eventuale soggiorno a Roma effettivamente sostenute e documentate.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.3 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2595 del 14 marzo 2008

Autorizzazione di BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.p.A., in breve BAP ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Arezzo, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTA l'istanza del 6 luglio 2007 con la quale BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni,

2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 22 febbraio 2008;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 13 marzo 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

BANCASSURANCE POPOLARI DANNI S.p.A., in breve BAP ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Arezzo, Via Calamandrei, n. 255, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2598 del 27 marzo 2008

Autorizzazione a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, ad assumere, per il tramite di Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.A., con sede in Padova, una partecipazione rilevante in Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. e in Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Trieste.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private;

VISTA l'istanza del 28 gennaio 2008, con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di una partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. e di Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Trieste;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 27 marzo 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.A., con sede in Padova, la partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. e di Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Trieste.

L'efficacia dell'autorizzazione dell'ISVAP è subordinata al positivo esito dell'operazione di acquisizione del controllo del gruppo facente capo a Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.A., da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2599 del 28 marzo 2008

Autorizzazione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede in Pordenone, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTA l'istanza del 10 ottobre 2007 con la quale Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2.

Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 13 marzo 2008;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 27 marzo 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede in Pordenone, Piazza XX settembre, 2, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2600 del 28 marzo 2008

Autorizzazione a Sas Rue La Boétie, con sede in Parigi, ad assumere, per il tramite di Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A., con sede in Parma, il controllo di Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Parma.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private;

VISTE le istanze del 29 novembre 2007 e del 12 dicembre 2007, con le quali Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A., con sede in Parma, e Sas Rue La Boétie, con sede in Parigi, hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere, rispettivamente in via diretta e in via indiretta, il controllo di Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Parma;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative,

determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 27 marzo 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Sas Rue La Boétie, con sede in Parigi, e Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A., con sede in Parma, sono autorizzate ad assumere, rispettivamente, il controllo totalitario indiretto ed il controllo diretto pari al 50,01% del capitale sociale di Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A..

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2602 del 28 marzo 2008

Autorizzazione a Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciate a Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana (già Ascoroma - Mutua Assicuratrice Comunale Romana), con sede in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 15;

VISTA l'istanza del 6 agosto 2007 con la quale Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 18 marzo 2008;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 27 marzo 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, con sede in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 15, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2603 del 28 marzo 2008

Autorizzazione alla Aviva S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTI il decreto ministeriale 28 luglio 1989 con il quale Aviva S.p.A. (già Commercial Union Vita S.p.A.), con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza del 16 luglio 2007 con la quale Aviva S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 18 marzo 2008;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Aviva S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 13 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 27 marzo 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Aviva S.p.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.3.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali International Business Solutions.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 29 gennaio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali International Business Solutions.

2. PARTECIPAZIONI

2.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5¹ DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (MARZO 2008)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente* od *indirettamente*, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente*, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
320/2008	15/02/2008	Alleanza Assicurazioni	BANCA CARIGE S.P.A. variazione in aumento
330/2008	08/01/2008	Assicurazioni Generali	CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. assunzione del controllo
251/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	GENERALI PPF HOLDING B.V. variazione in aumento
252/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CZI HOLDINGS N.V. assunzione del controllo indiretto
253/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	PPF ASSET MANAGEMENT A.S. assunzione del controllo indiretto
254/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	FINANCIAL SERVICES LLC assunzione del controllo indiretto
255/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CZI UKRAINE PENSION FUND ADMINISTRATOR assunzione del controllo indiretto
256/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CESKA POIJSTOVNA A.S. assunzione del controllo indiretto
257/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	OOO FYNANSOVYJ SERVIS assunzione del controllo indiretto
258/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CP INVEST INVESTICNI SPOLECNOST A.S. assunzione del controllo indiretto
259/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	UNIVERZALNI SPRAVA MAJETKU A.S. assunzione del controllo indiretto
260/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CONTRACTUAL DIGITAL FLOOR A.S. assunzione del controllo indiretto

¹ Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
261/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CP DIRECT A.S. assunzione del controllo indiretto
262/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	PENZIJNI FOND CESKE POJIST'OVNY A.S. assunzione del controllo indiretto
263/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CP REINSURANCE COMPANY LTD assunzione del controllo indiretto
264/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	AO CESKAJA STRACHOVAJA KOMPANIJA KAZACHS assunzione del controllo indiretto
265/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CESKA POJIST'OVNA ZDRAVI A.S. assunzione del controllo indiretto
266/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	PRVNI CALLIN AGENTURA A.S. assunzione del controllo indiretto
267/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	REFICOR S.R.O. assunzione del controllo indiretto
268/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CP STRATEGIC INVESTMENTS B.V. assunzione del controllo indiretto
269/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CESKA POIST'OVNA SLOVENSKO A.S. assunzione del controllo indiretto
270/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CP SERVICES S.R.O. assunzione del controllo indiretto
271/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CESKA POJIST'OVNA UKRAINE LIFE INSURANCE assunzione del controllo indiretto
272/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	CESSKAJA STRACHOVAJA KOMPANIJA assunzione del controllo indiretto
273/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	IMAGE MARKET LLC assunzione del controllo indiretto
274/2008	17/01/2008	Assicurazioni Generali	GRADUA FINANCE A.S. assunzione del controllo indiretto
297/2008	01/02/2008	Assicurazioni Generali	CORELLI S.A.R.L. assunzione del controllo indiretto
307/2008	05/02/2008	Assicurazioni Generali	DEUTSCHE BOERSE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
335/2008	12/02/2008	Assicurazioni Generali	DEUTSCHE BOERSE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
343/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	BANCA DEL GOTTARDO assunzione del controllo indiretto
344/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	SWISS LIFE SELECTION AG assunzione del controllo indiretto
345/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	LOUDART S.A. assunzione del controllo indiretto

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazioni

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
346/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTTARDO ASSET MANAGEMENT SGR ALTERNATIV assunzione del controllo indiretto
347/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTTARDO TRUST COMPANY GTD LTD assunzione del controllo indiretto
348/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A. assunzione del controllo indiretto
349/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTTARDO INVERSIONE FINACIERAS S.A. assunzione del controllo indiretto
350/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTAM FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX.) S.A assunzione del controllo indiretto
351/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTAM UMBRELLA FUND (LUX.) ADVISORY COMP assunzione del controllo indiretto
352/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTTARDO EQUITY FUND (LUX) MANAGEMENT CO assunzione del controllo indiretto
353/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTTARDO STRATEGY FUND MGMT COMPANY assunzione del controllo indiretto
354/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	CONVIVIUM S.A. assunzione del controllo indiretto
355/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	DREIECK FIDUCIARIA S.A. assunzione del controllo indiretto
356/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	GOTTARDO ASSET MANAGEMENT LTD assunzione del controllo indiretto
357/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	BANCA DEL GOTTARDO ITALIA S.P.A. assunzione del controllo indiretto
358/2008	07/03/2008	Assicurazioni Generali	FAFID S.P.A. assunzione del controllo indiretto
275/2008	23/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CMF S.R.L. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
277/2008	25/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS N.V. variazione in aumento
278/2008	25/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	UNILEVER N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
286/2008	29/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
287/2008	29/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SUEDZUCKER AG variazione in aumento

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
288/2008	29/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CATERPILLAR INC. variazione in aumento
291/2008	30/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS N.V. variazione in aumento
292/2008	30/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	UNILEVER N.V. variazione in aumento
296/2008	31/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	UNILEVER N.V. variazione in aumento
301/2008	01/02/2008	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
305/2008	04/02/2008	Fata Assicurazioni Danni	UNILEVER N.V. variazione in aumento
311/2008	06/02/2008	Fata Assicurazioni Danni	UNILEVER N.V. variazione in aumento
313/2008	07/02/2008	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
314/2008	07/02/2008	Fata Assicurazioni Danni	CATERPILLAR INC. variazione in aumento
322/2008	19/02/2008	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
326/2008	20/02/2008	Fata Assicurazioni Danni	UNILEVER N.V. variazione in aumento
327/2008	20/02/2008	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
329/2008	21/02/2008	Fata Assicurazioni Danni	UNILEVER N.V. variazione in aumento
279/2008	25/01/2008	Fata Vita	PHILIPS ELECTRONICS N.V. variazione in aumento
280/2008	25/01/2008	Fata Vita	UNILEVER N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
293/2008	30/01/2008	Fata Vita	UNILEVER N.V. variazione in aumento
302/2008	01/02/2008	Fata Vita	PHILIPS ELECTRONICS N.V. variazione in aumento
303/2008	01/02/2008	Fata Vita	KONINKLIJKE KPN N.V. variazione in aumento
304/2008	01/02/2008	Fata Vita	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
306/2008	04/02/2008	Fata Vita	BAYER AG variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazioni

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
315/2008	12/02/2008	Fata Vita	ENI S.P.A. variazione in aumento
316/2008	14/02/2008	Fata Vita	GROUPE DANONE S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
317/2008	14/02/2008	Fata Vita	TOTAL S.A. variazione in aumento
318/2008	14/02/2008	Fata Vita	RECKITT BENCKISER PLC variazione in aumento
319/2008	14/02/2008	Fata Vita	CATERPILLAR INC. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
321/2008	15/02/2008	Fata Vita	GROUPE DANONE S.A. variazione in aumento
323/2008	19/02/2008	Fata Vita	DAIMLERCHRYSLER sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
324/2008	19/02/2008	Fata Vita	ENEL S.P.A. variazione in aumento
325/2008	19/02/2008	Fata Vita	CATERPILLAR INC. variazione in aumento
328/2008	20/02/2008	Fata Vita	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
290/2008	30/01/2008	Filo Diretto	FILO DIRETTO WORLD CARE S.P.A. assunzione del controllo indiretto
331/2008	31/01/2008	Fondiarìa - SAI	DDOR NOVI SAD A.D.O. assunzione del controllo
332/2008	31/01/2008	Fondiarìa - SAI	DDOR PENZIJA PLUS AD assunzione del controllo indiretto
333/2008	31/01/2008	Fondiarìa - SAI	DDOR AUTO DOO assunzione del controllo indiretto
334/2008	31/01/2008	Fondiarìa - SAI	DDOR VESTANS DOO assunzione del controllo indiretto
282/2008	28/01/2008	Genertel	CATERPILLAR INC. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
285/2008	29/01/2008	Genertel	CATERPILLAR INC. variazione in aumento
295/2008	31/01/2008	Genertel	UNILEVER N.V. variazione in aumento
300/2008	01/02/2008	Genertel	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
300/2008	01/02/2008	Genertel	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento

Bollettino ISVAP marzo 2008

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
276/2008	25/01/2008	Ina Assitalia	UNILEVER N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
281/2008	28/01/2008	Ina Assitalia	CATERPILLAR INC. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
283/2008	29/01/2008	Ina Assitalia	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
284/2008	29/01/2008	Ina Assitalia	CATERPILLAR INC. variazione in aumento
289/2008	30/01/2008	Ina Assitalia	PHILIPS ELECTRONICS N.V. variazione in aumento
294/2008	31/01/2008	Ina Assitalia	UNILEVER N.V. variazione in aumento
298/2008	01/02/2008	Ina Assitalia	NYSE EURONEXT variazione in aumento
299/2008	01/02/2008	Ina Assitalia	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
308/2008	05/02/2008	Ina Assitalia	NYSE EURONEXT variazione in aumento
309/2008	06/02/2008	Ina Assitalia	BANCO POP. SOCIETA'COOPERATIVA sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
310/2008	06/02/2008	Ina Assitalia	CATERPILLAR INC. variazione in aumento
312/2008	07/02/2008	Ina Assitalia	NYSE EURONEXT variazione in aumento
336/2008	19/02/2008	Ina Assitalia	UNILEVER N.V. variazione in aumento
337/2008	20/02/2008	Ina Assitalia	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
338/2008	21/02/2008	Ina Assitalia	BAYER AG variazione in aumento
339/2008	21/02/2008	Ina Assitalia	BASF AG variazione in aumento
341/2008	26/02/2008	Ina Assitalia	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
342/2008	26/02/2008	Net Insurance	PERSONAL LOANS HOLDING S.R.L. variazione in aumento
340/2008	21/02/2008	Unipol s.p.a.	UNILEVER N.V. variazione in aumento

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 57 del 1 marzo 2008	Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della DSI (direttiva 93/22/CE del Consiglio)
C 63 del 8 marzo 2008	Comunicazione della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, riguardante gli enti legittimati a presentare ricorsi o azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva.
L 76 del 19 marzo 2008	Direttiva 2008/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
L 76 del 19 marzo 2008	Direttiva 2008/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che modifica la direttiva 91/675/CE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
L 81 del 20 marzo 2008	Direttiva 2008/25/CE del parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

<p>L 81 del 20 marzo 2008.</p>	<p>Direttiva 2008/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che modifica la direttiva 92/49/CE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.</p>
<p>L 81 del 20 marzo 2008.</p>	<p>Direttiva 2008/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che modifica la direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.</p>

5. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 3 marzo 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Global Assicurazioni S.p.A. da parte di Bancaperta S.p.A., società appartenente al gruppo bancario Credito Valtellinese.

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 30 gennaio 2008 - prot. n. 0013890 - con la quale codesta Autorità della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'acquisizione del controllo esclusivo dell'agenzia assicurativa Global Assicurazioni S.p.A (di seguito Global), da parte della società Bancaperta S.p.A. (di seguito Bancaperta), società appartenente al gruppo bancario Credito Valtellinese (di seguito Creval). L'operazione consiste nell'acquisizione del 20% del capitale sociale di Global, di proprietà di Ri.Fin S.r.l. (di seguito Ri-Fin), da parte di Bancaperta, che sommato al 40% già detenuto consentirà a quest'ultima il controllo esclusivo su Global.

2. L'operazione ed i soggetti coinvolti

Il gruppo Creval opera nei mercati dell'attività bancaria tradizionale e nell'offerta di servizi di investimento, di gestione del risparmio ed assicurativi. Creval è attivo nella fase della distribuzione di prodotti assicurativi grazie alla collaborazione con Global Assicurazioni, che cura a nome del gruppo la gestione dei rapporti di "*bancassurance*" con diversi partner assicurativi per i quali distribuisce prodotti vita (*unit linked*, *index linked* e contratti di capitalizzazione) e danni (Global Assistance).

Bancaperta, società del gruppo Creval, è controllata direttamente dalla capogruppo Credito Valtellinese S.c. con una quota del 63,4% e per la residua parte in via indiretta da Credito Artigiano S.p.A. e Credito Siciliano S.p.A..

Global Assicurazioni è un'agenzia assicurativa plurimandataria, che opera dal 1999 nell'intermediazione assicurativa, cui è affidato il presidio del settore della *bancassurance* per conto del Gruppo Creval.

Ri.Fin è una società di intermediazione finanziaria che, oltre ad essere azionista dell'agenzia Global, controlla in via esclusiva la compagnia assicuratrice Global Assistance¹.

Per quanto attiene all'operazione, la stessa si articola nelle seguenti fasi:

¹ Il capitale sociale di Global Assistance è così distribuito: 60% Ri.Fin, 40% Creval.

- sottoscrizione di Creval e Ri-Fin, in data 8 novembre 2007, di un accordo quadro avente ad oggetto la cessione a Bancaperta del 20% del capitale sociale di Global, di proprietà di Ri-Fin;
- impegno di Creval e Rifin ad operare nel comparto assicurativo per il tramite delle attuali società o tramite la costituzione di nuove società partecipate in comune;
- sottoscrizione tra Bancaperta e Global di un nuovo accordo di distribuzione relativo all'attività di *bancassurance*, sostitutivo di quello vigente;
- sottoscrizione tra Bancaperta e Ri-Fin di un nuovo patto parasociale che regolerà la *corporate governance* di Global, il cui Consiglio di Amministrazione sarà composto per la metà più uno degli amministratori di soggetti nominati da Bancaperta;
- attribuzione a Ri-Fin del diritto di vendita al gruppo Creval della residua partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Global ad un prezzo pari al (OMISSIS) nei sei mesi successivi all'approvazione di bilanci di esercizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonché nei dodici mesi successivi all'approvazione del bilancio (OMISSIS)."

3. Rapporti di intermediazione tra Creval, Global e Global Assistance

Con riferimento ai rapporti intercorrenti, rispettivamente tra Creval e l'agenzia Global e tra quest'ultima e l'impresa assicuratrice Global Assistance, questa Autorità ha contestato, ai sensi del Regolamento Isvap n. 5/2006, la mancata regolarizzazione dei rapporti di intermediazione per la distribuzione di polizze standardizzate.

In particolare, in merito ai rapporti tra l'agenzia Global e Creval, questa Autorità ha rilevato che l'istituto bancario, iscritto nella sezione D del registro unico degli intermediari (di seguito RUI), in virtù degli accordi distributivi in essere, veniva a svolgere la funzione di collaboratore dell'agenzia, propria dei soggetti iscritti nella sezione E del RUI, con ciò determinando l'invasione di aree di attività propria di altra sezione e l'aggiramento di fatto del divieto di contemporanea iscrizione del medesimo intermediario in più sezioni del RUI, previsto dal Codice e dal Regolamento.

Tale impostazione è stata confermata dal Tar Lazio nelle sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi presentati avverso il richiamato Regolamento².

Sulla base dei rilievi sopra richiamati, questa Autorità ha richiesto di regolarizzare i rapporti distributivi in essere. Avverso tale provvedimento Global Assistance S.p.A. e Global hanno presentato ricorso al TAR del Lazio in data 13 dicembre 2007. La relativa udienza di merito è stata fissata per il giorno 5 marzo 2008.

4. Definizione dei mercati interessati

Il mercato rilevante ai fini del presente parere è quello della sola distribuzione dei prodotti assicurativi vita e non anche della produzione.

² La sentenza n. 5524/07 del Tar del Lazio ha confermato l'impostazione del Regolamento, riconoscendo non ammissibile che un agente conferisca un incarico intermediativo ad un soggetto iscritto nella sezione D in modo che quest'ultimo venga ad assumere il ruolo di collaboratore proprio degli iscritti nella sezione E.

Il gruppo Creval non è infatti attivo nella produzione assicurativa vita mentre per quanto attiene quella danni, la quota di mercato della società Global Assistance, a tutto il III trimestre 2007, è del tutto irrilevante.

5. Mercato geografico della distribuzione

Dal punto di vista geografico il mercato della distribuzione assicurativa vita è locale (provinciale).

La domanda assicurativa nei rami vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso gli sportelli bancari e postali. A tutto il terzo trimestre 2007 il 62,7% circa dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 28,3% dalle agenzie con mandato ed in economia, il 7,4% dai promotori finanziari e marginalmente dai broker e da altre forme di vendita diretta (1,6%).

Per quanto attiene al mercato geografico della distribuzione assicurativa, si rileva che il gruppo Creval dispone all'attualità di una rete territoriale costituita da circa 420 sportelli dislocati in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Sicilia, incrementata dalla recente acquisizione di 35³ sportelli di proprietà di IntesaSanPaolo, dislocati a Torino, Alessandria e Pavia.

Con riferimento ai dati quantitativi delle polizze vita e danni distribuite tramite le reti di bancassurance, quest'Autorità non dispone di dati di dettaglio, tuttavia, valutando le informazioni trasmesse dalle parti a codesta AGCM, i valori in questione appaiono del tutto trascurabili.

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo, considerato che:

- il gruppo bancario acquirente non è attivo nel mercato della produzione di prodotti assicurativi;
- le quote di mercato in *bancassurance* nelle province ove opera Creval sotto il profilo quantitativo appaiono trascurabili;

quest'Autorità ritiene che l'operazione, sotto i profili quantitativi non appare suscettibile di alterare sostanzialmente la struttura del mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

Permane, tuttavia, ad avviso di questa Autorità, l'obbligo per i soggetti Global, Global Assistance e Creval di adeguare le attuali condizioni operative a quanto disposto dalla normativa di settore vigente.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

³ Parere Isvap del 30 novembre 2007, prot.n. 07-07-198 relativo all'acquisizione di 198 sportelli di IntesaSanPaolo da parte del Consorzio di banche.

Parere del 6 marzo 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società DWS Vita S.p.A., da parte della società Zurich Investments Life S.p.A..

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 6 febbraio 2008, pervenuta a questa Autorità in pari data - prot. N. 0014623 - con la quale codesta Autorità della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'acquisizione del controllo esclusivo dell'impresa assicurativa italiana Die Wertpapier Spezialisten Vita S.p.A. - DWS Vita S.p.A. (di seguito DWS) da parte della società Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito ZIL).

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte della società ZIL, società controllata da Zurich Financial Services (di seguito ZFS)¹, dell'intero capitale sociale della compagnia DWS, detenuta all'attualità al 100% dalla società Deutsche Asset Management Italy S.p.A. (di seguito DAM)². Il contratto di compravendita è stato sottoscritto in data 14 dicembre 2007. Dalla documentazione pervenuta emerge che, contestualmente all'esecuzione dell'operazione, DWS stipulerà un contratto di distribuzione in esclusiva con Finanza & Futuro Banca (di seguito F&F)³, di durata settennale, avente ad oggetto i prodotti assicurativi vita di DWS, già distribuiti prevalentemente attraverso lo stesso intermediario. A seguito del completamento dell'operazione, DWS uscirà dal gruppo DB mantenendo tuttavia il rapporto relativo alla distribuzione. Il contratto di distribuzione riguarda esclusivamente le attività di DWS e non altre società e/o attività del gruppo Zurich.

2. Definizione dei mercati interessati

I mercati della produzione interessati dall'operazione in parola sono quelli individuati dai singoli rami vita.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

Si riportano di seguito alcuni dati riguardanti i soggetti coinvolti nell'operazione.

¹ Capogruppo del gruppo Zurich, con sede legale nella Confederazione elvetica.

² DAM - società appartenente al gruppo Deutsche Bank (di seguito DB).

³ F&F - società appartenente al gruppo DB - opera nel settore del risparmio gestito.

3. Mercato della produzione

3.1 Soggetto acquirente

Nel 2006, la produzione assicurativa vita relativa al gruppo ZFS è stata pari a 865,8 milioni di euro, con una quota di mercato dell'1,2%. A tutto il terzo trimestre 2007, il gruppo ZFS ha raccolto in Italia premi per 488,9 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dell'1,1%. La produzione del gruppo si è concentrata quasi totalmente nei rami III (289 milioni di euro circa) e I (173 milioni di euro) con quote di mercato rispettivamente dell'1,3% e dello 0,9% circa; inferiore la raccolta nei rami V e VI (quote rispettivamente pari allo 0,6% ed allo 0,9%) e del tutto marginale nel ramo IV (0,04%).

Le società assicurative del gruppo Zurich operanti in Italia sono controllate dalla Rappresentanza Generale per l'Italia Zurich Insurance Company S.A. e sono, per i rami vita, la società Zurich Investment Life S.p.A. e la società Zurich Life Insurance S.p.A., mentre per i rami danni la società Zuritel S.p.A.

Nel dettaglio, i premi contabilizzati dalle compagnie del gruppo nel mercato vita (III trimestre 2007) sono stati i seguenti:

- Zurich Investment Life⁴: 277,3 milioni di euro (di cui 154,2 milioni di euro nel ramo I, 99,7 milioni di euro nel ramo III, 22,8 milioni di euro nel ramo V);
- Zurich Life⁵: 211,5 milioni di euro circa (di cui 19 milioni di euro circa nel ramo I, 189,6 milioni di euro nel ramo III e 2,9 milioni di euro nel ramo VI).

Per quanto di competenza di quest'Autorità si rende noto che la società ZIL e la controllante ZFS hanno chiesto, in data 1 febbraio 2008, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del d. lgs 7 settembre 2005, n. 209 all'assunzione diretta ed indiretta, della partecipazione pari al 100% del capitale sociale di DWS (attualmente detenuta da DAM). L'istruttoria è attualmente in corso, anche in attesa dell'acquisizione del parere dell'Autorità estera competente.

3.2 Soggetto cedente

DAM è una holding finanziaria del gruppo DB che gestisce le attività di Asset Management del gruppo stesso in Italia. All'attualità detiene il 100% del capitale sociale della compagnia assicurativa vita DWS. DAM non è attiva direttamente nella produzione assicurativa.

3.3 Soggetto ceduto

DWS è un'impresa assicurativa attiva in Italia esclusivamente nella produzione e nella distribuzione delle polizze vita. E' autorizzata nei rami I, III, V e VI⁶.

Nel 2006, la produzione assicurativa vita relativa a DWS è stata pari a 224 milioni di euro circa, con una quota di mercato del 0,32% circa. A tutto il III trimestre 2007, il gruppo DB, attraverso DWS, ha raccolto in Italia premi vita per 53,7 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,12%. La produzione del gruppo si è concentrata nei rami I (35,3 milioni di euro) e III (18,4 milioni di euro) con quote di mercato rispettivamente dello 0,2% e dello 0,1%.

⁴ Zurich Investment Life è autorizzata nei rami vita I, II, III, IV, V e VI.

⁵ Zurich Life è autorizzata nei rami vita I, III, V e VI.

⁶ DWS è inattiva in tale ultimo ramo.

4. Mercato della distribuzione

La domanda assicurativa nei rami vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso gli sportelli bancari e postali. A tutto il terzo trimestre 2007, il 62,7% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 28,3% dalle agenzie con mandato ed in economia, il 7,4% dai promotori finanziari e marginalmente dai broker e da altre forme di vendita diretta (1,6%).

4.1 Soggetto acquirente

Nei primi nove mesi del 2007 il gruppo ZFS si è avvalso, per la distribuzione, del canale agenziale per il (OMISSIS) della propria produzione e del canale bancario per il (OMISSIS). Marginale la vendita attraverso gli altri canali. A tale riguardo, si segnala che già dal 2002 il gruppo DB ed il gruppo ZFS hanno sottoscritto un contratto di cooperazione per la distribuzione di prodotti e dei relativi servizi finanziari in Italia, in virtù del quale i due gruppi si sono impegnati reciprocamente a promuovere e facilitare la distribuzione dei prodotti attraverso i propri canali.

4.2 Soggetto ceduto

La compagnia DWS, a tutto il terzo trimestre 2007, ha distribuito i propri prodotti vita esclusivamente attraverso i promotori finanziari e solo per una quota marginale tramite gli sportelli bancari (0,02% circa). Dalla documentazione pervenuta, emerge che DWS distribuisce prevalentemente i propri prodotti assicurativi attraverso i promotori finanziari della società F&F Banca (gruppo DB) cui è legata, come già detto, da un contratto di distribuzione che prevede una clausola di esclusiva a favore della compagnia assicurativa. A conclusione dell'operazione, tale legame è destinato a continuare in virtù del nuovo contratto di distribuzione (citato in premessa) da sottoscrivere all'atto di perfezionamento dell'operazione.

Per quanto attiene il mercato provinciale della distribuzione vita, a tutto il 2006, sia il gruppo ZFS che la compagnia DWS, detenevano quote di mercato provinciali non rilevanti ad eccezione della provincia di (OMISSIS) in cui il gruppo ZFS ha fatto registrare una quota del (OMISSIS) (nella stessa provincia la compagnia DWS non era presente).

Conclusioni

Questa Autorità, considerate le esigue quote detenute dalle società interessate nei mercati della produzione e della distribuzione dei prodotti assicurativi vita, ritiene che l'operazione in oggetto non sia suscettibile di alterare l'attuale assetto concorrenziale del mercato assicurativo vita.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere del 12 marzo 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo delle società Credemvita S.p.a e Credemassicurazioni S.p.A., da parte della società Credito Emiliano S.p.A..

1. Premessa

Si fa riferimento alle note del 13 febbraio 2008, pervenute a questa Autorità in pari data - prot. nn. 0015481 e 0015485 - con le quali codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'acquisizione del controllo esclusivo delle società Credemvita S.p.a. (di seguito Credemvita) e Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito Credemassicurazioni) da parte della società Credito Emiliano S.p.A. (di seguito Credembanca).

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte della società Credembanca, società controllata da Credito Emiliano Holding S.p.A. (di seguito Credemholding), delle società Credemvita e Credemassicurazioni detenute all'attualità al 50% dalla stessa società Credembanca e per il rimanente 50% da Assurances Mutuelles de France A.M. (di seguito AMF), appartenente al Gruppo assicurativo francese AZUR-GMF¹. Ad esito dell'operazione, pertanto, Credembanca diverrà socio unico di entrambe le compagnie di assicurazione. I contratti di compravendita di azioni sono stati sottoscritti in data 15 ottobre 2007. L'effettivo trasferimento delle azioni sarà effettuato il quinto giorno successivo al ricevimento delle necessarie autorizzazioni da parte di tutti gli organismi di vigilanza competenti.

Per quanto strettamente di competenza di quest'Autorità, si comunica che in data 1° febbraio 2008 è stato emanato il provvedimento n. 2586, con il quale Credembanca e Credemholding sono state autorizzate ad assumere, rispettivamente in via diretta ed indiretta, il controllo di Credemvita e di Credemassicurazioni.

2. Definizione dei mercati interessati

I mercati della produzione interessati alle operazioni in oggetto, sono quelli individuati dai singoli rami danni e vita.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

¹ AZUR-GMF è un Gruppo assicurativo di diritto francese che opera in tutti i rami assicurativi ed è presente in Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Lussemburgo, Spagna e Italia.

Si riportano di seguito alcuni dati riguardanti i soggetti coinvolti nell'operazione.

3. Mercato della produzione

Il Gruppo Credembanca è attivo nel mercato della produzione assicurativa vita e danni attraverso le due società oggetto del presente parere:

- Credemvita, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI;
- Credemassicurazioni, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 e 17.

Nel 2006, la produzione assicurativa vita e danni del Gruppo Credembanca è stata pari a 329 milioni di euro, con una quota di mercato dello 0,3%. A tutto il terzo trimestre 2007, il Gruppo Credembanca ha raccolto in Italia premi per 437 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,6%.

In dettaglio, nel mercato vita, Credemvita ha raccolto premi per 415 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,9%. La produzione è concentrata quasi totalmente nei rami III (366,5 milioni di euro circa) e I (44,3 milioni di euro) con quote di mercato rispettivamente dell'1,7% e dello 0,2% circa; marginale la raccolta negli altri rami.

Nel mercato danni, Credemassicurazioni ha raccolto premi per 22 milioni di euro circa pari ad una quota di mercato dello 0,1%. La produzione si è concentrata quasi totalmente nei rami 10 - r.c.auto (16,6 milioni di euro circa), 3 - corpi di veicoli terrestri (1,4 milioni di euro) e 9 - altri danni ai beni (1,3 milioni di euro). Le quote di mercato sul totale di ramo sono esigue (comprese tra lo 0,1 e lo 0,5%).

4. Mercato della distribuzione

In generale la domanda assicurativa nel mercato vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso gli sportelli bancari e postali. A tutto il terzo trimestre 2007, il 62,7% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 28,3% dalle agenzie con mandato ed in economia, il 7,4% dai promotori finanziari e marginalmente dai broker e da altre forme di vendita diretta (1,6%).

Alla stessa data, nel mercato danni viene confermata la preponderanza della raccolta attraverso le agenzie con mandato ed in economia (88%), seguono i brokers (6%), le altre forme di vendita diretta (4%), mentre le banche ed i promotori finanziari hanno intermediato solo l'1,8% del portafoglio danni.

Nel dettaglio, la compagnia Credemvita, a tutto il terzo trimestre 2007, ha distribuito i propri prodotti vita esclusivamente attraverso gli sportelli bancari del Gruppo (OMISSIS) ed in misura esigua attraverso i promotori finanziari (OMISSIS).

Per ciò che attiene la distribuzione nel settore danni, la compagnia Credemassicurazioni, a tutto il terzo trimestre 2007, ha distribuito il (OMISSIS) dei prodotti danni attraverso il canale bancario ed il residuo (OMISSIS) tramite il canale agenziale.

In particolare, Credemvita e Credemassicurazioni si avvalgono per la distribuzione dei propri prodotti assicurativi della rete distributiva nazionale del Gruppo Credembanca.

Si segnala, inoltre, che Credembanca è socio unico di:

- Anteprima s.r.l., agenzia di assicurazioni plurimandataria;
- Banca Euromobiliare S.p.A., società specializzata nel private banking.

Entrambe le società svolgono attività di intermediazione assicurativa anche per altre compagnie di assicurazione e risultano iscritte rispettivamente nella sezione A e D del Registro Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

Per quanto attiene il mercato provinciale della distribuzione vita e danni a tutto il 2006, il Gruppo ha fatto registrare nel suo complesso quote di mercato non rilevanti. La quota massima del (OMISSIS) è stata registrata da Credemvita nella provincia di (OMISSIS).

Conclusioni

Questa Autorità, tenuto conto delle esigue quote detenute dalle società interessate nei mercati della produzione e della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni, ritiene che l'operazione in oggetto non sia suscettibile di alterare l'attuale assetto concorrenziale del mercato assicurativo.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere del 20 marzo 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte della società Banca Euromobiliare S.p.A. del controllo esclusivo del ramo d'azienda della società Citibank International PLC.

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 26 febbraio 2008, prot. n. 0017142, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha richiesto il parere previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'acquisizione, da parte di Banca Euromobiliare S.p.A. (di seguito Euromobiliare), società del gruppo bancario "Credito Emiliano" (di seguito Credembanca), del ramo d'azienda di Citibank International PLC (di seguito Citi), costituito da cinque filiali site in Italia con il relativo personale nonché la rete di promotori finanziari.

2. Definizione dei mercati rilevanti

Euromobiliare non è attiva direttamente nel mercato della produzione assicurativa, per cui i mercati interessati dall'operazione sono quelli della distribuzione dei prodotti assicurativi danni e vita.

Si riportano di seguito alcune informazioni riguardanti i soggetti coinvolti nell'operazione.

3. Soggetti coinvolti nell'operazione

Euromobiliare è controllata al 100% da Credembanca, a sua volta controllata al 72,3% da Credito Emiliano Holding S.p.A (di seguito Credemholding). Euromobiliare è attiva nel settore del private banking nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi per conto delle compagnie del gruppo di appartenenza (Credemvita e Credemassicurazioni) e di altre imprese di assicurazione.

Per completezza, si riportano di seguito i dati attinenti la produzione assicurativa del gruppo Credembanca nel suo complesso. A tutto il terzo trimestre 2007, il Gruppo Credembanca ha raccolto in Italia premi per 437 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato aggregata dello 0,6%. In dettaglio, Credemvita ha raccolto premi per 415 milioni di euro circa, pari ad una quota del mercato vita dello 0,9%. Credemassicurazioni ha raccolto premi per 22 milioni di euro circa, pari ad una quota del mercato danni dello 0,1%.

Citi è una banca autorizzata nel Regno Unito ed appartenente al gruppo USA Citigroup. Si tratta di un Gruppo finanziario operante in oltre 100 paesi. Il ramo d'azienda ceduto di Citi fa parte della propria rete commerciale e risulta costituito da cinque filiali dedicate al target del *Private Banking* (due a Milano, una a Roma, Torino e Firenze) e comprende il relativo personale, le risorse commerciali nonché la rete dei promotori finanziari.

4. Mercato della distribuzione

Euromobiliare, iscritta nella sezione D del Registro Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), distribuisce prodotti assicurativi per le società Credemvita e Credemassicurazioni, La Venezia Assicurazioni S.p.A. e Cardif Assicurazioni S.p.A.

Il gruppo Credembanca, a tutto il terzo trimestre 2007, ha distribuito i propri prodotti vita e danni prevalentemente attraverso il canale bancario ed in misura esigua attraverso le agenzie con mandato ed i promotori finanziari. A livello provinciale, nel 2006 le quote aggregate (vita+danni) del gruppo bancario sono risultate irrilevanti. L'unica provincia con una quota superiore al (Omissis) è stata (Omissis) ove il gruppo ha raggiunto una quota del (Omissis). Nel dettaglio, le quote aggregate di Credembanca nelle province interessate dall'operazione risultano inferiori allo (Omissis).

Citi è iscritta nell'elenco degli intermediari dell'Unione Europea.

Con l'operazione in parola, Euromobiliare incrementerebbe il proprio potenziale distributivo nelle quattro province ove hanno sede le cinque filiali di Citi. Tuttavia, dalla documentazione trasmessa da codesta AGCM l'apporto delle filiali di Citi non appare significativo in termini quantitativi.

Conclusioni

Considerato quanto suesposto, questa Autorità ritiene che la cessione di 5 sportelli bancari a favore di Euromobiliare da parte di Citi non sia idonea a modificare gli assetti concorrenziali preesistenti nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Avipop Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 31 marzo 2008, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 28 febbraio 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Avipop Assicurazioni S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 13.000.000 a € 21.000.000.

* * * * *

6.2 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2008

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

MAGGIO: giorni 6, 14 e 22

GIUGNO: giorni 5, 11 e 17

LUGLIO: giorno 10

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30

Il Presidente
avv. Luciano Infélisi

6.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	(valori percentuali)		
				Tasso massimo applicabile (3)	75%TMO	Tasso massimo applicabile (4)
2005 mar.	3,837	3,837	2,302	2,50	2,878	3,25
apr.	3,653	3,653	2,192	2,50	2,740	3,25
mag.	3,553	3,553	2,132	2,50	2,665	3,25
giu.	3,405	3,405	2,043	2,50	2,554	2,75
lug.	3,438	3,438	2,063	2,50	2,579	2,75
ago.	3,449	3,449	2,069	2,00	2,587	2,75
set.	3,287	3,287	1,972	2,00	2,465	2,75
ott.	3,444	3,444	2,066	2,00	2,583	2,75
nov.	3,655	3,575	2,145	2,00	2,681	2,75
dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che contengono una garanzia di tasso di interesse (contratti di cui all'art. 1 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'ideonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 4 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno III - N. 3
Marzo 2008
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970-6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2008

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001
Intestato a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Funzione Arte/Editoria
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- abbonamenti	0685082207 – 0685084124
- vendita al pubblico	0685082147 – 0685082591
- fax	0685084117
- e – mail	venditeperiodici@ipzs

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
